EMENDE SINCERE

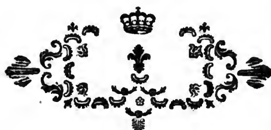
DI UN CHERICO LOMBARDO

ALLE ANNOTAZIONI PACIFICHE

CHE POSSONO SERVIRE DI RISPOSTA
AD ALTRI SOMIGLIANTI LIBELLI
USCITI FINORA ALLA LUCE.

TOMO II.

Qui seducunt populum ... qui mordent dentibus suis, & predicant PACEM, & si quis non dederit in ore eorum quippiam, sanctificant supre eum prelium.
Mich. III. 5.



F I R E N Z E MDCCLXXXIX.

PRESSO ANTON-GIUSEPPE PAGANI

Con Approvazione



„ *Supereſt ut de hac ipſa re ſinguli (Epiſcopi) quid*
„ *ſentiamus proferamus : neminem judicantes, aut a*
„ *jure communionis aliquem, ſi diverſum ſenſerit amo-*
„ *ventes. Neque enim quiſquam noſtrum Epiſcopum ſe*
„ *Epiſcoporum conſtituit, aut tirannico terrore ad obſe-*
„ *quendi neceſſitatem collegas ſuos adigit (quando ha-*
„ *beat omnis Epiſcopus pro licentia libertatis ſuę arbi-*
„ *trium proprium) ; tamque judicari ab alio non poſ-*
„ *ſit, quam nec ipſe poteſt judicare. Sed expectemus*
„ *univerſi judicium Domini noſtri Jeſu Chriſti, qui unus*
„ *& ſolus habet poteſtatem & prępenendi nos in Eccle-*
„ *ſię ſuę gubernatione, & de actu noſtro judicandi.* „
S. Cipr. in Conc. III. Carthag. Labb. Tom. I. col. 786.

„ *Vobis ſubtrabitur quod alteri pluſquam ratio*
„ *exigit prębetur. Nec honorem eſſe deputo, in quo fra-*
„ *tres meos honorem ſuum perdere cognoſco. Meus nam-*
„ *que honor eſt fratrum meorum ſolidus vigor. Tunc*
„ *ego vere honoratus ſum cum ſingulis quibuſque honor*
„ *debitus non negatur.* S. Greg. M. lib. VIII. Epiſt.
„ 30. ad Eulog. Alex.

„ *Mibi injuriam facio ſi Fratrum meorum jura per-*
„ *turbo.* Ibid. Lib. X. Ep. 52.)

PROLUSIONE DELL' AUTORE



§. I.

PEr allontanare da queste mie *Emende* alle *Annotazioni* del famoso se-dicente *Parroco* quel disordine, e quella confusione, che sono il caratteristico del sanguinario Tiberino sfogo contro del Vescovo di Pistoja; nell' atto che stendeva io questa seconda Parte dell' opera, contrapposta alla *sezione seconda* delle dette Annotazioni, risolsi di terminar le mie *Emende* laddove terminavano le *Annotazioni*, senza darmi la pena d' inseguire il *villano Parroco* nella *Appendice, e continuazione dell' appendice*, e molto meno d' impastricciarmi nelle 74. *Note*, apposte alla *Pastorale* di Monsig. Vescovo ristampata in Roma colle *Annotazioni*. Quando poi viddi scendere in arena un nuovo lottatore animoso, che con altre *Annotazioni sopra le Annotazioni Pacifiche* mette sotto, ed atterra il *povero Paroco di Campagna*, e come sopra le *Annotazioni* di questo, così ancora sopra l' *Appendice sua*, la *continuazione, e le note*, ne mena il più sonoro trionfo, mi confermai sempre più nella presa risoluzione.

Quest' opera che dal fervore, e dall' enfasi con cui è scritta, dall' erudizione, di cui è sparsa, dai tratti d' eloquenza, di cui và adorna, dichiarasi parto di un dotto, e versato Scrittore, e di un' anima quasi eletrizzata dall' amore del vero, e del retto, e penetrata nella più sensibile parte dall' amarezza, e dal dolore di vedere in Roma stessa ingiuriata, e vilipesa l' innocenza, e la giustizia nella persona dell' Angelo della Chiesa Pistojese; io non so come possa aver incontrato quest' opera col delicato orecchio de' Romani, che per antico detto *quadam teneritudine plus trabuntur*. Sò che nella Città santa medesima chiamarla si suole (e con tutta ragione) la *Frusta-nera di Roma*.

E

E non sò di più. Ma Dio buono! Si vedrebbe mai più Roma sotto di sì severe censure caduta, se non ve la traessero quasi a forza i suoi *prezzolati scrittori*, e se non vi si offerisse Ella medesima con proteggere, encomiare, premiare questi suoi stessi lenoni, che pe' loro privati interessi prostituiscono i veri vantaggj di Lei, le sue glorie, il suo decoro? Voleva dire con questo, che chi bramerà dunque vedere bastantemente mortificato il *Parroco notatore* (come Io denomina il lodato scrittore) anco nella detta *Appendice, Continuazione, e Note*, potrà consultare queste nuove *Annotazioni* (al §. XVIII. *sul perpetuo equivoco del Notatore;* ma specialmente dal §. XXXIV. fino al XL. che è l' ultimo), delle quali quasi un terzo è impiegato in ripercuotere le inezie, e le temerità enunciate nelle dette *Appendice*. *Continuazione*, *e Note*.

Siccome però tutte queste aggiunte formano il più bel pregiudizio legittimo contro le stesse *Annotazioni* del Parroco rusticano; come quelle che hanno a questc conciliato l' avversione, e il disprezzo persino degli appassionati loro ammiratori, ed encomiasti: e siccome dall' altra parte nell' *Appendice* pretendevasi di far vedere cosa sia Monsig. di Pistoja, e nella *Continuazione all' Appendice* si accennava cosa non voglia essere il *Parroco Notatore*, così per far io conoscere che cosa sia veramente questo Pseudo-Parroco nell' *Appendice*, e che cosa dovrebbe pur esso compiacersi di essere nella *Continuazione*, se ci fosse un vero Parroco, stimo conveniente di quì premettere un piccol saggio su di tale *Appendice*, e sua *Continuazione* rimettendo per le dette *Note* il Lettore all' opera citata §. XXXVI. seg.

§. II.

Egli è pur elegante il salto che fa questo ridicolo Parroco in passando dalle sue *Annotazioni* all' *Appendice*. Termina le *Annotazioni* con un: *ci rivedremo all' Eternità*. Ognuno si sarebbe certamente aspettato di non avere a sentire mai più l' infausta sua voce e un' an-

antico Romano più non farebbesi immaginato che di ascoltarlo gracchiare sul fiume Stige. Eccotelo nulla ostante di lì a pochi giorni o pentito d' essersi messo in viaggio per l' *eternità*, o ritornato dall' *eternità* medesima, saltar fuori con nuove maldicenze contro il Prelato: come appunto far sogliono certe pettegole, che vanno, e ritornano, entrano, ed escono per caricare di ulteriori improperj la vicina loro, cui non vorrebbero finir giammai di maledire. Ma convien pur dire che costui di fatto sia ito all' *eternità*, di dove ha riportato buona dose della scienza di certi, che gemono da gran tempo con quell' infallibile

„ Lo qual trasse Fotin dalla via dritta „.

Che cosa è mai per verità la detta *Appendice*? Ella non è altro che un puerile, ma scaltro affastellamento disordinato, e confuso, pesante, e nojoso, empio inoltre, e sacrilego di citazioni, e di testi di autori eretici, di un Petiliano donatista, di un Fausto Manicheo, di un Nestorio, di un Pelagio, di un Eutiche, e di altri tali settarj: paragonati questi testi con alcuni passi, ed espressioni della *Pastorale* di Monf. de' Ricci *al suo Clero, e Popolo di Prato:* Per qual fine? Non per altro al certo, che per far comparire il Prelato un' altro Petiliano, un altro Fausto, un' altro Nestorio &c. che altrimenti inutile affatto sarebbe stato un tal confronto. Se ben si ricorda il Lettore, al n. 11. delle *Annotazioni* scorger non seppe il *Parroco Cattolico* con nessuno de' SS. Padri il Vescovo Pistojese: lo doveva quì dunque ritrovare unito in *detestabile società cogli Eretici più abominevoli*. Ma sarà credibile egli mai, che neppur nell' inferno apparare si possa una tanto rea foggia di ragionare? Poichè io so bene che fra i Donatisti, fra i Manichei, fra i Nestoriani &c. (che pur troppo pagheranno ora nell' *eternità* il fio de' loro raziocinj) stati vi sono i più meschini sofisti della terra. Non crederò però mai che uno più sciocco di questo Parroco se ne sia rinvenuto fra essi. E se un' altro tale vi fosse stato mentre respirava tra vivi, non mi potrò persuadere giammai, che al lume della veridica *eternità*, che lo circonda al presente, sia più in istato di condurre uomini ad un sì in-

verecondo; e temerario dileggio della ragione.

Imperocchè ha fors' egli trovato l' infelice Scrittore per fondamento del suo confronto una espressione nella Pastorale di Monsig., un detto, una sentenza conforme alle espressioni, ai detti, alle sentenze degli Eretici in ciò che costituisce, e favorisce i loro diversi errori? Nò certamente: e se una sola mezza parola di tal carattere scontrata vi avesse, può imaginarsi ognuno quanto avrebbe esso strepitato, ed urlato. Quando pretese il medesimo di scorgere nella lodata *Pastorale*, che a Monsig. non *faccia spavento il restar solo a predicar nella Chiesa la verità del Vangelo*, si sentì pure il rumore che ne menò (annot. n. 10.). Quando credè di poter mostrare la professione, che fa nella *Pastorale* il Prelato sul Primato del Papa, peggiore di quella che far potrebbesi *se si pigliassero le parole degli stessi più rigidi Luterani, e Calvinisti*, si vide pure questo declamatore impiegare a tale scopo quattro lunghi numeri delle sue *Annotazioni* (n. 16. 17. 18. 19.). Con qual successo però, l' ho dimostrato in parte; in parte si vedrà in appresso (v. §. XL., e LXXIX. seg. di queste Emende).

Dunque in che cosa conviene la *Pastorale* di Monsig. cogli scritti de' mentovati Eretici? L' accenna il Notatore medesimo nella indicazione stessa dell' *Appendice*: nelle *lagnanze* cioè, nelle *scuse*, nelle *risentite espressioni*. Ma e per tai cose s' avrà a dire il Prelato unito anch' esso *in detestabile società cogli Eretici?* Che abisso di cecità, e di malizie! Sono forse i soli eretici quelli che si lagnano, si scusano, si risentono di egual maniera contro de' loro avversarj? I Profeti, gli Apostoli, i più grandi fra i Padri, e Gesù Cristo medesimo, non si sono eglino pure lagnati, scusati, risentiti contro l' ingiusti loro nemici, contro i sacrileghi loro detrattori, e calunniatori? Tutti questi perciò saranno dunque stati Donatisti, Manichei, Nestoriani, Pelagiani, Eutichiani &c.? Chi più si lagnò, chi più si risentì contro i Papi medesimi di un Policrate, di un Ireneo, di un Cipriano, di un Firmiliano, de' Vescovi dell' Africa &c. (de' quali non ha Monsig. neppur da lungi imitato la libertà, ed il fuoco)? Dunque anche

che questi saranno stati uniti *in detestabile società cogli Eretici?*

Monsig. di Pistoja è con Petiliano Donatista, perchè come questo implora anch' esso da Dio sul suo popolo lo *spirito di unità, e di pace!* Dunque con quest' eretico sarà stato anche S. Paolo, e tutti i Pastori della Chiesa, perchè con un tale saluto cominciano per lo più le loro lettere Pastorali. Monsignore è con Cresconio, con Parmeniano, con Fausto Manicheo, con Giuliano Pelagiano, perchè come costoro si gloria esso pure di sua pastorale sollecitudine! Dunque anche un Atanasio, un Cirillo, un' Agostino, il detto S. Paolo, e cent' altri saranno stati tutti con questi scismatici, ed eretici, perchè nei scritti loro spesso si sono d' altrettanto gloriati. Monsignore è con Nestorio, e con Pelagio, perchè come questi spiega egli ancora il suo desiderio per l' unione e per la tranquillità del suo popolo, dichiara la sua avversione alla novità, professa d' essere stato sulle prime lodato, si vanta del consenso de' Padri co' suoi insegnamenti, esalta il numero de' suoi approvatori! Dunque i Tertulliani (da principio), i Vincenzi Lirinesi, i Gregorj Nazianzeni, i Girolami, i Leoni &c., che giusta le diverse loro circostanze hanno di egual tuono parlato, anch' essi saranno stati co' Nestorj, e co' Pelagj.

Ma forsechè gli eretici, perchè son tali, non potranno più usare un' espressione, nè tenere una dottrina pur' anco, che usar non possa, e tenere anche un Cattolico, anche un santo? Sarà sempre, ed in tutti cattiva una espressione, e una dottrina, perchè l' ha usata e tenuta un' eretico? E sarà eretico chiunque userà, e terrà simile espressione, siffatta dottrina? Perchè contro i Manichei difendeva Pelagio la libertà dell' arbitrio umano, niuno poteva più difendere questa libertà? Dovea cessare d' esser questa una dottrina sicura? E S. Agostino che tanto contro i Manichei combattè sarà divenuto un' eretico Pelagiano? Perchè contro i Nestoriani sostenne Eutiche l' unità di persona in Gesù Cristo, niuno doveva più seguire questa verità: dovea tosto aversi per una sentenza sospetta: e un S. Cirillo sarà stato un eretico Eutichiano? Sarà Calvinista

questo *Parroco Cattolico* perchè co' Calvinisti ammetterà contro de' Sociniani la realità, la proprietà, la sovrabbondanza della soddisfazione di Cristo al Padre per i peccati dell' uman genere? Sarà Greco scismatico, perchè co' Greci scismatici confesserà contro i Luterani la transustanziazione nel sacramento dell' Eucaristia? Sarà Episcopale, perchè cogli Episcopali d' Inghilterra sosterrà contro i Presbiteriani, che i laici non possono nè governare, nè amministrare nella Chiesa?

Ma dappoichè tanto si vuole dallo sgraziato sofista; che cioè a motivo di essersi usate alcune frasi, ed espressioni comuni, e familiari, accidentali, e per se inconcludenti, che possono in bene usarsi, ed in male, che possono adequatamente, e stortamente esser messe; debbasi concordare, e passare in *società* cogli eretici, dacchè queste medesime frasi, ed espressioni a studiosa arte cercate, scontransi anco nelle opere degli eretici: perchè poi quando si pongono non semplici frasi, ed espressioni indifferenti, ed incerte, ma bensì determinate sentenze, e decisive dottrine, che ne' medesimi termini s' incontrano ne' santi Padri, perchè, dissi, non si vorrà poi confessare, che si sia concordi, ed uniti in lodevole *società* co' SS. Padri? Perchè un P. Quesnel quando col più sincero, fedele, preciso, e palpabil confronto delle 101. proposizioni della Bolla con migliaja di testi de' Padri, unitamente alle sue più solenni proteste anche pel senso loro, dimostra che le sue proposizioni, ed i suoi intimi sensi non sono che le proposizioni, e i sentimenti stessissimi de' SS. Padri, perchè anzichè farlo passare per un lupo rapace, per un padre di menzogna, per un figlio del diavolo, non si vorrà riconoscere in concordia, e in società co' Padri medesimi? In somma l' argomento di cotesti petulanti scrivani è tutto questo: „ voi non parlate il nostro linguaggio: dunque siete eretici, o cogli eretici. „

Di troppo abuserei dell' accorgimento, e della pazienza de' miei leggitori, se di più trattener mi volessi sull' obbrobrioso sofisma di questa infame *Appendice*. Basta questo tenue saggio per far conoscere, come io mi era prefisso, che cosa sia realmente nella sua *Appendice* il Pseudo-Parroco Notatore.

III.

III.

Venghiamo ora a vedere colla possibile rapidità che cosa dovrebbe compiacersi di essere costui nella *Continuazione all' Appendice*, se fosse esso un vero Parroco. Sulla presunzione di esserlo, riconobbesi fin dal principio delle sue *Annotazioni un uomo messo da Dio immediatamente a reggere la sua Parrocchia: un giudice, e dottor della fede*. Quindi si fece coraggio di sentenziare dal suo *Tugurio* colla maggiore severità sulla privata, e sulla Pastorale condotta, non che sulla fede del Vescovo di Pistoja (§§. V. XXXI. seg. di queste Emende). Ora però in questa *Continuazione* si mette di proposito a combattere le dette sue stesse massime, e a condannarle in Monsignor de' Ricci, che ha riguardo, e stima per il grado, e per l' autorità Parrocchiale. Ma un capo più strano di questo si vidde mai per le contrade d' Europa? Perocchè se dice il vero in questa sua *Continuazione*; mentì pur dunque esso stesso nelle *Annotazioni*, e falsamente appoggiò tutto l' eccesso del suo libello! Viene qui dunque a condannar se medesimo, e a dichiarare la sua opera come il più mostruoso parto d' Uomo temerario. Se non che dice pur troppo il vero riguardo al suo personale: poichè essendo esso un' Abatino Romano, che col non insueto carattere falsario si è dato il nome di Parroco senza esserlo; a gran ragione asserisce non convenirsi ad un Parroco falso l' esser di *Giudice, e di Dottor della Fede*. In questa guisa mentre corregge la sua usurpazione, manifesta sempre più la sua impostura, ed audacia nell' eseguito disegno di ergersi in giudice sopra un primario Dottore, e Giudice della Fede. Onde sempre fia che anche questa *Continuazione* formi contro le *Annotazioni* il più degno legittimo pregiudizio.

Nel supposto però che il continuatore parli qui dei Parochi, egli è ben ragionevole, che si mortifichi alcun poco costui, e che col vendicare l' affronto fatto da Lui al rispettabil ceto dei Parrochi, si cerchi almeno di stabilire questo sacro inviolabil loro diritto di esser *Giudici, e Dottori della Fede*. Che dice adunque il nostro Pseudo Parroco contro un

tale diritto de' veri Parrochi? Lo fa primieramente passare per una *novità*, per un *domma di quattro mesi*: e poscia con alcune autorità in parte mal' intese, in parte non Evangeliche, sebben rispettabili, pretende di dimostrarlo una *stravaganza grottesca*. Uomo miserabile! Quanto è da compatirsi! Egli è nel numero di coloro, che le più antiche dottrine chiamano *novità*, perchè non le ritrovano fra gli Scolastici, e fra i Casisti del Secolo passato. Non sanno imaginarsi costoro, che un domma interessante o la Fede, o la Morale, o il Governo Ecclesiastico possa andare come in disuso, ed a tal segno oscurarsi da non essere più conosciuto, o di venire forse anco negato dalla comune dei Teologi. Capir non sanno come si possa più chiamare antica una sentenza, che dietro la scorta della Tradizione Ecclesiastica sia dai moderni riordinata, rischiarata, e nel suo primo vigore ristabilita. Dovranno dunque costoro chiamar moderni, e non già antichi gl' illustri marmi, che adornano in Roma il degno della munificenza, e della grandezza di un Cesare Museo Pio-Clementino (o Clementino-Pio), poichè si sono tali marmi ai dì nostri scoperti, abbelliti, e messi in vista. Quanto si lagneranno mai gli Antiquarj di questa logica, e di questa critica! Se ne lagnò perfino S. Bernardo, e la ragione addusse di un così stolto linguaggio: *clamabitur insuetum, quia justum negari non poterit*.

Di vero poteva forse un Critico di Fleury non conoscere la voce dell' Antichità nella formola usata anche dal Pontificale Romano per l' ordinazione de' Preti (che dovrebbero pure esser tutti addetti alla Cura di anime): „ *Vos in 72. viris, & senibus signati estis .... sub eodem Ministerio, & eadem figura in novo Testamento 72. elegit Christus, ac binos ante se in prędicationem misit* " ; Con che si viene evidentemente a provare, che almeno i Parrochi succedono nel Ministero, e nell' autorità dei 72. Discepoli (1). Ma i 72. Discepoli non furono essi *Giudici*, e Dot-

(1) V. *Institution Divin des Cures* P. II. C. V. a III. dist. I. p. 462. seq.

Dottori della Fede insieme cogli Apostoli (1)? Un' Autore delle *Rasiniane* poteva forse ignorare, che anche ai Preti della Chiesa diresse Paolo quelle parole: *attendite vobis & universo Gregi , in quo vos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei* (2) ; parole che sono tanto proprie per dichiarare *un Giudice , e un Dottor della Fede* , come difatti così le interpetrano Origene, S. Girolamo, Teodoreto , S. Isidoro di Siviglia, Beda , e tanti altri (3)?

E un *Parroco Cattolico* poteva non sapere , che perfino nei Concilj Apostolici sono entrati dei Pastori di second' Ordine a farla da *Giudici , e Dottori della Fede ?* Nel Concilio Gerosolimitano tenutosi sotto la presidenza di S. Jacopo Apostolo (4) non giudicarono forse i Preti di quella Chiesa , o piuttosto non confermarono il giudizio da essi stessi recato insieme cogli Apostoli nel Concilio plenario, che tenuto si era nella Città medesima sulle Cerimonie legali (5) ? *Colla comune dei sacri Espositori* lo confessa pure anche Benedetto XIV. mentre dimostra , che quel Concilio fu come la forma dei Sinodi Diocesani : *Paulus* , riporterò le stesse parole del Sommo Pontefice, *Hierosolymam „ profectus est , cumque illuc pervenisset Jacobum audi- „ vit , apud quem statim omnes collecti sunt seniores . „ Hi vero postquam audierunt . . . . Paulum admonue- „ runt . . . . Gesta hęc sunt inter Jacobum tantum , & „ Paulum , sed coram universo cętu Seniorum , hoc est „* Presbyterorum *Ecclesię Hierosolymitanę , sicut teste Cor- „ nelio a Lapide habet Grecus textus : atqui hi* Presbi- „ teri *iidem erant , qui interfuerant celebri Concilio „ Apostolorum , in quo actum fuit de Legalibus* (Act. „ XV.) , *quod ipsimet asseruerunt :* de his autem , qui „ crediderunt ex gentibus nos scripsimus judicantes ut „ &c., *ut narratur eodem* Cap. XXI. v. 25. . . . . *qua pro-*

(1) *Si confronti il C. X. di S. Matt. col. C. X. di S. Luc.*
(2) *Act. XX.* 28.
(3) *V. Institution cit. P. I.*
(4) *Act. XXI.*
(5) *Act. XV.*

„ *propter ejusmodi Seniorum conventum cum proprio*
„ *Episcopo Jacobo fuisse veram, & proprie dictam Sy-*
„ *nodum Diœcesanam ad exemplum ceterarum primum*
„ *habitam affirmavit Turrecremata &c.* (1). Veggasi l' Opera Francese *Les Petres juges dans les Conciles*. Tom. I. Chap. IV. art. 1. 2. 3.

Ora sarà inutile il rammentar qui l' infinito numero dei Concilj non solo particolari, ma anco generali, ai quali si trovano avere assistito i Pastori del secondo Ordine in qualità di *Giudici*, *e di Dottori della Fede*. Testimonj ne sarebbero per riguardo ai Particolari i molti Concilj, che non dovrebbero esser ignoti a un' Autore delle *Esercitazioni Ciprianiche*, tenutisi sotto la presidenza di S. Cipriano. Questo Santo trovandosi assente dalla sua Chiesa scriveva pure ai suoi „ Preti: *Fratres Carissimi* ... *cum pace nobis omni-*
„ *bus a Deo prius data ad Ecclesiam regredi cœperi-*
„ *mus examinabuntur singula præsentibus* (non solo)
„ *& judicantibus vobis* (2)? E altra volta lontani trovandosi dalla stessa Chiesa parecchi del Clero si scusò pure con dire: „ *non potui me solum judicem dare*,
„ *cum multi adhuc de Clero absentes essent* (3)? Quindi ragguagliando Papa Cornelio di un suo Concilio „ *Placuit*
„ così parlava, *contrahi Presbiterium: adfuerunt etiam*
„ *Episcopi quinque, ut firmato Concilio* .... *quid obser-*
„ *vari debeat consensu omnium firmaretur* (4). E nella Lettera a Quinto, in cui fa menzione della definizione fattasi in un' altro suo Concilio sul Battesimo degli eretici: „ *Quid nuper*, diceva, *in Concilio plu-*
„ *rimi Episcopi cum Compresbyteris qui aderant in com-*
„ *mune sensimus, ut scires, ejusdem Epistolę exem-*
„ *plar tibi misi* (5) ". E per tacer di molti altri potrei pure recare l' esempio de' Concilj anche di Roma, ne' quali quando non credevano i Papi di poter tutto decidere *plenitudine potestatis* era il Clero Romano che giudicava in ogni affare interessante la fede, e la di-

(1) *De Synod. Diœc. L.* 1. *C.* 1. *n.* 4. *e* 5.
(2) *S. Cypr. Epist.* 17. (3) *Ibid. Epist.* 28.
(4) *S. Cipr. Epist.* 46. (5) *Id. ad Quint. Ep.* 71.

disciplina della Chiesa. Un Concilio tenuto sotto Papa Vittore sulla celebrazione della Pasqua (1); quelli celebrati sotto Papa Cornelio tanto contro Novato (2), quanto ad occasione di certo scisma, per cui diede poscia ragguaglio del suo Sinodo il Pontefice a S. Cipriano (3), ed altri ne fanno la più ampia fede. Si riscontri l' opera: *Le droit des Pretres dans le Synode, ou Concile Diocesane*.

Riguardo poi ai Generali Concilj, in quanti di questi non si troverebbero de' Preti, i quali l' hanno fatta da *Giudici, e da Dottori della fede* unitamente ai Vescovi? Potrei farne valere per tutti il più grande fra' Generali Concilj, il primo Niceno. In questo narra Sozomeno „ *erant Episcopi* 320. *circiter; presbyterorum vero, & Diaconorum, ingens, ut verisimile est*, „ *fuit multitudo* (4). Due autentici fatti dimostrano poi anco, che tali preti soscrissero insieme co' Vescovi in questo Concilio. Perocchè in un Concilio d'Aquileja del 381. si trova, che S Ambrogio riprende un certo Prete, perchè „ *postquam subscripserit in Tractatu Niceni Concilii* fosse poscia passato alle parti degli Arriani: anzi chiedendo il Santo Arcivescovo al detto Prete se aveva o nò soscritto, risponde per questo Attalo S. Sabino Vescovo di Piacenza, e dice; *testes sumus nos Attalum subscipsisse in Concilio Niceno* (5). Da altra parte essendo stato pregato S. Basilio da certo Vescovo ad indicargli il successore che si dovea scerre; „ *Circumspiciens*, risponde il Santo Vescovo di Cesarea, „ *in Presbiterii urbis consessu elegi .... alumnum B.* „ *Hermogenem, qui magnam illam, atque insuperabilem* „ *fidem scripsit in magna Synodo* (Nicena) , *presby-* „ *terum Ecclesię a multis jam annis* (6). „ Se questi Preti soscrissero co' Vescovi nel gran Concilio Niceno, non si dovrà dire che la facessero da Giudici della fede? Chi volesse vedere di simili soscrizioni in tutta la serie

(1) *Labb. Tom. I. col.* 591.
(2) *Euseb. L. VI. c.* 43. (3) *Labb. Tom. I. col.* 583.
(4) *Sozom. Lib. I. c.* 17. (5) *Labb. Tom. II. col.* 987.
(6) *S. Basil. Epist.* 81. *ad Innoc. Episc.*

ferie de' Concilj Ecumenici consulti la citata operetta in tre vol. *Les Pretres juges dans les Conciles avec les Eveques*.

Mi fermerò molto meno in riportare quì le luminose testimonianze de' Padri che concordemente danno quest' onore *di dottori e di giudici della fede* anche ai semplici Preti. Sono questi al dire di S. Ignazio M. „ *Consiliarii*, *&* *confessores Episcopi ad formam Synedrii* „ *Apostolorum* (1), e chiamansi spesso da S. Cipriano *con-* „ *sedenti e presidenti* col Vescovo nel Concilio. S. Dio- „ nisio li vuole *divinorum interpretes judiciorum* (2): „ *Nam & presbiteri*, soggiunge S. Gio. Grisostomo, „ *potestatem docendi*, *&* *regendi Ecclesiam suscepere*, „ *&* *quę de Episcopis dixit Apostolus ad Tit*, *ea etiam* „ *presbiteris congruunt* „ . Troppo sono noti i sentimenti di S. Girolamo, come di quello, che denomina il ceto de' Preti *il senato della Chiesa*, *e i Giudici della casa d' Israele*. Altri poscia fra' Padri applicano ai Preti medesimi le parole di Cristo: *Pasce oves meas*; altri loro dirigono quelle altre parole: *Accipite Spiritum Sanctum &c.*, altri vogliono ai medesimi dirette quell' altre: *euntes docete omnes gentes &c.* Il Tridentino medesimo dichiara i Sacerdoti „ *relictos a Christo* .... „ *sui vicarios tanquam Presides*, *&* *judices* (3), e il Ca- „ techismo Romano confessa che sono i medesimi „ *tan-* „ *quam Dei interpretes*, *&* *internuntii*, *qui ejus nomine di-* „ *vinam legem*, *&* *vitę precepta homines edocent*, *&* „ *ipsius Dei personam in terris gerant* ..... *eadem qua* „ *illi* (Apostoli & discipuli) *prediti potestate* (4). „ In somma non si finirebbe più se tutti si volessero anche di volo accennare li puntualissimi monumenti ecclesiastici, che a chiare note dimostrano essere i sacerdoti ; ed io dirò soltanto i *Parrochi*: si contenterà il continuatore? ; *veri dottori*, *e giudici della fede*. Scorrasi l' altra operetta *Les Pretres juges de la Foi*.

Eppu-

(1) *S. Ign. m. ad Trall.*
(2) *S. Dion. ep.* 18. *ad Demoph.*
(3) *Conc. Trid. Sess. XIV. c.* 5.
(4) *Catech. Concil. Trid. de sacr. ord. n.* 2., *e* 3.

Eppure a fronte di prove, e di autorità sì antiche, e sì gravi s' avrà a sentire un sedicente Parroco trattare questa dottrina da *novità*, e chiamarla un *domma di quattro mesi, una stravaganza grottesca?* S' avrà a vedere di più insultare costui al sapere, e all' umiltà di un gran Vescovo, che si gloria di riconoscere ne' suoi cooperatori un tale diritto come proveniente in essi per divina istituzione, e tacciare perciò o d' *ignoranza*, o *di frode*, o *d' imprudenza* un sì rispettabil Prelato? Forsechè sia stato il primo Monsignor de Ricci a confessare, e a venerare questa verità? Lo fa supporre il Parroco continuatore mentre dice, che Monsignore *stabilisce i Curati dottori, e giudici della fede:* ma non capisce costui che tali sono stati *riconosciuti* i sacerdoti stessi fin dai tempi Apostolici, e per conseguenza che da Dio medesimo sono eglino stati *stabiliti* in questa autorità? Ignora in oltre, o finge di non sapere quanto in difesa di un tale diritto abbiansi di proposito travagliato un Gibert, un Isacco Habert, un Abate de la Chambre, un Beveregio, un Guadagnini, un Cornaro, e sopra tutti il dotto Avvocato Franzese M. Maultrot nelle opere sopraccitate? Con tre carte di scritto in 8., e con alcune moderne autorità indigeste, senz' ordine, e senza metodo al suo solito collocate, presume il meschino di gettare a terra tante, e sì luminose apologìe de' Pastori di second' Ordine, delle quali anzi non se ne dà nemmen per inteso. Non sa però che a tutti i cavilli, e li obietti è già stato vittoriosamente risposto? Anzi non sà che con una trita, e assai ovvia distinzione tutte quasi si sciolgono le opposte autorità? Basta, che si distingua il giudice della fede primario, e in qualche senso assoluto dal giudice secondario, e dipendente, e tutta si vedrà disciolta la macchina da costui preparata. Spieghi esso gli obiettati testi in questo senso, che non si debbon credere i Parrochi giudici da se soli, superiori ai Vescovi, e da questi indipendenti; e scorgerà tosto andare in fumo i suoi perpetui equivoci: bensì gli resterà da condannare la temerità della sua propria condotta, con cui ha preteso d' alzarsi solo, supremo, assoluto giudice della fede, e della persona di un Pastore primario dell' ovile di Gesù Cristo.

Così

Così difatti, per darne un' esempio con qualche autorità più notabile dall' avversario stesso recata, s' interpetra, e si concilia l' autorità del Pontefice S. Celestino (1); il quale se vuole che i Vescovi impongano silenzio ai Preti temerarj, ciò altrimenti non dice, che nel solo caso, in cui i Preti presumano di parlare sopra dei Vescovi, e di far questi tacere. Perocchè soggiunge ivi il medesimo: „ *Quid illic spei est ubi magistris* (*primariis* cioè), *hi loquuntur* „ ? Se dichiara ai Preti „ *quod sibi discere magis, ac magis competat quam* „ *docere* „ parla pure di coloro *qui male docent*: E chi male insegna, come fa il nostro *Parroco di Campagna*, ha certamente bisogno di andare a scuola? Così intender si debbe anche la dichiarazione dei Parrochi di Parigi approvata dall' Assemblea dei Vescovi del 1655. giacchè nell' affare medesimo, di cui ivi trattavasi della condanna dei rilassati Casisti giudicarono poscia anche i Parrochi nel Sinodo Diocesano di Sens.

Rapporto poi all' atto di appello del 1719. parimente objettato dal Continuatore, che si dice in esso se non che ai Vescovi *specialmente* (specialement) è stato affidato il potere di decidere nelle materie di Fede, e che questo diritto non può passare ai semplici Preti *au prejudice meme des Eveques*? Ma fin qui non conveniamo anche noi? *superfluos mittite foras* (esclama quindi il Continuatore con alcuni Vescovi del Concilio *Efesino*; doveva però dire di *Calcedonia* un valente Critico del Fleury:) *Synodus Episcoporum est non Clericorum*. Veramente questa è autorità che strozza! Ella è di quei Vescovi Egiziani che prevaricato avendo nel latrocinio Efesino non avrebbero voluto, che nemmeno in qualità di *testimonj* si fossero dal Concilio ascoltati quei Preti, che potevano deporre contro di essi loro: ella è l' autorità di coloro che chiedevano, perchè venisse abbruciato il S. Vescovo Eusebio, che ammetteva in Cristo con tutti i Cattolici una doppia natura. Il fatto stà però, che i detti Vescovi come non furono sentiti in questa crude-

(1) *S. Celest. Epist. ad Episcop. Gallie.*

dele richiesta, così non furono esauditi neppure in quella irregolare domanda. Il nostro Autore è veramente degno di unir la sua voce, e far causa comune con quei tumultarj.

Basterà questo piccol saggio per formarsi una giusta idea dell' *Appendice*, *e della Continuazione all' Appendice del Parroco Cattolico*, e per essere premuniti non solamente contro di queste aggiunte, ma anche contro le stesse *Annotazioni Pacifiche*.

IV.

Qui non soggiungo al Leggitore, che alcune avvertenze respettive alla presente mia opera. Dirà forse taluno, che sia questo un fiore fuor di stagione, e però inutile una nuova Apologia di Monsignor Ricci contro la satira del *Parroco Cattolico*: sì perchè abbastanza si è saputo da se stesso difendere il Prelato nelle sue trionfanti *Lettere Pastorali*, sì perchè anche più del bisogno si è già da valorosi avvocati patrocinata cotesta causa. Tutto in fatti va bene. Un meschino Chericuccio di Chiesa, qual' io mi sono, potrà forse avere il coraggio di misurarsi con penne così felici, e con Letterati sì grandi e dentro, e fuori d' Italia? Con tuttociò io non ho creduto di dover sospendere il mio lavoro. Io mi era da una parte già impegnato al lavoro: dall' altra avendo scorto, che il metodo da me tenuto è diverso certamente da quello, che si è seguito dagli altri, e avendo poi diretta specialmente questa parte dell' opera non tanto alla difesa del Vescovo Pistojese, quanto al sostegno (oso dirlo) dei diritti di tutto l' Episcopato, alla comune istruzione dei semplici, e molto più all' utilità dell' Ecclesiastica gioventù, mi sono potuto persuadere che non sarà per essere inutile giammai, nè giammai fuor di stagione la mia fatica, e che il pubblico non isdegnerà forse di accoglierla piacevolmente.

La dilazione di queste stampe si deve attribuire non dall' aver io assai tardi messo mano all' opera, come già avvertii; quanto ad altre combinazioni, che non è mestieri di qui esporre. Bisogna ben compatire

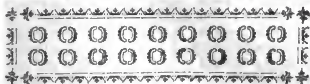
un

un povero Cherico, il quale non ha l' abilità del *Paroco Cattolico* di formare in pochi giorni dei volumi, destinati all' obbrobrio, e al pasto delle tarme.

Un nuovo saggio di sua lestezza in vomitare delle ingiurie, e delle villanie lo ha dato questo stesso *Parroco* col suo secondo libello intitolato: *Annotazioni Pacifiche confermate dalla Pastorale di Monsignor Vescovo di Pistoja, e Prato &c.*, che è appunto una seconda Pastorale di questo Prelato pubblicata sotto il dì 18. Maggio *in occasione* delle dette prime *Annotazioni*. Ma la sua fretta lo ha troppo questa volta tradito, e gli ha fatto un assai brutto giuoco l' imprudente cacoete di scrivere, che lo signoreggia. Io non vò rammentare nè il disprezgio degli stessi di lui partigiani per quel suo scritto, nè il vergognoso bando dalla Patria, nè la storia del Pontificio Biglietto inopportunamente ostentato, che hanno fatto riconcentrare in un' atomo questo pover uomo invanito, e gonfio soltanto di vento. A buon conto in segno di suo pentimento ha già protestato di non volere peccare mai più, di non volere più scrivere. Il Sig. lo conservi in questo santo proposito, che solo forse potrà giovargli. Ed ora ne ha più che mai bisogno specialmente dopo, che per Real Beneplacito è pure escito il tanto bramato Sinono Pistojese unitamente agli Atti della celebre Assemblea Fiorentina del Maggio 1787. Lo solleticherà forse il semi-giuramento che ha fatto sulle *Lettere autentiche, che si conservano in Roma di svelar proprio a suo tempo il mistero d' iniquità se si fosse giunti al coraggio di dar fuori gli Atti* del Sinodo di Pistoja. (Annotaz. Pacif n. 8.) Che però? Faccia come stima meglio. Ma affè che se questo scrupolo lo vince vi vuol' aver poco gusto, e poco onore vuol fare alla stessa Curia Romana!

Intanto però che lo sventurato Scrittore pensa a risolversi, a voi mi rivolgo di nuovo, sapientissimi Vescovi, e Parrochi della Chiesa Cattolica, e delle Chiese Italiane in specie. Accogliete di buon grado anche questa seconda Parte delle mie *Emende*, che si pregiano se non altro d' esser *sincere*. A' vostri piedi umilmente prostrato io non alzo il capo, che per gloriar-

siarmi d' aver difeso la rettitudine, e l' innocenza di un degno vostro Confratello, o Vescovi, di un amoroso vostro Coadjutore, e Protettore, o Parrochi: d' aver patrocinato la causa di tutti voi; e d' aver sostenuto nel tempo stesso i diritti, che a voi tutti debbono stare sì a cuore de' vostri Principi. Al venerabile cospetto vostro io più non muovo le timide labbra, che per pregare dalla viltà del mio nulla il supremo Pastore delle anime, il Re de' Regi per l' esaltazione della vostra dignità, per la conservazione delle Sovrane Potestà della terra, e che per implorare da ultimo sopra di me la vostra Apostolica benedizione.



EMENDE SINCERE

ALLE ANNOTAZIONI PACIFICHE

DI UN PAROCO CATTOLICO

A MONSIGNOR VESCOVO

DI PISTOJA E PRATO

SOPRA LA SUA PASTORALE DE' 5. OTTOBRE 1787.

PARTE SECONDA

In risposta alla Sezione Seconda delle Annotazioni, nella quale scorronsi in particolare le Riforme da Monsignore introdotte .

L I.

INsegnano le Leggi, come lo contesta la pratica di tutti i Tribunali più saggj, e la volgare sperienza stessa il conferma, che certe accuse vaghe, generali, indefinite, non hanno, non possono,

 nè

nè debbono avere vigore alcuno per prevenire malamente contro qualsisia persona un'animo ragionevole, onesto, e cristiano. Conviene discendere precisatamente al fatto particolare, provare il fallo, mostrare il delitto per potere dar corpo all' accusa, renderla degna di fede, e perchè gli Uomini si determinino a condannare nel reato l' autore di lui. Un principio così chiaro, e lampante, così certo, e sicuro è quello, che a nostri dì trascurasi non solo dall' imperita moltitudine, e da un partito fanatico, ma che poco ancora seguir si vede da qualche Presidente di Isdraele. Si grida tutto giorno al Giansenista, all' eretico: si procede ancora con autorità con le più degne, e qualificate persone sulla presunzione di un' errore non mai dimostrato, e dichiarato. E se si cerca qual' è l' errore, quale l' eresìa che professano, e insegnano tali persone, niuno piú risponde, se non risponda per mezzo di Uomini maligni, ed ambiziosi la finzione, l' inganno, la calunnia, la maldicenza.

Buon pel nostro Annotatore Pacifico, che ha inteso finalmente questa bella lezione! Preveduto ha ben esso, che non era possibile di potere con una declamazione incerta, generica, indeterminata, quale è stata quella della *Sezione Prima* del suo libello, sorprendere un Pubblico, ed indisporlo contro *un Pastore* primario *del Gregge di Cristo*. Quindi ha preso il consiglio di discendere al particolare delle Riforme, e degli ecclesiastici *Regolamenti* dal nostro Monsignore introdotti nella sua Diocesi, perchè mettendoli tutti ad uno ad uno in discredito, e in abominio, sollevar si potesse il mondo tutto contro il degno Prelato. Meschino! Io conosco per-

so·

ſone, che mentre hannoſi il credito di eſſer dotte il nome certamente non hanno di difenſori del Veſcovo, le quali in ordine ai fatti eſpoſti nelle Annotazioni del noſtro Ariſtarco non han ſaputo che opporre, mancando loro le opportune notizie; quanto ai punti di diritto però hanno ben compatito, e deriſo gli inutili frenetici sforzi del noſtro Ser-Ceccoſuda. Il perchè ſiccome pentir non mi poſſo di eſſermi forſe più del dovere, e contro le ſteſſe mie determinazioni dilungato nell' *Emenda* dell' antecedente *Sezione*, che più al fatto attenevaſi, che al diritto: così ben conoſco che in queſt' altra più ſul diritto aggiranteſi, che ſopra il fatto, meſtier ſarìa d' eſſer breve anzi che nò, per ſervire ai dotti non meno, che ai poco veggenti in coſe a giorni noſtri vittorioſamente diſcuſſe in tante opere dei moderni Scrittori. Perchè tuttavìa la brevità non nuoca alla cauſa che ſoſtengo della verità, giudico di appigliarmi a quella ſaggia moderazione, che conquider ſi poſſano i cavilli tutti dell' avverſario ſenza rieſcire ſtucchevole a qualunque ſorta di leggitori. Quel moltiſſimo che dire di più ſi potrebbe laſcieraſſi a migliore occaſione. Torniamo adunque al propoſito noſtro.

RIVERITISSIMO SIGNOR CURATO.

Emenda al num. 13. delle Annotazioni Pacifiche.

PAre certamente, che nelle Feſte del S. Natale vi ſiate illuminato alcun poco, e preſo abbiate il conſiglio di venire a più plauſibili condizioni. Voi ſteſſo che volevate dapprima che ſi

giustificasse il Vescovo quasi in un sol fiato *sul tutto insieme sul complesso della sua condotta nell' Episcopato*, ora avendo conosciuto che *il tutto* è composto *di parti*, cominciate a dichiararvi sodisfatto se *anche a parte a parte mostrate vi venissero giuste* (cioè o utili, o salutari), *e necessarie tutte le mutazioni fatte da Lui*, se vi fosse *provato essere queste tutte di competenza* sua; di non avere esso *difettato punto nel modo, nei mezzi, nel tempo* (questo rigore però sà ancora dell' uomo vecchio): Poichè *in tal caso* voi ci assicurate, che avrebbesi *onoratamente esaurita* la sua *Difesa*, *e chiusa la bocca per sempre* ai suoi *Contradittori*. Sia ringraziato il Cielo, che l' avete pure una volta capita!

Siccome per altro non potevate ragionevolmente pretendere dalla Pastorale ai Pratesi questa universale giustificazione, in cui erasi Monsignor dichiarato (ivi pag. 87.) „ Non è mio „ pensiero di entrare in un minuto dettaglio di „ ciò che io credetti un dovere indispensabile „ del mio Ministero „ (onde a torto vi lamentate, che in essa non siasi il Prelato stesso difeso su *tutto*, come falsamente volete che ivi siasi trattenuto *sul meno*): così vi compiacerete di ricevere da me questa stessa universale giustificazione, a cui mi dispongo per appagarvi primieramente *sul meglio* che *mostrando di volere gabbare il pubblico* (Annot. pag. 56.) ha omesso Monsignor di Pistoja nella detta sua Pastorale; e per sincerarvi in appresso sul restante, da cui pretendete (ivi pag. 61.), che riescito allo stesso non sia di *tirarsi fuori* colla Pastorale medesima; e ciò, Signor Curato, *per camminare sempre con voi*, e per *non abbandonar di un sol passo la vostra scorta*. LII.

LII.

IL primo delitto, di cui accusate Monsignor di Pistoja è quello di riconoscersi esso *di avere la facoltà di dispensare dagli impedimenti dirimenti il Matrimonio*, e di essersi anche *fatto lecito di ridurre alla pratica questa opinione*: senza essersi poi dato premura alcuna di discolparsene nella sua Pastorale ai Pratesi. Io quì non starò a badare ai termini insultanti, di cui tuttora seguitate a far pompa, Sig. Curato: mi contenterò di analizzare gli argomenti, con cui vi studiate di dar peso all' accusa, e per esser breve ridurrò il tutto al sillogismo seguente. " Gl' *impedimenti dirimenti* il Matrimonio (voi dite) *sono stati apposti per autorità de' Generali Concilj, e de' Romani Pontefici*: Ma nessun Vescovo „ può dispensare dalle Leggi de' Concilj, e dei „ Papi a meno che non abbia, anche a detta „ de' più liberi, e singolari Apologisti delle facoltà Vescovili, o *una consuetudine immemorabile, o un' Indulto Apostolico* in suo favore: Dunque „ il Vescovo di Pistoja, che non ha nè l' uno, „ nè l' altro, non potrà in conto alcuno dispensare da tali impedimenti, e dispensando commetterà il più esecrando *attentato* ". Forse ho dato del risalto al vostro raziocinio. Ma pazienza. Proviamoci a combatterlo se sia possibile.

Non vi lamentate, Signor Curato, se *in rigore* parlando comincio a darvi un *nego majorem*: Poichè ve ne rendo tosto la ragione. Leggo attentamente la Storia Teologico-Critica di tutti e singoli li quattordici impedimenti dirimenti il Matrimonio, che si ammettono fra noi, e trovo che quasi tutti hanno avuto origine da una qual-

che

che Legge Imperiale. Per non accennarli tutti ad uno ad uno, che troppo lungo sarebbe, io non richiamerò per un saggio che la Lettera 66. di S. Ambrogio scritta a Paterno, nella quale parlando il Santo dell' impedimento di consanguità tra cugino e cugina, riportasi primieramente alla Legge divina, (Legge per altro che a confessione dello stesso Editore Benedettino delle Opere di questo S. Arcivescovo non si sà quale, e dove sia), quindi richiama la recente Costituzione dell' Imperatore Teodosio il grande, *tan-„ tum pudori tribuentis, & continentiae*, come scri-„ ve Aurelio Vittore Epist. hist.: *Si divina te „ praterbunt*, ecco le parole di S. Ambrogio, „ *saltem Imperatorum præcepta haud quaquam pre-„ terire te debuerunt* ". Veggasi il Gottofredo Comment. ad Cod. Theodos.. *Si nup. ex Rescript. petant*. Difatti come ricavasi da S. Agostino prima di Teodosio non erano tali nozze interdette, „ *Quia id nec divina lex, & nondum prohibuerat „ lex humana* ". De Civ. Dei lib. XV. cap. 16.

Se fossevi inoltre impedimento, che meno d'ogni altro avrebbesi dovuto porre dalla secolar Potestà, sarebbe certamente, come ognuno vede quello di *spiritual cognazione*. Eppure questo stesso lo ritrovo posto dall' Imperator Giustiniano. " *Ea „ persona*, eccone la Legge, *omnino ad nuptias „ venit probibenda, quam aliquis sive alumna sit, „ sive non, a sacrosancto suscepit baptismate* ". L. 26. C. *de Nuptiis*. Ma senza più, scorrete, Sig. Curato, l' Opera insigne di Giovanni Launojo *de Regia in Matrimonium Potestate*, che vi sodisfarà pienamente in questo articolo. Ivi troverete bene le Leggi de' Gioviani, delli Onorj, de' Teodosii, de' Giustiniani, de' Re Ostrogoti,

Lom-

Lombardi , Goti , e Visigoti , de' Re Francesi , degl' Imperatori Germanici , che hanno o stabiliti , o tolti degli Impedimenti matrimoniali : de' *Generali Concilj* che ne abbiano introdotti de' nuovi credo che vi sarà difficile di rinvenirne.

Se però mi diceste , che il Concilio Lateranense I. tenuto sotto Calisto II. abbia messo l' impedimento dell' *Ordine* , io vi risponderei che molto prima dalle Leggi Civili erano stati dichiarati nulli i Matrimonj de' Cherici costituiti negli Ordini maggiori . Consultatene la Legge Imperiale emanata sotto il Consolato di Lampadio , e di Oreste *L. Sacris Canonibus* 44. C. de Episc. & Cler. in cui dichiaransi *Illegittimi* affatto , *e nefarii* i Figli nati dalle nozze de' Preti , Diaconi, Suddiaconi „ *ne legitimos quidem* , *ac proprios esse* „ *eos* , *qui ex hujusmodi inordinata constupratione* „ *nascuntur* , *aut nati sunt* , *sed eam* , *quę ex* „ *talibus seminibus oritur participari turpitudi-* „ *nem* ; *tales enim eos disponimus quales quos le-* „ *ges ex incestis* , *aut nefariis natos nuptiis defi-* „ *niunt &c.* „ . La Legge parla da se : poichè , se lo stupro , l' incesto , le nozze nefande non sono veri matrimonj , dunque secondo questa Legge tali non doveano essere neppure i connubj de' Preti &c. , e per conseguenza l' impedimento dell' Ordine è molto anteriore al detto Concilio , e fissato ritrovasi dalle Leggi Civili . Se mi soggiugneste che il Tridentino ha posti li due impedimenti del *Ratto* cioè e *del Clandestino*, io vi citerei riguardo al primo la terribile Legge di Giustiniano L. un. C. *de Raptu Virgin*. nel corpo della quale si prescrive " . *Ne sit facultas raptæ Virgini* , *vel Viduę* , *vel cuilibet Mulieri raptorem suum sibi Maritum exposcere* . . . . *quo-*

niam

„ *niam nullo modo , nulloque tempore datur a no-*
„ *stra serenitate licentia eis consentire , qui hosti-*
„ *li more in nostra Repub. Matrimonia student sibi*
„ *conjungere* “. Vedetene la conferma nella Novel. 150. . E per riguardo al secondo vi potrei mandare alla Novel. 89. di Leone il saggio , in cui questo Imperatore dichiara, che non vi sarà Matrimonio senza la benedizione della Chiesa , che è quanto dire senza la presenza del Parroco.
„ *Sacrę benedictionis testimonio*, ecco le parole del-
„ la cit. novella, *matrimonia confirmari jubemus*,
„ *adeo ut si qui citra hunc Matrimonium ineant* ,
„ *id ne ab initio quidem ita dici , neque illos in*
„ *vitę illa consuetudine matrimonii jure potiri ve-*
„ *limus* “. Saprete poi anco meglio di me , Sig. Curato , che in Francia , dove non è stato accettato il Tridentino , quest' ultimo impedimento non per altro sussiste , che per le Leggi Reali , e per le conformi Sanzioni de' Sinodi Provinciali , come rilevasi dall' Editto celebre di Blois art. XL . Veggasi il P. Juvenin *de Sacram.* Differt. X. q. V. c. 4.

LIII.

SO per altro, che alcuni celebri Teologi e Canonisti pretendono , che i Vescovi ne abbiano apposti parecchi fino dai primi secoli ne' Sinodi Provinciali , fra i quali è degno di esser mentovato il Pereira nel suo celebre Opuscolo *Dell' autorità dei Vescovi circa le dispense ne' pubblici impedimenti di Matrimonio* II. princip . Ma io amo meglio con altri egualmente abili Canonisti , e Teologi d' interpretare sì fatti Canoni per Leggi semplicemente *proibitive*, ed importan-

ti

ti Sanzione di penitenza canonica, piuttosto che per Leggi distruttive del naturale, e civile contratto. Io trovo in fatti, che per rapporto al *vincolo* matrimoniale i Vescovi di quei tempi hanno piuttosto invocato l'autorità degli Imperatori, e dei Re, come fecero nel Concilio Milevitano II., a cui intervenne S. Agostino, nel Moguntino dell' anno 819. ed in altri: Sebbene ciò ancora concesso non si verificherebbe giammai l' asserzione vostra, che tali impedimenti siano stati posti dai *Generali Concilj*. Quel tutto adunque, che posso al proposito concedere si è, che dal tempo che i Principi hanno almeno *tacitamente* accordato alla Chiesa il potere di far Leggi sugli impedimenti matrimoniali, i Generali Concilj, e più spesso i Provinciali hanno modificati, ampliati, o ristretti, e colla loro approvazione convalidati questi impedimenti medesimi, e voglio anche accordarvi, che in qualche Sinodo particolare siasene introdotto qualcuno inusitato, e nuovo rispetto a quella tale Provincia; e ciò per quella facoltà, che il Tridentino Sess. 24. Can. 4. riconosce nella Chiesa. Ma che i *Generali Concilj* siano poi stati quelli, che abbiano di propria loro autorità introdotti ed *apposti di nuovo* tali impedimenti, come pare ci vogliate voi far credere non solo di alcuni, ma di tutti, questo è un fatto, Signor Curato, dico *un fatto*, che io non vi potrò giammai ammettere per vero.

Ma sarà forse più vero che questi stessi siano stati *apposti per autorità dei Romani Pontefici*? Voi lo dite: ma come potrete provarlo mai? Fateci un poco vedere quali siano gl' impedimenti posti di nuovo dai Papi: insegnateci un poco da

da quali Papi, quando, come, dove, in qual Canone, con qual Decretale: quando non mi voleste accennare l' impedimento posto da Gregorio III. giusta il Sirmondo, con cui per l' impotenza della moglie infermiccia viene messo il marito in stato di pigliarsene un' altra. Caus. 32. q. 7. can. 18.. *Il dì del Giudizio verrà innanzi che siate a capo di questa prova* (Annot. pag. 56.). Lo vedete adunque, se io ebbi tutta la ragione di negarvi la maggiore? Come mai però vi siete voi indotto, Signor Curato, a piantare come fosse un' assioma un fatto così evidentemente falso? Ah! lo sò bene. Perchè non volete riconoscere ne' Principi Secolari l' autorità loro originaria, e natìa sopra il Contratto Matrimoniale, e per conseguenza sopra gli impedimenti, i quali non si riportano che al puro, e nudo, naturale, e civile contratto. Ma fino a quando si avrà ad inculcarvi una verità ridotta a' nostri tempi al punto di mattematica dimostrazione dai Launoj, dai Boileau, dal dotto autore Domenicano: *dell' umana Legislazione sulle nozze de' Cittadini Cattolici*, dal nostro Sig. Tamburini, dal Nesti, e da tanti altri insigni Canonisti, e Teologi Francesi, e Tedeschi, contro dei quali sono pure inutili gli sforzi del vostro P. Biagio? Una verità conosciuta persino da Scolastici, come da un S. Tommaso lib. contr. Gent. c. 78., da un Pietro Soto lect. 4. de Matrim., dal Domenic. Catterino nel suo Opuscolo stampato in Rema con privilegio di Papa Giulio III., dallo stesso Sanchez de *Matrim.* lib. VII. disp. 3. da Pietro Collet Tom. XV. art. 8. §. 2., e da altri moltissimi? Una verità messa in pratica anche oggidì dai Re Cri-
stia-

stianissimi, ved. *Memoires chronolog.*, *& dogmat.* per l' anno 1635. Tom. II. Hericourt *Le Lois Eccles. de France* part. III. pag. 65., Conferen. di Parigi Tom. III. lib. 4. Confer. 5. §. 1. ediz. 1715., dalla Sacra M. Ces. di Giuseppe II. come dalle molte Leggi emanate su di tale oggetto, segnatamente dalla celebre de' 16. Gennajo 1783. per la Lombardìa Austriaca? Almeno foste pratico delle Leggi, che ogni Mozzorecchio di Monte Citorio vi saprà indicare nei Digesti, nel Codice, nelle Novelle di Giustiniano! Mi direte bene, che questo non è studio *per un povero Paroco di Campagna*, ma io vi risponderò dunque, che l' uomo saggio in questi casi s' attiene ad un prudente silenzio. E questo poco basti riguardo alla maggiore del sillogismo.

LIV.

LA minore era del seguente tenore: „ I Vescovi, come aventi minore autorità de' Ge„ nerali Concilj, e dei Papi non possono dispen„ sare dagli impedimenti da questi stessi apposti „ senza una *consuetudine*, o senza *un' Indulto* „ *Apostolico* che abbiano in loro favore ". Questa veramente è la proposizione, che più interessa nel caso nostro: ma già vedete, Sig. Curato, che essendo fondata essa sul supposto dimostratovi falso, che i Generali Concilj, ed i Papi siano stati quelli che abbiano posti gli impedimenti, su di un rovinoso principio non può che reggersi malamente. E di vero se i Principi furono quelli, che posero gl' impedimenti suddetti, per dispensarne qual bisogno mai dovranno i Vescovi avere di *un' Indulto Apostolico*? Se i Prin-

ci-

cipi non hanno ancora perduto questo loro diritto, qualunque volta che permettessero, o ordinassero ai Vescovi de' loro Stati di dispensare, che necessità vi sarebbe mai per ciò fare di una *consuetudine immemorabile*? Volendosi ragionare alcun poco bisogna riconoscere questa autorità originaria in quella stessa persona, che ebbe tutto il diritto di porre l' impedimento, giusta la Regola: *Cujus est ligare, hujus est solvere*. Hanno dispensato infatti gli antichi Imperatori d' Oriente, e d' Occidente, i Re d' Italia, di Spagna, e di Francia fino ai nostri tempi, e basta aprire il Codice Teodosiano, ed il Giustinianeo, dare un' occhiata alle Leggi Longobarde, ai Capitolarj de' Rè Francesi per accertarsene. I nomi degli Onorj, de' quali è celebre la Costituzione, che leggesi nel detto Cod. Teodos. *: Si nup. ex rescrip. petant*, dei Teodorici, dei Recardi Rè de' Goti, dei Luigi XIII. e XIV. sono al nostro proposito abbastanza conosciuti.

Avendo poscia i Sovrani fatto parte alla Chiesa di questo loro diritto non hanno già nè voluto, nè potuto onninamente spogliarsene, come di quello che è essenziale, ed intrinseco alla Sovranità, a cui tutti assolutamente appartengono gli affari temporali, ed i civili Contratti. Siccome quando si dice che i Principi hanno accordato alla Chiesa questa autorità di dispensare, si dice *la Chiesa*, e non la Curia Romana, e per la Chiesa, giusta il dizionario de' nostri Paesi non s' intende già il solo Papa, ma tutti i Vescovi Cattolici con esso Lui. E per conseguenza bisogna riconoscere, che i Principi abbiano concessa una tal potestà ai respettivi Vescovi dei loro Stati.

La

La Chiesa fatta depositaria di una tal potestà ha ella forse giammai vietato ai Vescovi di farne uso ? Ha ella forse giammai al solo Papa riserbato , e in esso solo concentrata una tal facoltà ? Io trovo bene , che nei primi dieci secoli rarissime volte hanno accordato i Vescovi, come oggigiorno costumasi, ai particolari simili dispense , sì perchè più spesso dispensavano i Principi , sì perchè avevasi in quei tempi maggior premura di fare osservare le Leggi , che di sciogliere i popoli dalle medesime . Scorgo per altro nel tempo stesso, che i Vescovi ne' Concilj loro Provinciali temperar solevano il rigore della Legge formando dei Canoni di generali dispense , per mezzo de' quali hanno ben dimostrato l' esercizio , che avevano di una tale autorità . Tomasin. de nov. & ant. Discipl. lib. III. part. 2. c. 27. e 29. Pereira opera cit. III. princip.

Che poi non sia mai stata tolta ai Vescovi questa facoltà, e ai Papi soli è riserbata una verità nella quale concordano i più versati nelle Antichità Ecclesiastiche Canonisti , e Teologi . Il Van-Espen nella sua Dissertazione : *De dispensationibus* cap. 1. §. 7. così scrive . " *Quibus di-* ,, *spensandi auctoritas super impedimentis matrimonii* ,, *competat nec in Canonibus , imo nec in Decre-* ,, *talibus Gregorii IX. determinatur , neque legitur* ,, *decreto aliquo generali auctoritas hęc Episcopis* ,, *adempta , & Pontifici reservata* " : e il Gibert aggiunge che ,, *Factę reservationes Matri-* ,, *moniales in favorem Sedis Apostolicę nullę legun-* ,, *tur nec in corpore Juris , nec in Concilio Tri-* ,, *dentino* " . Corp. Jur. Can. Tom. 2. pag. 149. Reg. V. così altri molti . E se io non temessi di allungarmi di troppo farei bene nel caso di prova-

ro

re qualche cosa di favorevole ai Vescovi dal Can. XII., e dal Cap. V. *de Reform. Matr.* della Sessione XXIV. del Tridentino medesimo. A me basta per ora avvertire, che a buon conto i difensori della Papale dominazione si fanno l'objezione tratta dal cit. capo del Tridentino. Veggasi il Sanchez lib. VIII. *de dispens.* disput. VI. n. 9.

Che se mai vi cadesse in pensiero, ciò che per altro non credo, di volermi objettare le Riserve, che si trovano nel VI. delle Decretali, e nelle Clementine, io non temerei di rispondervi col grande Cancelliere di Parigi Giovanni Gersone, il quale nel suo Trattato = *De modis uniendi. & reformandi Ecclesiam in Concilio*, così ebbe a dire: " *Quis fecit libros sextum, &*
" *Clementinas? Arrogantiam, superbiam Juris*
" *Ordinariorum usurpationem, Imperatorum Roma-*
" *norum injuriosam detractionem, & eorum, alio-*
" *rumque potestatis periculosissimam suppressionem*
" *& alia multa in spiritualis, & secularis Reip'*
" *lesionem malitiose, & pertinaci ambitione fabri-*
" *cata in omnibus, & per omnia concludentes?* "
Gers. Tom. 2. pag. 167. Che cosa adunque giovar potrebbero le Papali Riserve in questi libri contenute? Lo dica Gersone medesimo: " *Sicut*
" *contra statuta Evangelica Christi non audet Papa*
" *se intromittere, ita nec valet potestatem colla-*
" *tam a Christo* (e l'argomento corre anche di-
" cendo *a Principe*) *aliis Episcopis sibi applicare*,
" *nec reservare* ". Ibid. pag. 183. Per onore adunque della S. Sede noi non nomineremo neppure queste Riserve, come se non esistessero punto.

Pur troppo gli stessi Vescovi in que' tempi nei quali l'ignoranza, la trascuratezza dei pro-

prj

prj doveri, l' ambizione, l' inosservanza de' Canoni, le contagiose merci dell' impostore Isidoro, la mancanza de' Sinodi Provinciali s' intrusero nella Chiesa, furono dissi gli stessi Vescovi quelli che per una mal' intesa condiscendenza si lasciarono spogliare a poco a poco di questa facoltà, di cui trovavansi già da parecchi secoli in possesso. „ *Eo quasi instinctu* , così il dotto P. Tommasino luog. citat. cap. 26. *afflatuque Christianæ pietatis Episcopi religiosius in dies , atque ambitiosius consulendum sibi existimabant Christi in terris Vicarium , Petrique successorem : atque ita ipsimet inopini, & imprudentes innovationis in disciplina sacra auctores erant* " . Molte volte ancora ricorrendo eglino a' Papi per consultarli piuttosto , che con idea di spogliarsi della loro autorità, si sono questi frattanto arrogato un diritto su di ciò , che da loro non esigeva , che la pena di un puro consiglio. " *Cum enim*, continua il celebre Bartelio ad Jus Can. lib. 1. c. „ 33. p. 37., *ob teneram conscientiam Episcopi seculo XII. desuper sæpius referrent ad Pontificem, non quod de sua potestate dubitarent , sed quod ejus inquirerent consilium . . . . Consuetudine sibi hæc impedimenta Pontifex reservavit* ": Ciò che l' insigne Giureconsulto Rebuffo parlando in generale di tal concessione attribuisce piuttosto all' ignoranza de' Vescovi medesimi . " *Ignari Episcopi* , „ così il detto nella sua *Prax. Benefic.* Tit. *de dispensat. ad plur. Benef.* n. 32. *nescientes quam pulcra Jus Canonicum eis tribuisset privilegia paullatim ex consuetudine, & stylo Curiæ Romanæ derogari illis passi sunt , & jus suum neglexerunt* " . Io trovo difatti, che assai tardi incominciato hanno i Papi ad accordare fuori della

lo

loro Diocesi di tali dispense; e si vuole che il primo a darne l'esempio sia stato Innocenzo III. che dispensò con Ottone IV. nel quarto grado di affinità. Non è stata adunque che l' ambizione, la frode, l' ignoranza, che ha tolto di mano ai Vescovi questa facoltà.

Siccome però gli stessi Canoni Ecclesiastici concedono ai Vescovi questa facoltà, nè la riserbano al Papa, entrerà dunque la Regola del Gius tritissima, stabilita anche dalla Glossa nelle Decretali di Gregorio IX. cap. *Nuper* 29. *de Sentent. excom.* sopra quelle parole d' Innocenzo III. „ *Quia tamen Conditor Canonis sibi specialiter non* „ *reservavit* " in questi termini: *est hic argu-* „ *mentum, Episcopos posse dispensare ubi speciali-* „ *ter dispensatio non est inhibita:* Regola che è „ seguita da tutti i Canonisti, e il Van-Espenio così la riferisce: " *quando dispensandi auctori-* „ *tas a Canone conceditur, neque exprimitur a* „ *quo dispensandum sit censetur Episcopo data di-* „ *spensandi facultas* ". Jur. Can. Univ. P. II. Tit. XIV. c. 1. n. 15.

LV.

Riassumiamo pertanto, Sig. Curato, e ristringiamo l' argomento. I Principi furono quelli che cedettero alla Chiesa, e perciò ai Vescovi tutti la facoltà di accordare queste dispense. La Chiesa posseditrice di tale facoltà non l' ha giammai riserbata al solo Papa, ma l' ha sempre lasciata comune a tutti i Vescovi. I soli Vescovi sono stati quelli, che per cause indecenti, e per mezzi illegittimi hanno sofferto di lasciarsela levare, sebbene non abbiano poi inteso mai

di

di rimanerne affatto spogliati , come dimostrano pur anco i reclami continovi , che hanno essi fatto , e il possesso , in cui hanno seguitato a mantenersi parecchi fra loro. I Papi non godono ora di una tal potestà , che per una mera consuetudine a poco a poco introdottasi . Dunque conchiuderete voi da tutto questo , Sig. Curato, che non possono più i Vescovi far uso di una tal potestà senza una *consuetudine immemorabile* , o senza *un' Indulto Apostolico* , che abbiano in loro favore ? Ma come sarà legittima una tale illazione ?

Se i Vescovi hanno ricevuta dai Principi la facoltà di dispensare , non l' avranno dunque ricevuta dal Papa : ma i Principi non hanno ancora perduto il supremo loro diritto sugli impedimenti medesimi , dunque per una doppia ragione non avranno alcun bisogno i Vescovi per poter dispensare di un' *Indulto Apostolico*, e soltanto sarà loro di mestieri un' *Indulto Sovrano* . Se i Vescovi riguardo alle loro Diocesi ne sono stati in possesso prima del Papa , dunque piuttosto il Papa per usare esso di una tale facoltà in tutte le Diocesi ha ben avuto bisogno di un' *Indulto Episcopale* , e trattandosi di cosa esorbitante dal Gius Comune ha dovuto armare in suo favore l' argomento tratto dalla *consuetudine immemorabile* . Il Papa dunque, Sig. Curato , e non i Vescovi, è quello che per sostenersi è necessitato a ricorrere a quei sussidj , che voi supponete necessarj pe' Vescovi : E a questi per potere rientrare nei perduti diritti altro non occorrerà , che di derogare ad un tale *Indulto* , ad una tale *consuetudine*.

Per la qual cosa basterà ai Vescovi di

 pro-

provare, che i loro Anteceſſori non potevano rinunziare ad un diritto, che la Maeſtà ad eſſi accordava a pro dei popoli da Gesù Criſto alla loro cura affidati, a pro dei ſudditi, la cui felicità nelle coſe temporali è in mano del Principe, nè depoſitarlo preſſo un Veſcovo ſtraniero, e lontano, quatunque ſia il primo fra tutti. Baſterà agli ſteſſi il far coſtare, che la conſuetudine in appreſſo introdotta, e la preſcrizione che favoriſce il Papa, non può aver forza di Legge, quand' eſſa ſoſtenuta non venga da un poſſeſſo pacifico, e dalla coſtante approvazione dei Veſcovi ſteſſi. Due eſtremi, che ſi potrebbero con molte, e ſode ragioni dimoſtrare, ſe il timore di andar troppo in lungo non m' impediſſe di eſporle

Dirò tuttavìa riguardo al primo eſtremo, che o noi vogliamo conſiderare nei Veſcovi queſta facoltà come originariamente derivante in eſſi dalla Sovrana Ceſſione, o riguardar la vogliamo come eſiſtente già nella Chieſa, e facente una parte degli Eccleſiaſtico-Epiſcopali diritti; nel primo caſo ſi prova, che non era in potere dei Veſcovi il diſporre a loro beneplacito di un bene accordato dai Principi a vantaggio anche politico dei proprj Sudditi, ritorcendo così in odio degli ſteſſi Sudditi, ciò che era ſtato conceſſo a loro beneficio; nell'altro caſo ſi dimoſtra egualmente, che non era in petto dei Veſcovi di cedere, e di alienare ciò che la Chieſa riconoſceva in eſſi venuto per il bene ſpirituale del loro Gregge, eſſendo obbligo preciſo dei Paſtori Eccleſiaſtici di mantenerſi in poſſeſſo di tutti quei diritti che formano una parte dei loro doveri, e che loro abbiſognano per condurre le Anime alla ſalute, poichè inſegna l' Apoſtolo, che tali

li

li facoltà sono ad essi accordate *in ædificationem, non in destructionem . . . . non enim possumus aliquid adversus veritatem , sed pro veritate* II. Cor. X 8. XIII. 8. , e vogliono i Canoni che „ *suis privilegia serventur Ecclesiis* " . Che in ognuno di questi casi non sono i Vescovi che semplici depositarj , e amministratorj , non già padroni , non arbitri , non despoti di un tal benefizio : e però *hic jam quæritur inter dispensatores , ut fidelis quis inveniatur* . In conseguenza apparisce chiaramente , che le cessioni fatte dagli Antecessori pregiudicare punto non possono ai diritti dei Vescovi successori , in quella guisa che i Papi che succedono non credonsi legati dalle Leggi dei Papi che gli hanno preceduti, come definì già Innocenzo III. parlando dal Canone *Contra spurios*, pubblicato da Alessandro III. nel terzo Concilio di Laterano. " *Nobis tamen per eum*, così Papa Innocenzo cap. 20. „ X. de elect. *adempta non fuit facultas dispen-* „ *sandi , cum non fuerit prohibentis intentio, qui* „ *successoribus suis nullum potuit in hac parte de-* „ *negare , cum non habeat imperium par in pa-* „ *rem* " : onde non veggo che anco i Vescovi di egual maniera ragionare non possano. Ed ecco Sig. Curato , derogato all' Indulto, o sia alla cessione , e alla rinunzia , che possano aver fatta i Vescovi di questa facoltà . Oltrediche rimarrebbe ancor da provarsi se i Vescovi vi abbiano poi realmente rinunziato , o l' abbiano almeno per sempre , e in ogni caso ceduta , non constando di una tale Rinunzia , o Cessione per nessun' atto solenne, e giuridico, nè per nessun Canone Univesale , ed anzi tutto l' opposto apparendo dai perpetui reclami dei Vescovi contro

tali usurpazioni della Curia Romana.

Per riguardo poi al secondo estremo, che si oppone alla consuetudine, e alla prescrizione, che potrebbe favorire i Papi, voi vedete bene, Sig. Curato, qual caso si debba fare di una *Consuetudine* ingiuriosa cotanto alla dignità Vescovile, dannevole alla politica economìa, e al buon' ordine degli Stati, se non anco pregiudiciale alla salute delle anime, sempre infesta al buon diritto dell' Episcopato, e del Trono, e sempre contraria, come si è visto sin' ora, alla verità, ed al buon senso. Voi vedete qual peso aver possa una *Prescrizione*, che non può in suo favore vantare un giusto titolo, che non è da un pacifico possesso sostenuta, e per conseguenza difficilmente gloriar potrassi di buona fede. Consuetudini di questa fatta vengono piuttosto dai Canonisti chiamate *corruttele, ed abusi:* e però qui a dire entrerebbe S. Gregorio M.: " *Si consuetudi-*
„ *nem fortassis opponas, advertendum est quod Do-*
„ *minus dicit: ego sum via, veritas, & vita;*
„ *non dixit; ego sum consuetudo, sed veritas; ut*
„ *certe, ut B. Cypriani utamur sententia, qua-*
„ *libet consuetudo, quantumvis vetusta veritati*
„ *omnino est postponenda, & usus qui veritati est*
„ *contrarius est abolendus* „ press. Graz. dist. VIII. can. 5.. Prescrizioni di questo carattere sono dal piissimo Gersone denominate per *rapine*, per *furti*, per *latrocinj* " *quia non possunt in detri-*
„ *mentum, & damnum universalis Ecclesię stare,*
„ *aut prascribi, cum sint contra naturam propriam*
„ *corporis Ecclesię*. Gers. *Tract. de Reform. Eccles.*
„ *in concil. Univers.* c. XVII. ", e perchè come scrive il Baronio ad an. 109. n. 51. " *Jura veri-*
„ *tatis sunt ampliora omni antiquitate, quippe*

quę

„ *quę nulla plurimorum ſęculorum valeant preſcri-*
„ *ptionem lędi , nec innumera teſtium multitudi-*
„ *ne obrui , atque labefactari* “ . Onde Gerbeſio facendoſi appunto queſta objezione , che non eſſendo i Veſcovi in poſſeſſo di diſpenſare nei pubblici impedimenti *pro contrahendo* potrà ſembrare un' uſurpazione , od un' arbitrio troppo grande l' accordare tali diſpenſe , in due parole riſponde col dire , che *quando la Giuriſdizione è ordinaria non ſi preſcrive col non uſarla* per la regola, che *contra commoda publica chriſtiani orbis non preſcribitur*. Ved. le *Memor. ſopra le libertà della Chieſa Gallic.* cap. 3. . Ed ecco come ſi poſſa derogare anche alla Conſuetudine , e Preſcrizione , che per ſoſtegno della Curia armar ſi poteſſe da ſuoi patrocinatori in queſta controverſia.

LVI.

I Veſcovi adunque per poter diſpenſare negli impedimenti dirimenti il Matrimonio non ſolo non avranno biſogno di un' *Indulto Apoſtolico*, o di una *Conſuetudine immemorabile* , ma anzi lo ſteſſo Indulto dei loro Anteceſſori a favore del Papa , e la contraria Conſuetudine non potrà giammai eſſer di remora al libero eſercizio di queſta loro autorità . Due ſole coſe baſteranno per un tale eſercizio : il comando cioè , o almeno il permeſſo del proprio Sovrano , ed una cauſa giuſta e legittima. Queſta giuſta , e legittima cauſa non può eſſere altra che l' utilità pubblica , il biſogno dei proſſimi, la ſalute dell' anime . La carità , e il bene dell' anime è l' unica norma , e la ſuprema Legge dell' Epiſcopale Miniſtero . I Veſcovi ſudditi anch' eſſi del pro-

prie

prio Principe , e Vicarj nel tempo stesso di Gesù Cristo sono in preciso dovere di promuovere la pubblica felicità dello Stato , e di soccorrere a tutti gli spirituali bisogni del loro popolo. Conviene adunque che siano anche in possesso di tutta quella potestá libera , che è loro sì necessaria per ottenere questi fini così degni , e interessanti . Quindi ebbe a dire il Van-Espen : " *Quid „ ni igitur dicamus generaliter & hanc Reservationem cessare , atque Episcopis liberam esse dispensandi auctoritatem si salus animarum , seu „ charitas , & necessitas proximi id requirat ?* P. II. sect. 1. Tit. XIV. c. 1. n. 7., ed anche il Bartellio asserisce „ *observandum in praxi non oportere quemquam esse scrupulosum ex Papali facere „ casum Episcopalem , si causa canonica subsit, cum „ redeat primigenia facultas Episcoporum , quam „ consuetudine tantum sibi Pontifex reservavit* ". E che più ? Il P Concina stesso , che scriveva in Roma sotto gli occhi di Benedetto XIV. nel caso di necessità permette ai Vescovi di accordare tali dispense , volendo quindi , che si scansino questi due estremi ", *& nimia dispensandi facilitas absque legitima causa, & nimia severitas „ coartandi Episcoporum auctoritatem , quę natura sua ampla est , & solum in bonum commune „ Ecclesię a Pontificibus summis restricta* ". Compend. Theol. Mor. lib. XIII. diss. 2. c. 3.

E qui il P. Concina ci presenta l' occasione di fare un opportuno riflesso . Poichè se questa Papale Restrizione non fosse *in bonum commune Ecclesiæ* , e molto più se ridondasse in danno comune , i Vescovi avrebbero certamente un' altro assai forte motivo , un' altra legittima causa per rivendicare l' esercizio della facoltà medesima di

di-

dispensare . Chi è però che non scorga l'enorme abuso , che si fa in Roma oggigiorno delle dispense Matrimoniali , e che in conseguenza non vegga il danno universale , che ne viene alla Cristiana Repubblica ? Chi non sà che si dispensa ivi contro le più chiare , e perentorie determinazioni del Tridentino ? Non si dispensa se non mediante una somma considerabile di danaro , mentre il Concilio prescrive di dispensare *gratis* . Sess. XXIV. c. 5. de Refor. Matr. : anche i più poveri per lo più si mandano *ad Datariam* . Si dispensa indistintamente con tutti , purchè si paghi , mentre il Concilio determina , che *in contrahendis matrimoniis nulla omnino detur dispensatio , vel raro* . Si dispensa senza cognizione di causa , e molte volte ancora senza causa , trovandosi appunto nelle Formole della Dateria le Tasse più gravose per le dispense che accordansi *sine causa* , mentre ordina il Concilio di non dispensare, che con legittima causa, *idque ex causa* . Quindi è che lo stesso Concina luog. cit. n. 9. assegna per un ottava causa delle Romane dispense *subministrationem pęcunię in subsidium Ecclesię* (*Curiæ* è meglio detto): ciò che secondo la mente del Concilio sarebbe un giusto motivo di negarle : E però così prosegue il medesimo al n. 10. „ *Non conceduntur sine causa , quia conceduntur* „ *propter pęcuniam . Quę non flaterabunt Lutherani , & Protestantes ? An non effutient leges* „ *istas esse crumeniosas* " ?

Questi Sinotorj abusi sono pur quelli , per i quali tante volte si sono fatti sentire i più religiosi Sovrani , i Vescovi tutti della Germania , della Francia , del Portogallo, e che hanno condannati gli stessi Prelati , e Cardinali de-

pu-

putati da Paolo III. *pro emendanda Ecclesia* ? Innumerabili poi sono i Teologi, ed i più celebri Canonisti, che gli riprovano. „ *Prostat*, scriveva Claudio Espenceo Uomo sì chiaro per la sua dottrina, e probità, come caro a Papa Paolo IV., *& in questu pro meretrice sedet* „ *liber palam, ac publicę hic* (Romę) *impressus*, „ *hodięque ut olim venalis : Taxa Camerę, seu Cancellerię Apostolicę inscriptus : in quo plus scele-* „ *rum discas licet, quam in omnibus vitiorum sum-* „ *mistis, & summariis, & plurimis quidem li-* „ *centia, omnibus autem absolutio empturionibus* „ *promissa* ". Espenc. *Comment. in Epist. ad Titum cap.* 1. . E' egli in questa maniera, Sig. Curato, che si rispetta *l' autorità dei Generali Concilj*, e che se ne osservano le sanzioni? „ *Etsi in supe-* „ *riore Tridentina Synodo*, dicevano tanto tem- „ po fa gli Autori del *Consulto* tenutosi per or- „ dine di Ferdinando I. su i Capitoli di Riforma „ proposti nel Tridentino : *saluberrimę sanctiones* „ *promulgatæ sint .... videmus tamen ejusmodi* „ *statuta hactenus suum non sortiri effectum, sed* „ *plane negligi prorsusque contrarium fieri* : apud Schelorn. Tom. I. Amęnit. Histor. Ecclesiast. Tom. I. pag. 490. e seg. . La sola speranza di una disciplina più pura, più economica, più rigida, più salutare può scusare i Vescovi nell' avere trasfusa nel Papa l' autorità loro di accordare queste dispense: ora che si veggon fraudati, che ravvisano le premure loro trascurate, e il fine della cessione loro pervertito, e guasto, non avranno eglino adunque tutta la ragion di riassumere sì fatta potestà?

E che ? saranno forse poco giuste, e legitti-

time le ſopra accennate cagioni ? Si tratta non meno che del vantaggio temporale, e ſpirituale del Pubblico. Si tratta non meno che di promuovere l' oſſervanza de' Canoni della Chieſa Univerſale, di proteggere *l' autorità de' Generali Concilj*, di andare al riparo de' più patenti abuſi, e di un danno, di cui ſi riſente la civile economìa delle famiglie, la ſalute dell' anime, l' intereſſe del Trono. Vi pare difatti, Sig. Curato, lieve danno per un pover uomo, che colle giornaliere fatiche delle ſue braccia aſtretto trovaſi a sfamare la ſua famiglia, dovere per una voſtra diſpenſa sborſare una ſomma molto conſiderabile ? Vi pare piccolo sbilancio per uno Stato l' eſorbitante rimeſſa di denaro, che per tali oggetti fa di meſtieri ſpedire ogni anno a Roma ? Vi pare uno ſcandalo dappoco a tante coſcienze, che tranquille ripoſano ſopra diſpenſe, che il più delle volte chiamerebbe S. Bernardo *crudeles diſſipationes*, e dall' altra parte piccol rammarico per un Paſtore zelante il vederſi deluſe le proprie pecorelle con indulti ſpeſſo accordati ſenza cognizione di cauſa, *ſenza* un giuſto, e canonico motivo, e perſino ſenza neſſun motivo *ſine cauſa* ? Credete voi forſe di poter dare ad intendere, che la coſtituzione della Civil Società, e che le regole del Vangelo ſieno altrettanti ſatelliti dell' intereſſe borſale della Curia Romana : e queſto intereſſe ſia la Legge ſuprema per cui è ſtato fatto, e ſi conſerva il Mondo? E che ſi cerca di più dopo tali ſtravaganze perchè poſſa, anzi debba un Veſcovo fedele al ſuo Principe, alla Chieſa, al Concilio, al ſupremo Paſtore dell'anime rientrar

nel

nel diritto di accordare secondo i Canoni, con esame del merito della causa, con prudenza, e discrezione le opportune dispense negli impedimenti matrimoniali? Ah sì! „ *Exurgant Prelati* „ *Ecclesiæ*, dirò anch' io col Gersone al luogo cit. „ *de Reform. Ecclesię &c. offerentes Deo Sacrifi-* „ *cium justitię, & has rapinas, furta, & latroci-* „ *nia Romanę Curię dignentur penitus amovere;* „ *quia non possunt in detrimentum, & damnum* „ *universalis Ecclesię stare . . . . cum sint contra* „ *naturam propriam corporis mystici Ecclesię, &* „ *contra omnem ordinem Justitiæ, & detrimentum* „ *omnium bonorum spiritualium Ecclesiæ.* "

Sentite adunque, Signor Curato, la risposta in succinto alla minore del vostro sillogismo: Voi dite che non possono dispensare i Vescovi ec. .... Io rispondo con distinzione: o voi volete che non possano i Vescovi *precisamente* per non godere essi di una *consuetudine immemorabile*, o di un' *Indulto Apostolico*, e in tal caso vi dico: *nego minorem*. O volete che non possano *generalmente*; e suddistinguo: non lo possono senza una giusta causa, e legittima, e senza l' interposta autorità del Sovrano *concedo minorem*: altrimenti *nego minorem*. Ecco il tutto conchiuso. Siete ancora contento?

LVII.

NO', sento ancora rispondermi con alcune objezioni vostre, dalle quali in poche parole mi sbrigo. Questi impedimenti in primo luogo voi dite, *essendo stati apposti per autorità de' Generali Concilj*, *e dei Papi* converrebbe dimostrare che i Vescovi avessero *maggiore autorità della*

lo-

loro per poterne dispensare. La difficoltà non è nuova, Sig. Curato, e già vi ho risposto quando dimostrai falsa questa vostra supposizione N. LII. LIII.. Tuttavìa siccome i Generali Concilj, ed i Papi hanno confermati coll' autorità loro questi impedimenti medesimi, si dia corso alla difficoltà. Imperocchè dato ancora, che tali impedimenti *siano stati apposti dai Generali Concilj*, egli è certo che dai Papi non sono stati apposti giammai: eppure i Papi vi dispensano, e per riguardo alla propria Diocesi il fanno legittimamente, come anco, *ceteris paribus*, col consenso degli Ordinarj riguardo alle altrui. Ma i Papi hanno forse *maggiore autorità dei Generali Concilj*? Voi direte probabilmente, che sì: ed io vi rispondo assai meglio, che nò.

I Vescovi stessi, prima che i Papi arrogata si fossero una tal potestà, non avevano certamente *maggiore autorità dei Generali Concilj*, e della Chiesa Universale, che ammessi aveva tali impedimenti: eppure tutti dispensavano allora senza che alcuno sospettasse neppure della incompetenza di tali dispense! Anche i Vescovi di oggigiorno forse non dispensano da alcuni impedimenti confermati da' Generali Concilj, e in alcuni casi straordinarj da qualunque, come mi accordano gli stessi vostri Canonisti, e Teologi dietro il Cardinal Gaetano: e però si dirà forse avere essi maggiore autorità dei Generali Concilj? I Vescovi stessi, che dispensano ne' Benefizj Curati, ne' quali la residenza non solo è stabilita da' Generali Concilj, ma pare ancora che sia di diritto naturale, e divino, forse diconsi avere *maggiore autorità* di Dio medesimo? A detto vostro vi vorrebbe sempre un Generale Concilio per dispen-

fpenfare dalle Sanzioni de' Concilj Ecumenici : poichè ogni altra Poteftà Ecclefiaftica dimoftrafi da tutto il Mondo oramai inferiore al Generale Concilio. E pure qual maggiore affurdo di quefto!

Ma non fapete, Signor Curato, che la difpenfa non è già una diftruzione della Legge, per cui vi farebbe d'uopo certamente di una autorità per lo meno eguale all' autorità di colui per cui la Legge fuffifte; ma che ella non è fe non una femplice interpetrazione o fpiegazione della Legge medefima, fecondo che richiegga la neceffità, l' utilità dei Fedeli, e quanto prefcrive la carità, che è poi la Legge fondamentale di tutte le Leggi: *finis precepti charitas?* Perocchè come diceva da fuo pari il S. Abate Bernardo *de precep. & difpenf.* cap. 2. „ *Nonne juftiffimum effe liquet,* „ *ut que pro charitate inventa funt, pro charita-* „ *te quoque ubi expedire videbitur vel omittantur,* „ *vel intermittantur, vel in aliud conveniens de-* „ *mutentur? Teneant ergo fixam, firmamque im-* „ *mobilitatem etiam apud Prælatos, fed quatenus* „ *charitati deferviunt* ". E il Pontefice S. Simmaco nella Lettera ad Avito Arcivefcovo di Vienna già aveva dichiarato, che „ *quod fit pre-* „ *ter regulam, modo fit ex jufta caufa non infrin-* „ *git regulam, quam fola pertinacia, & antiqui-* „ *tatis contemptus lædit* ". Se non fapete, Sig. Curato, la Regola piantata anche dalla Gloffa al Cap. *Nuper* altrove citato „ che i Vefcovi, „ fenza prefumere di avere maggiore autorità „ de' Generali Concilj, per una giufta caufa pof- „ fono difpenfare dai Canoni degli fteffi Concilj, „ quando non fia loro *fpecialiter* interdetta una „ tale difpenfa ": voi vi dimoftrate ignorante affatto nei primi elementi del diritto Ecclefiafti-

co

co, e fate vergogna al rispettabile vostro caratterre. Leggete l' Arcidiacono in Cap. *Sanctorum* dist. 70. presso il Cusano *de Concord. Cathol.* lib. 2. cap. 20. in cap. *Licet Canon* in Collat. 3. de elect. lib. 6. presso il Rebuf. de dispens. n. 30., come dal Cap. *Vacante*, dal Cap. *Exposuisti* de Prebend. e da altri dimostrano i più ovvj Canonisti. Ora starà a voi, Signor Curato, a provare, che i Generali Concilj abbiano *specialiter* interdetta ai Vescovi la facoltà di dispensare dagli impedimenti dirimenti. Vedi sop. n. LIV.

L' altra objezione, che fate contro la sopra esposta dottrina, mi pare non da altro fonte cavata, che dalla condanna fatta da Innocenzo XI. l' anno 1679. della proposizione, che sia lecito di seguire *in materia di Sacramenti* l' opinione probabile *de valore Sacramenti*, *relicta tutiore*: poichè fate comparire reo di lassismo Monsignor de' Ricci, che abbia potuto uniformarsi in buona coscienza alla sentenza meno sicura in pratica in materia di Sacramenti. Ma saprete pure, Signor Curato, che la suddetta condanna non riguarda che quei Sacramenti, la materia, e la forma dei quali non dipende dall' autorità della Chiesa, ma unicamente dall' istituzione di Cristo: onde concordemente i Teologi col P. Viva insegnano, che la proposizione dannata non comprende le opinioni che versano sulla giurisdizione dei Ministri. Vi accorgerete inoltre, che in detta proposizione si tratta *de valore Sacramenti*, mentre noi parliamo della validità del contratto Matrimoniale: onde siccome sostengono assai gravi Teologi, che vi può essere anche fra noi Matrimonio senza Sacramento, così la condanna non serve punto nel caso nostro. Ma poi io penso

so piuttosto, che una tale condanna sia stata favorevole alla mia causa. Poichè se voi sostenete che la vostra sentenza sia probabile, io tengo per fermo, che la mia sia piú probabile, perchè meglio fondata, e da più forti ragioni sostenuta. In conseguenza se in materia di Sacramenti si ha a lasciare la sentenza probabile, e seguire la più probabile, giacchè non vorrete che si abbia a tenere la sentenza *tuta* in vigore della definizione Innocenziana, che altrimenti la sentenza sicura qui sarebbe, che da veruno si accordassero queste dispense, io conchiudo, che la mia, e non la vostra si abbia ad abbracciare, e seguire. Or voi, Signor Curato, che contro lo stesso precetto Divino insegnate su i palchi, e predicate dai pergami, che l' attrizione concepita per solo timor delle pene sia sufficiente per rientrare nella perduta amicizia di Dio, guardatevi, che la condanna lodata a ferire non venga piuttosto la detestabile, e venefica vostra dottrina.

LVIII.

Finalmente un terzo scrupolo ci mettete col pararci sott' occhio l' autorità degli stessi *più liberi, e singolari encomisti delle facoltà Vescovili, i quali appoggiano a favore di alcuni Vescovi questa almen dubbiosa* (dite: incontrastabile) *potestà unicamente* (dite : per un di più) *sull' uso immemorabile delle loro Chiese, e dei loro predecessori, il quale abbia in ciò derogato alla restrizione ordinaria nel diritto* (dite : il quale gli abbia conservati in possesso dell' antica loro facoltà contro le Papali Riserve esorbitanti dal diritto

co-

comune) : i quali encomisti insegnano, che *Episcopus dispensare non potest, nisi & ipse privilegium a Summo Pontefice obtineat*.

Dopo avere io detto su questo argomento quanto all' uopo nostro bastava, mi potrò ben lusingare, Signor Curato, che non mi vorrete qui obbligare a rispondere passo passo ad ognuna delle autorità da voi accennatemi, che troppo lunga cosa sarebbe il ciò fare. Vi basterà al certo una generale risposta, avendovi specialmente già indicato quale sia il sentimento di alcuni di questi stessi scrittori. Di fatto riguardo al Van-Espen già sentiste, che nel Titolo da voi pure citato esso sostiene „ *Episcopis liberam esse dispensandi auctoritatem si salus animarum, charitas, & necessitas proximi id requirat* ". Il P. Nat. Alessandro poi, Theol. Dogmat. lib. 2. de Matr. c. 4. art. 13., non insegna forse colla Regola X. che sia lecito ai Vescovi il dispensare ne' matrimonj contratti, quando si possa presumere il consenso del Papa; e giova presumerlo ogni volta che l' utilità, e la necessità de' prossimi richiegga, che si dispensi? E colla Regola XI. non accorda esso questa facoltà ai Vescovi in qualche caso anche ne' Matrimonj da contrarsi? Colla XIII. non sostiene, che qualora *vulgo creditur*, che il dispensante abbia autorità la dispensa sia valida? Colla XII. poi da voi objettata non pianta egli la sua asserzione sull' autorità non già della Riserva Papale, ma bensì de' Concilj Provinciali della Francia, i quali non possono aver forza fuori di quel Regno, e per conseguenza il suo argomento è più ragionato sull' uso, e sulle Leggi particolari Francesi, che sul diritto pubblico universale?

Egli

Egli è ben chiaro adunque, che quando i Teologi da voi lodati sostengono lecite le dispense accordate da *quelli alcuni* (anzi molti) Vescovi, in vigore *della consuetudine immemorabile*, non pretendono già essi di appoggiare il diritto di tali Vescovi *unicamente* sulla consuetudine, ma intendono soltanto di sempre più corroborarlo con questa : poichè non trattano già essi di rivendicare all' Episcopato intero questo comune diritto, ma solo di sostenerlo in quei Vescovi, che attualmente se lo godono. E quando i Canonisti da voi mentovati asseriscono, che i Vescovi non possono dispensare senza un privilegio Papale, ciò deesi intendere per riguardo puramente allo stile, che in pratica si costuma. In una parola è chiaro che questi Teologi, e Canonisti parlano del fatto, piuttosto che del punto di diritto, di cui noi parliamo ; e sarebbe un farli argomentare contro i loro stessi principj il pensare altrimenti dei loro giudizj. Ma poi finalmente non ammetto così l' autorità di questi Dottori da credermi obbligato a seguirli in tutto, non essendomi piaciuto giammai di giurare *in verba Magistri*, e non costumando di seguire l' altrui sentenza, che per le ragioni, da cui è sostenuta. Perocchè egli è bene da avvertirsi, che ai tempi di questi Scrittori la presente materia non era stata per anche portata al punto d' evidenza, a cui si trova ora ridotta, e che essendo eglino stati quasi tutti Gerbesiani, non hanno potuto calcolare abbastanza il soccorso, che prestar puote ai Vescovi l' autorità del proprio Sovrano: che altrimenti in vece di ricorrere agli Indulti Papali avrebbero certamente implorati gli Indulti Regj. Ora dunque, che la dottrina del gran

grande Launojo, trovasi almeno fuori di Roma, la quale non è poi tutto il Mondo, universalmente riconosciuta per la più ragionata, e sicura, non pare che l' autorità di un Gerbesiano debba più fare il minomo ostacolo a chi senza prevenzione cerca la verità. Del resto potrei bene ancor' io sfilarvi, oltre i già mentovati, una serie di Autori insigni, che più chiaramente, e più liberamente hanno parlato; ma per non allungarmi di più vi rimetto all' *Appendice* della citata Operetta del Pereira, e alla *Censura* fatta di quest' Opera dal P. M. F. Giambatista di S. Gaetano Procurat. Generale del Sacr. Ord. di S. Benedetto, Dottore in S. Teologìa dell' Università di Coimbra, che spero vi sodisfarà pienamente. Leggeteli di grazia questi Libri, che vi faranno entrare certamente in un nuovo mondo; e se ci avete scrupolo munitevi, ve lo concedo, di un brevetto del Segretario dell' Indice. Almeno questa licenza avrà una giusta causa nella vostra insigne ignoranza.

LIX.

MA egli è tempo oramai dopo sì luminosi prenotati principj di discendere più da vicino al nostro proposito. Perchè mai vi alterate cotanto, Signor Curato, se il Vescovo di Pistoja *predica* (cioè riconosce) *di aver facoltà di dispensare dagl' impedimenti dirimenti il Matrimonio?* Siete forse voi quello, che pretendereste di sottrargliela, ciò che ancora non hanno fatto i *Generali Concilj*, e nemmeno le Decretali di Gregorio IX.? *Mostrate, che voi povero Paroco di Campagna abbiate maggiore autorità della loro*. Vi dispiace, che Monsignor conosca il pregio della sua Dignità, e sostener sappia gli Episco-

scopali suoi diritti un poco meglio, che voi non gli sappiate combattere? Oh siete pur semplice a lasciarvi fino a questo segno trasportar dall' invidia, e dall'altre vostre passioni!

Conoscendo poi esso la verità, perchè non vorreste, che si *facesse lecito*, quando il bisogno, e l' utilità dei prossimi lo richieggano, *di ridurre alla pratica questa* troppo inconcussa *opinione?* Che? Forse si ha a parlare in un modo, e in un' altro operare? Conoscere, e confessar di conoscere, e poscia non operare a norma delle proprie cognizioni, egli è, direbbe S. Giovanni, un mentire. Come si parla così convien fare: *sic loquimini, sic facite*. Che importa a Lui, che i suoi Antecessori non abbiano ciò fatto? Sarebbe poi un gran male il dire, che eglino neppur sapevano di poterlo fare, dopo che le massime della Curia eransi sparse oltre i monti ed oltre i mari? E se sapendo, e conoscendo il loro diritto non hanno voluto usarne, credete voi che obligare potessero anche i loro Successori ad astenersene? E se avendolo pur anco voluto, si sono trovati in tempi, e circostanze tali, per cui è stato loro interdetto di mettere in opera quanto avrebbero desiato, chi ha la sorte di vivere in migliore stagione, e sotto il governo di un Principe altrettanto costante, ed imperterrito, quanto illuminato e saggio dovrà trascurarne l' opportunità? *Quare modo...? Immo & modo*. S. Agostino.

Il Vescovo di Pistoja non dubita certamente, che questa sentenza non sia *moralmente certa*, ed anco *più dell' opposita sicura in pratica*, come già vi ho dimostrato poc' anzi ancor' io. Perocchè se il suo Principe gli ordina, od approva, che esso dispensi, non dovrà tener *per sicuro* che dispensare gli conviene? Trattandosi poi di

andare al riparo di un disordine certo, e di un danno quasi inevitabile non è parimente *più sicura* cosa impedir questo male, che lasciar correre l'abuso, solo perchè vi resiste una male intesa consuetudine? Sentite il bel Canone pratico, che pianta S. Carlo Borromeo, che non era per certo lassista, per tagliar le gambe a sì fatte consuetudini, e per insegnare a tutti i Pastori il mezzo onde seguire *il più sicuro* partito. " *Morum di-* „ *sciplinam*, così il S. Arcivescovo nell' orazio- „ ne recitata nel primo Concilio di Milano, *fa-* „ *cile restituemus, si qua ratione quibusque factis* „ *primum constituta, diuque conservata est, eam-* „ *dem in restituenda adhibebimus* ". Il rigore della disciplina Ecclesiastica su questo particolare si è cominciato a rilassare quando si introdussero le Papali Riserve. *Rima facta*, da Innocenzo III. che si vuole il primo che abbia dispensato, *in contra-* „ *bendo, facile dilatatur, tandemque crescit in* „ *grande foramen, imo & in apertam portam* ". Così Cristiano Lupo presso il Van-Espen P. II. sect. I. Tit. XIV. cap. 1. n. 1.. Non ci è dunque *più sicuro* mezzo per restituirla, che rimontare alla pratica dei tempi a tali Riserve anteriori, nei quali per l'autorità del Sovrano erano i Vescovi stessi in possesso di questa facoltà.

Che vi credete di fatti? Che il Vescovo di Pistoja prima di accordare qualche dispensa non sia munito delle convenienti facoltà, che procedono dall' autorità Sovrana? Che esso dispensi indistintamente con tutti, ed in qualunque grado, senza una piena cognizione di causa, senza la più matura ponderazione, senza un piucchè pressante motivo, e che esiga da prima una notabile somma di scudi Fiorentini? Oh! in questa parte vi posso bene assicurare, ch' egli

C os-

oſſerva colla maggiore ſcrupoloſità le diſpoſizioni del Concilio di Trento; e lo ſapete voi ſteſſo, quanto ſia rigoroſo in accordare tali diſpenſe. Non ſono molti anni, che egli negò la diſpenſa a due ſuoi Dioceſani, nè ſervirono maneggi e raccomandazioni per ottenerla. Voi non dovete anzi ignorare ſu ciò, che queſte due perſone rifugiateſi nello Stato Eccleſiaſtico per eludere le diſpoſizioni del loro Sovrano, e del Veſcovo, ſolo in Roma poterono coi ſoliti mezzi ottenere l' intento e ſi videro uniti in Matrimonio un Fratello, e la Moglie dell' altro Fratello defunto contro ogni regola, e ſenza alcuna informazione, ed indagine conveniente e neceſſaria all' importanza dell' affare. Il fatto ſcandaloſo, ſe vi piace ſi ſvelerà perl' intiero al Pubblico (1), ma frattanto voi vedete qui la differenza fra le diſpenſe Piſtojeſi, e le Romane, e vedete pure ſe diſpenſando il Veſcovo di Piſtoja ſegue anche *in pratica la più ſicura ſentenza?*

Nel tempo ſteſſo però vede bene ognuno il forte motivo, che portato avete voi altri Signori al Prelato, di mantenerſi ſempre nel più fermo poſſeſſo di accordare sì fatte diſpenſe. Poichè ſiccome per una prudente economìa coſtuma la Curia Romana nelle diſpenſe che dà di cercare innanzi il conſenſo dell' Ordinario, eſſendo già molti anni, che tali Brevi ſi ſpediſcono in forma *commiſſoria*, piuttoſto che in forma *grazioſa*, dandoſi cioè, all' Ordinario ſteſſo la facoltà di diſpenſare verificata la cauſa, onde ſempre più inutile ſi dimoſtra il ricorſo a Roma, col Veſcovo di Piſtoja non

(1) Vedi l' opuſcolo dell' Avv. Tommaſo Neſti intitolato: *De dirimentibus Matrimonium impedimentis &c.* Cap. XII. pag. 161. e 165.

non ſolo non ſi è richieſto il ſuo antecedente conſenſo, non ſolo non ſi è a Lui data la commiſſione di diſpenſare, ma contro la ſteſſa ſua dichiarata volontà, ed a ſuo marcio diſpetto ſi è accordata in Roma la ſuddetta diſpenſa. Quel Papa a cui nell' atto che celebrava in S. Pietro i Divini Ufizj preſentoſſi un Soldato, e ad alta voce gli chieſe la penitenza per non sò qual fallo, ſi diportò egli così: No gli riſpoſe anzi: *Cur Epiſcopum tuum non expetiſti*? Benedetto IX. aſſoluto avendo uno ſcomunicato dal proprio Veſcovo, non ſcuſoſſi dipoi di aver ciò fatto *ignoranter*; e non caſsò quindi la ſua ſentenza col ſoggiungere: „ *Profiteor quippe omnibus Conſacerdotibus meis ubique terrarum adjutorem me eſſe, & conſolatorem, potius quam contradictorem* " ? Ma così non ha certo operato la Curia in riguardo del Veſcovo Piſtojeſe. Fate dunque, Sig. Curato, ſapere alla Curia, che eſſa in queſto affare non ha da lagnarſi, che di ſe ſteſſa: e voi alle tante addotte ragioni, che ha Monſignore per credere più che *moralmente certa*, *e più ſicura in pratica* la ſua ſentenza, aggiungete anche queſta, che a Roma ſi diſpenſa alle volte ſenza cognizione di cauſa, per ſuperchierìa, e per un diſpetto.

Con queſto io mi luſingo di aver compenſato al ſilenzio, che ſenza pretendere *di inſultare, e di gabbare il pubblico* ha creduto il Prelato di oſſervare nella ſua Paſtorale su queſto capo di Riforma, e di avere così impedito, che voi, ed altri ſi abbiano più oltre a dolore di eſſere *ſtati tenuti all' oſcuro affatto ſul meglio*. Laonde mi darete ora il permeſſo di paſſare ad altra egualmente intereſſante materia.

LX.

LX.

Emenda al n. 14. delle Annot. Pacifiche.

D*Ite pure lo stesso* , Signor Curato mio , *circa i Frati* (Annot. n. 14. pag. 56.). Ma prima di individuarvi cosa dir dobbiate , sentiamo un poco cosa abbiate già detto. Le ingiurie, con cui animato da un' odio veramente fratesco ad onore del fratismo disonorate il Prelato , fino a dichiararlo solo capace di non restare giustificato, che *al Tribunal dei fanatici* , *e dei balordi* , io le passerò di bel nuovo sotto silenzio, per non accrescere le vostre vergogne. Qui ben si vede, che un Frate, e probabilmente quello di Scio , è venuto in vostro soccorso . Basta toccare i Frati , *quella gente nefanda e devastabile* (Annot. pag. 56. cit.), basta scoprire i loro scandali, correggere i loro abusi, reprimere la loro temerità per sentirsi dire da pari vostri „ invadete quasi per giuo„ co , e trastullo i diritti , i privilegj, le rego„ le , lo stato di tanti corpi rispettabilissimi alli „ occhi della Religione : non riconoscete affatto „ più limiti , esenzioni &c. ....,, fissate nella „ Chiesa dopo .... tanti Concilj (ivi pag. 58.) „ vi ponete franco sotto dei piedi i sacrosanti de„ creti di un Concilio Ecumenico (ivi pag. 51.). „ Voi solo onnipotente , e dispotico vi arrogate „ far mondo nuovo, e terra nuova &c. ". Tutta la Religione , e la Chiesa sono dunque i Frati ? E perchè il Vescovo di Pistoja ha riconosciuto il merito , e la dottrina di alcuni fra questi gliela perdonerete voi forse ? Gli restituerete il suo credito ? Mai più . Anzi da questo stesso voi piglierete motivo d' inveire più fieramente contro

tro di Lui . Al vostro Tribunale (il quale se non è quello di *un Fanatico* , e di *un Balordo* , di chi sia io nol sò) non si ha più che a riferire : *Questo è un detto, questo è un fatto di Monsignor Scipione dei Ricci* , che la sentenza vostra è sicura : Dunque quello è una bestemmia , questo è un sacrilegio . Resiste il Vescovo a qualcuno? Dunque questi è un' Angelo , è un Dio. Protegge esso alcun' altro ? Dunque quest' altro è uno *sciaurato*, un *disgraziato*, un *colosso di scandalo* . Tutto , lo sia, o non lo sia , deve essere cattivo , quando venga dal Vescovo di Pistoja. *Se avesse rinnuovato mille volte l' incendio di Diana Efesina* (annot. pag. 17.) non potrebbe essere più odioso a voi il nome di un sì rispettabil Prelato.

Ma che cosa poi il Vescovo di Pistoja ha fatto di male ai Frati ? Due sono le principali querele , che di mezzo a mille sediziose espressioni opportunamente raccolgo dal presente vostro numero . La prima , che desso abbia levato il *Cappuccio* , *e la Tonaca* ad alcuni fra loloro : la seconda, che non abbia riconosciuto affatto *le esenzioni* , ed abbia anzi invasi *i diritti* , e i *privilegj* de' Frati medesimi . E bene , Signor Curato , che vorreste voi dire con ciò ? Che un Vescovo non abbia facoltà di dispensare un Frate, quando l' utilità della Chiesa il richiegga , dal portar l' abito di sua Professione ? Che le esenzioni dei Regolari siano rispettabili talmente , che perduta abbia un Vescovo ogni autorità su di loro , e più non possa pigliare su questi quelle misure , che più opportune , e salutari conosce per la sua Chiesa ? Per quanto sembra questo è il tutto, che ci vorreste dare ad intendere

se

ſe noi foſſimo così *balordi* da credervelo ſulla parola. Spero però la Dio mercè di potere emendare anche queſti due voſtri ſuppoſti, che ſono falſiſſimi.

E cominciando dalle Eſenzioni, gettate a terra le quali ne verrà in conſeguenza che anche *il Cappuccio, e la Tonaca* ſiano ſottopoſti al legittimo loro Sovrano, e all' autorità Veſcovile, per prender norma nel trattare queſta materia rechiamo il voſtro argomento in loro difeſa. " Le „ eſenzioni, voi dite, ſono fiſſate nella Chieſa „ *dopo tante queſtioni, tanti Concilj, tante Bolle, tanti Decreti*: Dunque ogni Veſcovo le „ deve riconoſcere: altrimenti facendo invade i „ diritti di corpi riſpettabiliſſimi agli occhi della „ Religione ". Queſto è il voſtro argomento. Prima però d' impugnarlo ſpieghiamoci bene ſull' intelligenza del ſuo antecedente, poichè ſe con eſſo intendeſte voi mai di dire, che non oſtanti le tante oppoſizioni de' più dotti, e ſaggj Scrittori, de' Veſcovi più zelanti, de' Concilj Ecumenici, di parecchi Pontefici ancora, la frode, la preſunzione, l' oſtinazione dei Frati hanno potuto ora ſorprendere, e quaſi coſtringere la bontà, ora ſolleticare l' ambizione di alcuni Papi, e carpir loro inſuſſiſtenti privilegj, ed eſenzioni vane ſenza numero. (ciò che ſembra eſſere il ſenſo più naturale delle voſtre eſpreſſioni); noi ſaremmo, Signor Curato, perfettamente d' accordo, nè più vi ſarebbe da dire fra noi ſu queſto articolo. Ma ſe pretendeſte mai coll' antecedente medeſimo di narrarci, come sì fatte eſenzioni dopo una lunga, e matura diſcuſſione ſiano ſtate nella Chieſa fiſſate da' Generali Concilj, come dalle Bolle Papali (ciò che mani-

nifestasi essere l' ultimo vostro sentimento), allora sarebbe, che contrastarvi dovrìa una asserzione tanto temeraria, che falsa.

LXI.

VAgliane, Signor Curato, la verità; per darvi un piccolo saggio delle *Questioni* accennate da voi senza schiarirle, che ad occasione delle Esenzioni nel XI. secolo introdotte per i Regolari eccitaronsi nella Chiesa, basterà il richiamarvi alla memoria la luttuosa descrizione, che ne fa il più dotto, e Santo Uomo di quei tempi Bernardo Abate scrivendo a Papa Eugenio. "
„ *Murmur loquor*, diceva, *& querimoniam Ecclesiarum, truncari se clamitant, ac dimembrari.*
„ *Vel nullę Ecclesię, vel paucę admodum sunt,*
„ *quę plagam istam, aut non doleant, aut non*
„ *timeant, Quaeris quam? Subtrahuntur Abates*
„ *Episcopis . . . : Honorum, & dignitatum gra-*
„ *dus, & ordines servare positi estis non invidere*
„ *&c.*, e poco dopo : *Nolo autem pretendas mihi*
„ *fructum mancipationis istius : nullus est enim nisi*
„ *quod Monachi etiam dissolutiores fiant . . . Non*
„ *est arbor bona faciens fructus tales . . . quodque*
„ *magis dolendum inter Ecclesias inimicitias gra-*
„ *ves, perpetuasque discordias*. Quindi di nuovo
„ prosegue : *Tu ne denique licitum censeas suis*
„ *Ecclesiam mutilare membris, confundere ordinem,*
„ *perturbare terminos, quos posuerunt Patres tui?*
„ *Si justitia est jus cuique servare suum, auferre*
„ *cuiquam propria justo quomodo poterit convenire?*
„ *Erras si ut summam, ita & solam institutam*
„ *a Deo vestram apostolicam potestatem existimas*
. . . *Monstrum facis*, continua ivi lo stesso Santo,

si

„ *si manu submovens digitum facis pendere de capite superiorem manui, brachio collateralem. Tale est si in Christi Corpore membra aliter locas quam disposuit ipse Dominus* “. De consid. lib. III. cap. 4. n. 14. e 16. . Che rispondete, Signor Curato, a questi lamenti di un Santo, che fu nel tempo stesso Monaco, e Abate, e Riformatore il più saggio della Monastica disciplina? E che risponderanno i Frati a quanto scrive lo stesso Santo Dottore: *Tract. de morib. & offic. Episc. cap. 9. Miror quosdam &c.* . al quale gli rimetto per non troppo prolungarmi.

Non importerà quindi il soggiungere ciò che ad Alessandro III. scriveva il piissimo Pietro di Blois epist. 68. : “ *Quid est eximere ab Episcoporum jurisdictione Abbates, nisi contumaciam, & rebellionem precipere, & armare filios in parentes* “? Lascierò ancora di referire le perpetue querele dei Vescovi più ragguardevoli della Francia, e della Germania contro di tali esenzioni; di un S. Ivone di Chartres nella Lettera 110. a Papa Pasquale II.°, di un Giovanni di Sarisbery nel suo Policratico lib. VII. cap. 21., di un Arnoldo di Lisieux nella Pistola 71. ad Alessandro III., di un Ildeberto di Mans, e poi di Tours nella lett. 47. al Papa, di un Roberto di Lincolnia nella sua risposta ad Innocenzo IV. riportata da Matteo Paris nella sua Storia all' anno 1252., di un Durando di Menda nel suo Trattato composto per ordine di Clemente V. *de modo celebrandi Concilium* pag. 34. ediz. Parig. 1671. di un Gofredo di Vandomo, dei Vescovi di Germania nella Dieta dell' anno 1479., e nei *cento Gravami* proposti dalli ordini dell' Impero ad Adriano VI. l' an. 1523. art. 8., dallo stesso

mo-

moderatissimo S. Francesco Salesio di Ginevra lib. I. epist. 30., e di molti altri, cui potrete a vostro bell' agio riscontrare presso il Launojo Tom. 3. part. 2. pag. 595., e seg.

Ma che direte, Signor Curato, se gli stessi Fondatori degli Ordini Regolari hanno proibito onninamente il parosismo di sì fatte esenzioni? Vaglia per tutti il celebre Testamento di S. Francesco proferito nel primo generale Capitolo dell' Ordine alla presenza di 5000. Frati, in questi termini: " *Præcipio Fratribus universis per obe-*
" *dientiam, quod ubique cum sint, non audeant*
" *petere aliquam litteram in Curia Romana*: "
a qual Testamento allude il Baronio all' ann. 676. n. 5. così scrivendo: " *Ut Monaci ab Epi-*
" *scopali obedientia hujusmodi privilegiis se subtra-*
" *herent nec gratum fuit sancto Francisco, sed*
" *Fratris Eliæ hominis non divino spiritu, sed car-*
" *nis prudentia nitentis opus fuit* ". Quali difatti siano state in appresso le conseguenze della temerità di F. Elia, ben lo dà a vedere uno dei più fedeli Figli di S. Francesco Alvaro Pelagio lib. II. *de Planct. Eccles.* cap. 66., dove dopo avere accennato la sacrilega disobbedienza dei Frati alla disposizione testamentaria del loro Padre passa a descrivere gli abusi, dei quali una tal violazione è stata la madre feconda. " *Nam eo-*
" *rum privilegia*, dice esso, *per quæ nemini sub-*
" *sunt, nisi Sedi Apostolicæ eos in superbiam ere-*
" *xerunt, & in contumaciam contra omnes Præla-*
" *tos . . . . Quanti usque hodie fæda sequuntur,*
" *infeliciaque vestigia? Immo quam pauci evadunt,*
" *quibus libido dominandi non dominetur! Maxi-*
" *me Fratres Minores* (s' aggiunga *& FF. Ord.*
" *Prædic.*), *qui magis humiles esse debent, quam*
ho-

„ *homines de mundo , per Regulam , & Professio-*
„ *nem , & Vocationem suam omnibus subesse debent,*
„ *maxime dominis Episcopis , & aliis Prelatis, &*
„ *Ordinariis locorum Sacerdotibus , & honorem, &*
„ *reverentiam exhibere , sicut ipse Pater in Re-*
„ *gula , & in Testamento mandavit , . . . eorum*
„ *privilegia faciunt eos contendere tota die , fa-*
„ *ciunt etiam contemnere Prelatos Ecclesię , & oc-*
„ *casione privilegiorum magis sunt insolentes, &*
„ *magis delinqunt* „ . Questo è pure un Frate che parla , e un Frate pio , e un Frate dotto , e che parla dei stessi suoi Frati : onde chiamar nol potrete uno *del partito*, nè un nemico del Fratismo .

Ecco pertanto il tenore delle *questioni* agitatesi nella Chiesa sulle *Esenzioni* de' Regolari . Se non traveggo a me pare , che qui non ci sia nulla di favorevole per voi . Queste *questioni* altro non dimostrano che una costante opposizione, ed un perpetuo reclamo de' santi più distinti fra Regolari medesimi, e di tutto quasi l'Episcopato Cattolico contro di esse , come lesive per ogni parte degli Episcopali diritti . (Poichè nulla vi dico delle querele dei Vescovi della Provincia di Reims in occasione di una Bolla di Martino IV. a favore dei Frati Predicatori , e dei Frati Minori , espresse nella Lettera Circolare diretta dai detti Vescovi al Concilio Provinciale circa l'an. 1287. ; nulla dell'appello al Concilio Generale interposto dall' Università di Parigi tanto in occasione della Bolla di Alessandro V. in favore dei Mendicanti , quanto di un' altra di Niccolò V. per i Carmelitani , al qual' ultimo appello aderì anche il Clero Francese). Se egli è dunque vero,

co-

come dice il Card. Cusano *de Concord. Cathol.* lib. 2. cap. 13. che *Papa non habet a Canone, quo ledere possit jurisdictionem Episcoporum*, io non sò, Signor Curato, come possano *dopo tante questioni* aver forza le Esenzioni dai Papi ai Frati concesse. Eppure è vero quanto voi dite di esse, che *sono state fissate nella Chiesa dopo tante questioni*: cioè che a fronte dell' universale opposizione hanno voluto introdurre i Papi nella Chiesa un tal *mostro*, come dicea S. Bernardo, quel *mostro di esenzioni*, per cui *in Ecclesia tantum mali fuit*, come scriveva S. Francesco di Sales.

LXII.

Vediamo ora, Signor Curato, se mai vi favorissero i Concilj, che voi, credo io, nominato avete in mal punto. Se i Concilj sono per le Esenzioni, lasciamo pure che tutti i Teologi, tutti i Dottori, tutti i Vescovi, tutti i Santi si lagnino di esse, che poco ci cale, e voi avrete sempre la ragione. Se non che io trovo una piccola difficoltà in questo supposto. La voce di tutti questi ella è certamente la voce della Chiesa in tutto il Mondo dispersa. Ma la Chiesa adunata in Concilio può ella opporsi al sentimento della Chiesa dispersa? Lascio al vostro acume lo scioglimento di questo problema.

Io frattanto distinguerò in due classi questi Concilj secondo che richiede l' ordine naturale della cosa, separando cioè gli anteriori da quelli che posteriori furono alle introdotte esenzioni. Almeno se non vi giovassero i secondi sostener vi potessero i primi! Taluno forse s' immaginerebbe di sì, non vedendo in nessun di questi ri-

pro-

provate , nè condannate giammai cotali esenzioni . Ma se si rifletta che eglino le escludono onninamente, non si può a meno di non confessare, che l' autorità dei Concilj anche anteriori trovasi loro del tutto avversa , e contraria . Imperocchè volgendoci appena al più gran Concilio del V. secolo, composto di 600 e più Padri in Calcedonia adunati per autorità dell' Imperatore Marciano , noi troviamo nel Can. 4. Act. VI. definito , che siccome . " *Quidam pretestu solitarię vitę & Ecclesias, & communes perturbant caussas ; placuit*
„ *nullum quidem ędificare Monasterium preter voluntatem Episcopi Civitatis . . . . eos vero Monachos , qui per singulas civitates sunt , atque*
„ *Provincias subjci Episcopis, & amplecti quietem,*
„ *& intendere solum jejunio , & orationi , & neque Ecclesiasticis , neque publicis importunos rebus existere : nisi forte jubeatur eis propter necessariam causam ab Episcopo Civitatis . . . .*
„ *Veruntamen Episcopum convenit Civitatis competentem Monasteriorum providentiam gerere* , o
„ come interpetra nella sua parafrasi Giuseppe
„ Egizio : *Episcopus autem Monasteria visitet, eaque ut par est in cura habeat . . . Transgredientem vero hanc definitionem nostram excomunicatum esse decrevimus*. Non sò se questa sanzione sia più forte di quella di Urbano VIII. *sub pęna ipso facto incurrenda ab ingressu Ecclesię* : Annot. pag. 57. . Veggasi il Van - Espen in schol. in can. 4. Calced. . Ditelo voi, Signor Curato, per me : sono state , o nò da questo Concilio Ecumenico escluse affatto l' Esenzioni de' Frati, mentre soggetta esso onninamente i Monaci ai respettivi Vescovi del luogo ?

La vostra erudizione non vuole , che io qui di-

difpieghi una lunga ferie di altri Concilj celebrati nel V. VI. VII. VIII. fecolo, ne' quali non fi è omeffo di rinnuovare, e di confermare il Decreto Calcedonefe, come fi può offervare preffo Francefco Hallier *de Sacr. Ordinat.*. Nel IX. fecolo ancora abbiamo il primo Concilio di Toul dell' anno 859. compofto de' Vefcovi di dodici Provincie fotto la prefidenza del Re Carlo *Calvo* adunati, il quale nel can. 9. ftabilifce la fteffa maffima, per non riferire la teftimonianza di Adriano II., che nella lettera 33. allo fteffo Re così fcriveva: " *Noftis enim, quia omne Monaſterium in poteftate Epifcopi confiftere debet juxta* „ *Canonicam auctoritatem*; *&* *quia hoc eft tran*„ *fgreffum ideo plurima Monafteria habentur de*„ *ftructa* ". Si diftruggono, Signor Curato, quei Monafteri, nei quali fi vuole affettare indipendenza dagli Ordinarj. L' intendete? Così nel Concilio di Celbents del fecolo X., prefenti Carlo di Francia ed Enrico Re di Germania, al can. 6. fi dichiara, che le Chiefe dei Monaci *Epifcoporum divinitus fubdantur regimini*, e che i Monaci *Epifcopis fuis in omnibus obediant*. Così in quello di Coyac compofto di tutti gli Vefcovi Spagnuoli, e di tutti gli Ottimati del Regno fotto Ferdinando I. Re di Caftiglia, e la Regina Sancia, celebrato nel fecolo XI. col Canone II. fi ordina, " *ut omnes Abbates fe & fratres fuos*, „ *& Monafteria* . . . . *fecundum S. Benedicti re*„ *gant ftatuta* : *& ipfi Abbates* . . . . *cum fuis* „ *Congregationibus*, *& Cœnobiis fint obedientes*, *&* „ *per omnia fubditi fuis Epifcopis* ". Vedete dunque, Signor Curato, cofa definifcono i Concilj più antichi fulla affoluta dipendenza dovuta dai Regolari ai loro Ordinarj.

A

A voi, che siete un dichiarato nemico della Sovranità, sarà un delitto il metter sott' occhio le Leggi Imperiali, che a questo stesso oggetto collimano: che altrimenti vi rimetterei alla Leg. 38. C. *de Episc. & Cler. alla Novel.* 133. § *Si quis contra Clericum, aut Monachorum*, & §. *Si Monachus*. Vi manderò dunque al Decreto di Graziano Cauf. XVI. q. 1. & 7. *omnes Basilicę*, & Cauf. XVIII. q. 2.: e che più? Persino allo stesso Cap. 7. *de Privileg.* in VI. dove non potè a meno Bonifazio VIII. di proferire a fronte ancora degl' introdottisi abusi questa verità, che in ordine all' autorità su i Frati *de jure communi Ordinariorum intentio est fundata*. Poco adunque ci è da far bene con i Concilj anteriori alle dette esenzioni, poichè tutti ad una bocca le escludono, assoggettando quasi in ogni cosa i Monasterj ai Vescovi respettivi. Eppure voi dite bene, che elleno *sono state fissate nella Chiesa dopo tanti Concilj*, voleste forse dire *contro tanti Concilj*.

LXIII.

SAranno dunque favorevoli alle Esenzioni i posteriori Concilj. Mentre aspetterò da voi, Signor Curato, che mi arrechiate i Decreti de' Concilj Ecumenici, o Provinciali, coi quali concesse si siano, *e formalmente* approvate, e convalidate le tante Esenzioni accordate dai Papi ai Frati, vi accennerò io i perenni sforzi, che hanno impiegato gli stessi Concilj per estirpare, o reprimere un tanto abuso almeno quanto lo hanno permesso, e le smanie dei Frati, e i maneggi della Curia. E potete voi forse ignorarli, dopo aver dato all' Italia un sì luminoso saggio di

di vostra perizia ne' monumenti Ecclesiastici, col mettervi sotto dei piedi lo Storico più insigne che abbia avuto a' giorni nostri la Francia? Ignorate forse le dignitose querele, che nel III. Concilio Lateranese s' alzarono contro le pretese armate dai Frati sul fondamento delle loro Esenzioni? „ *Fratrum*, così il Concilio, *& Coepiscoporum nostrorum conquestione comperimus*, *quod Fratres* „ *Templi*, *& Hospitalitatis*, *& alii Religiosi indulta sibi ab Apostolica Sede privilegia excedentes contra Episcopalem auctoritatem multa praesumunt*, *quae & scandalum faciunt*, *& grave faciunt periculum animarum* ". Cap. 3. Tit. *de Privileg.* . Forse non sapete che queste lagnanze medesime a motivo della estensione, ed eccesso di tali privilegj si rinnovarono, e si approvarono dal IV. Concilio di Laterano? " *Intelleximus*, così negli atti di questo, *graves*, *& grandes quorundam Abbatum excessus*, *qui suis finibus non contenti*, *manus ad ea*, *quę sunt Episcopalis dignitatis extendunt* . . . . *unde. contingit interdum*, *quod vilescit Episcopalis auctoritas apud multos*. *Volentes igitur &c.* Cap. 12. Tit. *de Excessit Pręlat*. Qualche moderazione alla indisciplinatezza de' Frati non si trova ella posta anche nel primo Concilio di Lione celebrato l' anno 1245., *v. cap.* 1. *de Privileg. in VI.*? Quanto non si ebbe poi a fare nel Concilio generale di Vienna del secolo XIV. per reprimere i Frati? *Vedi Clem. Cap.* 1. *de Privileg. & excess. Privileg.*]. Quanto non si disse ivi da Egidio di Roma contro l' Abate di Chailli, il quale però combattè fortemente anch' esso contro le Esenzioni dei Mendicamenti? In fatti si abolì pure in questo Concilio l' infesto Ordine de' Templarj, mentre si tratto

tò di rivocare anche le Esenzioni agli altri Frati concesse, come attesta Oderico Rainaldo *ad num* 1312., quantunque per l'opposizione dei Papi, che dominavano in questi Concilj non siasi potuto ottenere giammai la bramata Riforma. Veggasi il Fleury *Stor. Eccles. Tom. XIX. l. 91. n.* 53. Fanno poi veramente pietà certi Decreti, che i Papi stessi con tanto disonore della Vescovile dignità han fatto inserire ne' Concilj medesimi.

Nel Concilio di Costanza furono pure abrogate, sess. 43., tutte *le Esenzioni*, che dalla morte di Gregorio XI. fino al tempo della celebrazione del Concilio conseguito avevano i Regolari, come appare dal Decreto *de Exemptionibus*, fatto pubblicare dallo stesso Papa Martino V. che nel tempo stesso protestò *: Se non intendere exemptiones de cætero facere, nisi caussa cognita, & vocatis quorum interest* „? Il Concilio Lateranese V. quali, e quanto acerbi lamenti non fece esso contro ai privilegj donati ai Mendicanti, e quante istanze per la rivocazione dei medesimi? " *Instantissime*, così il Rainaldo medesimo ad an. 1516. *postularunt, ut privilegia*, *quæ Mare magnum dicuntur reducerentur ad jus commune, quia ipsi Fratres nimis confundunt ordinem, & jurisdictionem Episcopalem*; e come continua poi lo stesso Storico. " *In consistorio* „ *secreto deputati Præfati proposuerunt petentes*, „ *propter nimias, & incredibiles licentias, quibus* „ *utuntur Fratres contra splendorem Episcopalem*, „ *& potestatem, omnes revocari debere, præsertim* „ *cum illis abutantur: demonstrarunt deputati quo-* „ *modo Fratres abutantur* ".

Ma che più? Se lo stesso Tridentino ci fa ampia fede dell' avversione costante di tutto l' Epi-

Episcopato Cattolico alla troppo grande estensione di tali privilegj, disturbatori dell' Episcopale regione, e dell' Ecclesiastica Gerarchìa? Con quanta forza non parlò in questa sacra Assemblea l' Arcivescovo di Parigi Monsignor Eustachio di Bellay nella sua memoria contro il Gesuita Lainez Generale della Società? Con quanta evidenza non dimostrò esso, che in seguito dei troppo grandi privilegj ai Regolari concessi erasi oramai ridotta al verde l' Episcopal Potestà? Vedi Paolo Sarpi *Hist. Concil. Trid. lib. VIII.*. E che non disse ivi, e quanto non declamò contro de' Mendicanti in specie, e per quella parte, che riguarda le funzioni Gerarchiche il celebre Braccio Martelli Vescovo di Fiesole con una orazione grave egualmente, che zelante? *Nimirum*, eccone un piccol saggio, „ *habent suum illud quod* „ *dicitur Ingens mare, & immensum, cujus fra-* „ *gore nibil est quod perhorrescatis Pontifices: non* „ *enim ejus fluctibus Ecclesiæ sanctę navicula obrui* „ *potest, quamvis hoc tempore tot tempestates,* „ *tot procellas concitaverit perditorum nequitia* „ *aliorum* ", Tom. XIV. Concil. ediz. Labb., Aspetteremo che salti fuori il Pallavicini colle ragioni del Vescovo di Bertinoro. Egli fu questo un' articolo di Riforma proposto al Concilio ne' loro postulati dai Vescovi di Germania: " *Re-* „ *vocandas omnes exemptiones contra jura commu-* „ *nia passim concessas, Monasteriaque omnia sub Epi-* „ *scopi potestate constituenda, sub cujus sunt Diœcesi* „ come narra lo Spondano ad an. 1563.. Per una tal revoca parlarono con somma libertà anche gli Prelati Spagnuoli; e se i Francesi non chiesero, che l' abolizione di alcune Esenzioni, instarono però per la riforma di tutte.

Il Concilio prese difatto questo temperamento, e così gli convenne fare non potendo dall' altra parte resistere ai clamori de' Frati, e ai raggiri della Curia. Imperocchè avendo esso veduto, " *Privilegia, & exemptiones, quę variis „ titulis plerisque conceduntur hodie perturbationem „ in Episcoporum jurisdictione excitare, & exemptis „ occasionem laxioris vitę prębere „. Trid. sess. XXIV. c.* 11. de Reform., determinò di sopprimere le esenzioni più irregolari, e di moderar l' altre non poco. Perocchè non vi è persona, che ignori essere stati tolti ai Frati dal Tridentino il privilegio di predicare senza licenza, o contro il volere del Vescovo. *Trid. sess. XXIV. cap.* 4. *de Reform.*. quello di udire le Confessioni senza l' approvazione dell' Ordinario: *Sess XXIII. cap,* 15. *de Reform.*: quello di ricevere la sacra Ordinazione indipendentemente dall' Ordinario medesimo, e senza esame: *Sess. XXIII. cap.* 12.: quello di non doversi conformare all' ordinanze dello stesso riguardo alle Feste, alle Processioni, e simili. *Sess. XXV. cap.* 12. *e* 13. *de Regul.*: intorno all' esposizioni di nuove Immagini, di Reliquie, di Miracoli. *Sess. XXV. de invocat. & venerat. & Reliq. &c.*: quello di non avere a temere le censure, e gli interdetti del Vescovo: *Sess. XXV. cap.* 12.: di non potere essere dallo stesso corretti nella loro lassità. *Sess. XXI. cap.* 3. *de Refor.*: nè puniti ne' loro disordini. *Sess. XXV. cap.* 14. *de Regul.*: nè forzati a dare ad ognuno il suo: *Sess. VII. cap.* 14. *de Refor.*. I Monasterj tutti sono stati quindi assoggettati dal Concilio all' ispezione, ed alla autorità Vescovile: *Sess. XXV. cap.* 8. *e* 9., e specialmente quelli che hanno cura d' anime: *Ibid. cap.* 2., e viene or-

di-

dinato di più, che senza il permesso dell' Ordinario non si possano nemmeno erigere sì fatti edifizj : *Ibid. cap.* 3. . In somma bisogna esser ciechi più del Carmelitano F. Giacomo per non vedere quasi ad ogni pagina nel Tridentino o tolte, o modificate nel massimo numero le esorbitanti Esenzioni dei Frati. Veggasi il Launojo Tom. III. oper. part. 2. pag. 533., il Gibert Tom. II. Tit. VII. pag. 94.

E sebbene si trovi nei citati Decreti spesse volte usata la formula suggerita in Concilio dal Curialista Pighino, per cui si considerano i Vescovi nell' esercizio di queste facoltà *tanquam Delegati Sedis Apostolicę*, tuttavìa come avvertono i migliori Canonisti questa autorità *delegata* non diminuisce punto *l' ordinaria* dei Vescovi medesimi, ma loro piuttosto ne accorda una *equipollente all' ordinaria*: „ *Quoniam*, dicono essi, *in effe-* „ *ctu est restituere quod erat proprium, ac remove-* „ *re obstaculum exemptionis* „ : a quella maniera appunto che „ *Si superveniat vinculorum solutio ista* „ *non importat concessionem novæ facultatis ambu-* „ *landi, cum id sequatur jure proprio, ac natu-* „ *rali* „ . Veggasi il Van-Espen *Repag. Canon. Part. II. cap.* 1. *Reg. X.*, ciocchè avverte anche il Bartelio *Annot. ad Jus Can. Lib.* 1. *Tit.* 29. *pag* 105. in questi termini : „ *Quia tamen hęc jurisdictio* „ *non est attributoria novę potestatis, sed excita-* „ *toria restrictę, & sopitę jurisdictionis, hinc se-* „ *cus ac alię delegationes est latissimę interpreta-* „ *tionis* „ . Per tal mezzo ha potuto il Concilio arrivare al suo intento senza mettere la Curia in allarme; che altrimenti non sarebbe forse in nulla riuscito. Gli è convenuto pur troppo servire ai tempi, e per salvare la sostanza della cosa ab-

bon-

bondare in parole : che troppo avrebbe esso fatto di più, se permesso gliel' avessero le circostanze. Comunque ciò sia però, a me basta di aver dimostrato, che anche il Tridentino si è fatto scorgere assai più nemico, che patrocinatore delle Esenzioni dei Regolari, come ha confessato S. Francesco di Sales nella citata Pìstola 30. del Lib. 1. in cui si consola, che a maggior gloria di Dio ,, : *Or-*
,, *do Episcopalis agnoscitur qualis est* : *quodque mu-*
,, *scus ille exemptionum ab Ecclesię arbore sit avul-*
,, *sus*, *in quo tanti mali fuit* : *sicut bene observavit*
,, *sacrum Tridentinum Concilium* ,, .

Andatevi or dunque a vantare voi, Signor Curato, dell' autorità *di tanti Concilj* in riguardo alle dette Esenzioni, mentre per noi tanto i Concilj anteriori ad esse, quanto i posteriori si sono dichiarati apertamente contrarj.

LXIV.

ECcoci pertanto, Signor Curato, ai Romani Pontefici, alle *tante loro Bolle*, *e Decreti*. Qui però non mi vorrete voi certo obbligare ad esporvi i sentimenti dei Papi, che undici, e più secoli illustrarono la Sede di Pietro, poichè ben saprete, che tutti questi non sognarono neppure di sottrarre i Frati dalla autorità Vescovile, almeno in riguardo dei sacri Ministerj; che anzi costando chiaramente dell'animo loro tutto propenso in sostenere i diritti dei loro Confratelli, e alieno affatto dal perturbare quell' ordine, che nelle sacre Assemblee prescritto aveva l' antichità, di cui mai sempre dichiarati si sono veneratori profondi, voi non gli vorreste neppur sentir parlare, e parlandovi forse mettereste in non

ca-

cale la loro autorità . Il perchè i Giulii , i Liberii, i Bonifacii, i Celestini, i Sisti III., i Leoni, i Simplicii . i Gelasj , gli Illarii . i Gregorii , i Martini , i Zaccherìa, i Niccolò , gli Adriani, i Giovanni VIII. , i Silvestri II. non saranno per voi , o sivvero gli regaleresti del titolo di Giansenisti, di Luterani , e peggio ancora degli uni , e degli altri .

Volghiamoci adunque a più recenti date, ai tempi cioè delle già introdotte Esenzioni . Nè qui rammenterò già io la Regola , che per la concessione di tali Privilegj piantò lo stesso Gregorio VII., quando un tal musco cominciava ad allignar nella Chiesa , che cioè „ *Privilegia non debent Sanctorum Patrum auctoritatem infringere*, „ *sed utilitati Sanctę Ecclesię prospicere* „ : Regola , che se sia stata osservata, lascio che già dal detto ne giudichi il saggio lettore ; voi non già che siete un di coloro , di cui cantò un vostro Prelato „ *A certi, che hanno l' anima per sale* .. Non vi ricorderò neppure la renitenza di Eugenio III. , che non potè così presto obbliare i consiglj del S. Abate Bernardo . Nulla vi dirò dei temperamenti presi da un' Alessandro III. , dagli Innocenzi III. e V , da un Clemente V. ne' Concilj , che già v' indicai di Laterano III. e IV. , di Lione , e di Vienna . Nulla delle ordinanze di Alessandro IV. . *V. cap.* 4. *de Privileg. in VI.* nè delle proteste di un Martino V. nel Concilio di Costanza , *sess.* 4. *cit.* . Vi dirò bene, che un Callisto III. delle lettere aveva esteso , con cui intendeva di ridurre al Gius - Comune le Famiglie dei Mendicanti : *Reinald. ad an.* 1471. *n.* 69. , e che trovandosi Paolo II. in procinto di pubblicarle , i RR. PP. Maestri di questi Ordini

eb-

ebbero la temerità di provocare al Generale Concilio, non sapendo quei buoni Religiosi, che chi dà un privilegio ha tutta la più grande autorità di ritrattarlo quando gli piaccia.

Le buone intenzioni inoltre di Paolo III. non vi si manifestano, Signor Curato, nel celebre Congresso più volte rammentatovi dei Cardinali, e Prelati Romani, che si tenne per ordine di questo Papa l' anno 1536? Parlando questi rispettabili Padri delle Esenzioni in generale, che non dissero per rappresentar fedelmente a Sua Beatitudine un' abuso sì enorme? Eccovi le precise loro parole: „ *Abusus magnus, & minime tolerandus, quo universus populus Christianus scandalizatur, est in impedimentis, quę inferuntur Episcopis in gubernatione suarum ovium, maxime in puniendis sceleribus, & corrigendis. Nam primo multis viis eximunt se mali homines, præsertim Clerici, a jurisdictione sui Ordinarii. Deinde si non sint exempti, confugiunt statim ad Pęnitentieriam, vel ad Datariam ubi confestim inveniunt viam impunitati, & quod pejus ob pęcuniam pręstitam. Hoc scandalum, Beatissime Pater, tantopere conturbat populum Christianum, ut non queat verbis explicari. Tollantur, obtestamur, sanctitatem tuam per Sanguinem Christi, quo redemit sibi Ecclesiam suam, eamque lavit eodem Sanguine, tollantur hę maculę, quibus si daretur quispiam aditus in quacumque hominum Rępub. aut Regno confestim, aut paullo post in præceps rueret, nulloque pacto constare posset; & tamen putamus nobis licere, ut per nos in Christianam Rempub. inducantur hęc monstra* „. Il che se riferire si deve alle Esenzioni di qualche Cherico, molto più si ha da intende-

dere detto per rapporto alle universali Esenzioni di corpi interi, sempre più formidabili all' Episcopato: come difatti ricavasi da quest' altra denunzia dei Padri stessi: „ *Alius abusus corrigendus est in Ordinibus Religiosorum, quod adeo* „ *multi deformati sint, ut sint scandalo Secularibus, exemploque plurimum noceant* „ essendo state appunto le loro Esenzioni la cagione precipua di tanto scandalo, come si è già più fiate col consentimento dei saggi avvertito.

Questi stessi non poterono non essere i sentimenti molto più di Paolo IV., come di quelli, che ancora Cardinale col nome di Gian-Pietro Caraffa ebbe luogo nel congresso medesimo. Finalmente il Pontefice Pio IV., per industria del quale fu condotto felicemente al suo termine il Tridentino, abbastanza ha mostrato di sollecitudine, e di coraggio per la sussistenza delle Riforme introdotte dal S. Concilio colla sua Costituzione *In Principis*. Con questa *dichiarò* esso, *stabilì*, *e ordinò*, che tutti i Privilegi, Esenzioni, immunità, anche il *Mare magnum*, concessi a qualunque Chiesa, Monastero, o Convento dai Romani Pontefici, anche *motu proprio*, *& ex certa scientia*, *ac de Apostolicæ potestatis plenitudine .... ex quavis honesta caussa*, ed anco *più volte* confermati, e rinnovati, si avessero *ipso jure per cassati*, *ed annullati* in ogni capo, in cui *statutis*, *& decretis Concilii hujusmodi contrariantur*, e che riguardar si dovessero tutti *ac si nunquam emanassent*. Altri Papi non vi citerò per ora, Signor Curato, poichè stimo più che sufficiente all' uopo questo piccol saggio.

Fate ora dunque i vostri conti, e vedete se fra i Papi ancora siano più quelli che favorite han-

hanno, e promosse le Esenzioni dei Frati, o se più quelli, che riprovate le hanno, o moderate per lo meno, e ristrette fra circa 260. Pontefici, che hanno occupata la Cattedra Romana, quanti sono quelli, che hanno creduto di potere a fronte del Gius Comune, e dei Canoni più autorevoli accordare di tali privilegj, distruttivi affatto del buon' ordine, della dovuta subornadizione di tutto il gregge ai legittimi Pastori, della Potestà Vescovile, dei diritti Gerarchici i più inviolabili? Voi che siete quella persona che all' autorità del maggior numero sempre si arresta, dovreste pure qui arrendervi a quella del maggior numero dei Romani Pontefici, che si sono mostrati alle Esenzioni contrarj! Che se finalmente misurar si volessero questi Privilegj ad uno ad uno colle Regole, che gli stessi Papi nel Decreto, nelle Decretali, nel Sesto, nelle Clementine ci somministrano per giudicare della falsità, e nullità di sì fatti privilegj, per conoscere del modo, in cui si possono, e debbono usare, forse chi sà se neppure sulle bilance Pontificie medesime si troverebbe di giusto peso?

Ecco adunque, Signor Curato, se anche coi *Brevi*, e coi *Decreti* dei Papi c'è il suo gran dire sulle Esenzioni dei Frati. Voi però non cesserete di decantarle per opere dei Romani Pontefici. Io non vel negherò: solo vi risponderò con S. Agostino ,, : *Ex hoc potius prevaricationis nota &c.* ..

LXV.

MA via dato pur anco, che queste Esenzioni aver potessero anche oggigiorno qualche forza, poichè non voglio entrare nel punto di di-

diritto, pretendereste forse, Signor Curato, che per esse gli esenti restassero disobbligati dalle Leggi Vescovili anche ai non esenti comuni, e che i medesimi non dovessero più dai Vescovi dipendere nell' esercizio degli atti Gerarchici, e delle funzioni di Chiesa? Come lo proverete mai volendo voi aderire alle Sanzioni Tridentine, Sess. V. cap. 2., Sess. XXII. *de servand. & evitand. in Missę celebr.* Sess. XXIII. cap. 15. *deform.*, Sess. XXIV. cap. 4.8. e 11., Sess. XXV. cap. 12. *de Regul. &c.*, nelle quali si prescrive, come già sentiste, che per riguardo a tutte queste funzioni, ed atti giurisdizionali gli esenti ancora restino soggetti ai Vescovi, volendosi, che non si perturbi la Ecclesiastica disciplina, e non si avvilisca la Episcopal Dignità, come si scorge aver preteso anche i Papi? Vedi il cap. IX. *de Privileg.* Quale confusione in fatti, qual disordine, qual mostro non si verrebbe ad introdurre nella discisciplina, e nella Gerarchìa Ecclesiastica, di cui è capo il Vescovo, *Conc. Trid. Sess. XXIII. Can.* 6., ammettendosi un sì scandaloso supposto? " *In* „ *his*, *quę ad disciplinam Ecclesiasticam pertinent*, „ diceva pur S. Tommaso Domenicano lib. 2. „ sentent. dist. 44. q. 3. art. 3., *magis tenetur* „ *Monachus obedire Episcopo*, *quam Abbati*, *quia* „ *in his Abbas est Episcopo suppositus* " : ciò che a miglior ragione dir si deve di tutti quei Regolari, che per loro istituzione sono stati ammessi come Ministri *Ausiliarj*, *Sussidiarj*, *e Coadiutori* de' Parrochi, e dei Vescovi. Io credo, Sig. Curato, che voi stesso abbiate interesse a sostenere questa verità: e però se un qualche ardito Frate negare ve la volesse, temer non dovreste di mandarlo al cit. *Repugn. Can.* P. II. cap. 1.

Es-

Essendo pertanto ogni Dioeesi in pieno diritto di stabilire, e di ordinare tutte quelle Leggi, che vi si stimano più opportune, utili, e salutari al suo Gregge, egli è chiaro che i Frati tutti, ed i Monaci sono tenuti ad osservarle senza riserva come ogn' altro fedele; e che volendosi il Vescovo servire dell' opera di un qualche Sacerdote Regolare pel servizio della sua Chiesa, egli è in libertà di giovarsene come più gli aggrada per ottenere il suo fine: e il P. Abate, o Priore conviene che se lo soffra in santa pace, e pienamente rimettasi alla volontà, e autorità dell' Ordinario: *Quia in his Abbas est Episcopo suppositus*.

LXVI.

IMperocchè dovete pure una volta per sempre avvertire, Signor Curato, che ogni Vescovo nella sua Diocesi tiene da Gesù Cristo tutta quella più ampla Potestà immediata, che gli è necessaria pel governo delle sue pecorelle, e che nessun' Uomo può ad esso sottrarre: *Sicut misit* „ *me Pater & ego mitto vos .... data est mihi* „ *omnis potestas .... quodcumque ligaveritis: &* „ *quodcumque solveritis super terram &c. ... quorum remiseritis peccata &c. .... attendite vobis, & universo Gregi in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei ....* „ *qui vos spernit me spernit &c.* ". Questa è l' autorità che riconoscono le Sante Scritture in tutti gli Apostoli, e per conseguenza in tutti i Vescovi loro Successori. Quindi il Papa S. Leone „ *Transivit quidem in alios Apostolos vis potestatis ipsius, & ad omnes Ecclesiæ Principes De-*

cre-

creti hujus constitutio comeavit " . Serm. III. in Anniverſ. Aſſumpt. ſuę.

E vel ſapete pur voi , Ciprianico mio , quanto parli chiaro a queſto propoſito nelle ſue Piſtole , e nel ſuo Trattato *de unitate Eccleſię* il glorioſo Martire, e Primate Affricano. " *Cum* ...
„ *ſingulis Paſtoribus* , così eſſo nella Lett. 39. a
„ Papa Cornelio, *portio Gregis ſit adſcripta* , *quam*
„ *regat unuſquiſque* , *& gubernet rationem ſui*
„ *actus Domino redditurus* , *oportet utique &c....*
„ e nella 55. ad Antoniano: „ *Manente concordię*
„ *vinculo* , ſcriveva , *& perſeverante Catholicę Ec-*
„ *cleſię individuo ſacramento actum ſuum diſponit* ,
„ *& dirigit unuſquiſque Epiſcopus* , *rationem actus*
„ *ſui Domino redditurus* " . Come nella orazione recitata nel III. Concilio Cartagineſe , al quale intervennero 87. Veſcovi : " *Quando habeat* ,
„ ſoggiungeva , *omnis Epiſcopus pro licentia liber-*
„ *tatis* , *& auctoritatis ſuę arbitrium proprium :*
„ *tamque judicari ab alio non poſſit* , *quam nec*
„ *ipſe poteſt judicare .... expectemus univerſi ju-*
„ *dicium Domini noſtri Jeſu Chriſti* , *qui unus* , *&*
„ *ſolus habet poteſtatem* , *& proponendi nos in*
„ *Eccleſię ſuę gubernatione* , *& de actu noſtro ju-*
„ *dicandi* " . Veggaſi la Lett. 33. ad Lapſ. , la 69. ad Magn., la 71. ad Quint., la 72. ad Steph. PP., la 73. Jubaj. &c. . Quindi S. Girolamo Dialog. adverſ. Lucifer: " *Eccleſiæ ſalus in ſummi*
„ *Sacerdotis* , Epiſcopi , *dignitate pendet* , *cui ſi*
„ *non exors quędam* , *& ab hominibus eminens de-*
„ *tur poteſtas* , *tot in Eccleſia efficiuntur ſchiſma-*
„ *ta* , *quot Sacerdotes* ". Quindi lo ſteſſo S. Pontefice Gregorio M. Epiſt. lib. XIV. Epiſt. 7. .
„ *Eorum Epiſcoporum vexatio* , *ſive detractio ad*
, *Chriſtum pertinet* , *cujus vice in Eccleſia lega-*
tio-

„ *tione funguntur* ", e nella 22. del lib. IX. „ . *Si* „ *sua unicuique Episcopo jurisdictio non servetur*, „ *quid aliud agitur, nisi ut per nos, per quos Ecclesiasticus ordo custodiri debet, confundatur?* „ *Absit ut statuta majorum Consacerdotibus meis* „ *in qualibet Ecclesia infringam, quia mihi injuriam facio, si fratrum meorum jura perturbo.* „ *Si ea destruerem, quę majores nostri statuerunt,* „ *non constructor, sed eversor juste comprobarem* ". Così parlano tutti i più Santi, e dotti Pontefici che non hanno pensato a sottrarre ai loro Confratelli le proprie pecorelle. " *Unde*, l' avvertì anche S. Tommaso in IV. sent. dist. 24. q. 3. art. 2. „ *omnem actum Hierarchicum, quem potest facere Papa, potest facere Episcopus*, (nel„ la sua Diocesi) „

In somma questi sono i principj comunemente ammessi dai Padri, che *Episcopatus unus est, cujus in solidum a singulis pars tenetur*; che *claves non homo unus, sed unitas accepit Ecclesię*: che *ex ęquo super omnes Apostolos fortitudo Ecclesię solidatur*: che *omnis actus Ecclesię per eosdem propositos gubernatur*: i Vescovi tutti *a Deo sunt judices in Ecclesia constituti*: che *cum ei* (Petro) *dicitur, ad omnes dicitur: amas me? Pasce oves meas*: che questa autorità viene loro tutta *divinitus* da Gesù Cristo, *qui unus, & solus habet potestatem &c.* . . . donata appunto nell' atto della loro Consecrazione: *tribue ei Domine Cathedram Episcopalem ad regendam Ecclesiam tuam, & plebem sibi commissam*. Nè questi principj distruggere, o variare si possono sia per lasso di Secoli, sia per debolezza dei Pastori, sia *per usurpationi di nuovi sistemi*. Sclamano i Concilj, sclamano i Papi: *Antiqua consuetudo servetur, antiqui mores*

res obtineant . . . . suis privilegia serventur Ecclesiis . . . . ne quis trascendat Episcopum collegam suum , ne usurpet alienas oves .... inconvulsis radicibus vivit antiquitas . . . . Mansuras in æternum leges (SS. Patres) *condiderunt* , le quali *nulla possunt improbitate convelli* , *nulla novitate violari* , e le quali *non aliquam magis exequi sedem oportet quam primam* .

Io non debbo più oltre estendermi per dimostrare queste preziosissime verità , che dovreste pure avere appreso una volta , giacchè non si cessa mai tutto giorno di inculcarle, e perchè vado anch' meditando di dare sù di esse all' Italia un completo saggio analitico per comodo dell' Ecclesiastica gioventù . Però dal poco , che ho quì accennato , assai chiaro apparisce , che ogni Vescovo rivestito si trova di tutta quella autorità, che gli è necessaria per l' immediato governo di tutto il suo popolo , e della quale operando esso secondo i Canoni non puote essere da qualunque persona del Mondo in niuna parte giammai spogliato .

Di grazia non perdete di vista, caro Signor Curato, questo troppo interessante principio, che è il fondamento di tutta l' *Emenda* , che sono per fare , e che ho fatto di questa *Sezione seconda* delle vostre Annotazioni . Voi mi perdonerete frattanto una tal digressione , che se poteva essere forse più opportuna al principio di questa mia seconda Parte , non temo che il discreto Lettore me la voglia dichiarare fuor di luogo , ed inutile presentemente .

XLVII.

LXVII.

Tornando ora dunque a bomba, o piuttosto passando dalle *Esenzioni* alla *Tonaca*, ed al *Cappuccio*, come mai poteste voi, Signor Curato, negare ad un Vescovo la *pienezza*, e che razza di pienezza! per dispensare un Sacerdote Regolare dal portar l' abito di S. Domenico, o di S. Francesco, e fargli vestire quello, come si suol dire di S. Pietro? Bazzecole, Signor Curato. Anche nel supposto che si trattasse di una assoluta dispensa dai voti fatti nella Professione, non si potrebbe dubitare certamente della competenza dell' autorità Vescovile su di questo articolo, nè della validità di una tale dispensazione; intesa però nel senso, in cui colla scorta di una sana, e ragionevole Teologìa si può essa in qualche caso ammettere.

Perocchè da una parte S. Tommaso mi insegna 2. 2. q. 88. art. 12. che " *Prelatus in Ecclesia* ,, *gerit vices Dei*, *& ideo in commutatione*, *vel* ,, *dispensatione Votorum requiritur Prefati auctoritas*, *qui in persona Dei determinet quid sit Deo acceptum* ,,: nè voi mi dimostrerete mai che sotto il nome di *Prelato* non venga che il solo Papa. Dall' altra parte osservo col dotto Canonista Gibert Tom. 2. pag. 150. sotto la Reg. VIII., che ,, *Nullus est nec apud Gregorium IX. testus qui doceat dispensationem a votis substantialibus Religionis Castitatis*, *Obedientie*, *& Paupertatis* ,, *Summo Pontifici reservari*". E trovo anzi nella Morale del P. Concina, il quale come sapete non era Probabilista, che essendovi la necessità anche i Vescovi possano dispensare ne' voti riservati al Papa (riservati per altro più per partico-

colari consuetudini, che per Legge universale della Chiesa). Concin. *Tom. III. dissert.* 3. *de Vot. Irrit. cap.* 7. *n.* 7. Quindi facendosi egli il quesito: „ *An hęc votorum Reservatio late, vel* „ *stricte sit interpretanda* „ ? risponde senza punto esitare: „ *Stricte esse interpretandam, cum* „ *sit odii plena, & ordinarię potestati Episcopo-* „ *rum contraria, communiter auctores jure, ac* „ *merito sentiunt. Quapropter ut dicta vota sint* „ *reservata debent esse absoluta, certa, espressa,* „ *e perfecta*: (Sebbene in questo caso un buon Probabiliorista deve sostenere, che non vi è luogo neppure a dispensa nessuna). „ *Quacumque* „ *ex parte claudicent*, prosegue lo stesso P. Con- „ cina, *ac dubitationem admittant, aut circa con-* „ *sensum, aut circa perpetuitatem, aut circa con-* „ *ditionem aliquam adjectam, reservata non sunt:* „ *atque ita in iisdem potestatem habent Episcopi* „ *dispensandi . . . . , & hęc communia sunt* „ *ibid.* „ *n.* 11. Altrettanto ei risponde al *quesit. V.* „ „ *si emissa essent . . . . ex metu levi*, onde a parità di ragione anche se per ignoranza: *Ibid.* 13., e finalmente in risposta al *quesito VI.* soggiunge: „ *Non esse reservatum docent communiter Au-* „ *ctores . . . . Si . . . . solum dubitetur an sit nec* „ *ne reservatum* (votum), *nec tunc reservatum est* „ *ob regulam generalem, quod reservatio sit odio-* „ *sa, & lęsiva potestatis ordinarię; idcirco stricte* „ *est interpretanda. Quando ergo dubitatur, vel* „ *ratione consensus, vel ratione materię integrę,* „ *vel ex quocumque alio capite an votum sit re-* „ *servatum, censendum est semper reservatum non* „ *esse. Opinio communissima: ex qua tamen nihil*

 in

„ *in favorem Probabilifmi valet inferri* „ . (1)

In foftanza il P. Concina in tutti quei cafi, nei quali può aver luogo una difpenfa legittima, riconofce nei Vefcovi la facoltà di accordarla; e volendo anche ammettere il nome di Riferva nel Papa, viene poi finalmente a riftringerla al cafo di una pura poffibilità metafifica. Eppure quì forfe il noftro Signor Curato vorrà farla da intollerabile rigorifta, mentre fu i precetti naturali, e divini largheggerà fenza fcrupolo! Così veramente dee fare, chi non riconofce altro Vangelo che quello della Curia, nè altre Leggi che quelle delle Decretali, e nel cafo noftro delle *Stravaganti comuni*, che sà ognuno quanto abbiano di forza nel Gius Canonico.

LXVIII.

IL fatto ftà però, che quì non fi tratta di una affoluta difpenfa dai voti della Profeffione Regolare. Si tratta folamente della difpofizione di un mezzo diverfo per fare offervare al Regolare i voti medefimi della fua Profeffione; fi tratta unicamenre di fcegliere un temperamento per far fuf-

(1) *I noftri Vefcovi oltre il fuffragio del Gius Comune hanno ancora su quefto particolare una Legge fpeciale di S. M. I., che gli autorizza a quefte difpenfe. Effa emanò il dì 25. Gennajo 1785. nei termini feguenti:*

„ *S. I. R. M. ha determinato che tutti i Regolari tanto Mafchi, che Femmine, che faranno iftanze per la difpenfa dei loro Voti debbano dirigerfi immediatamente ai loro Ordinarj, e Vefcovi per riportarne la bramata difpenfa* „ .

sussistere in uno stato accidentalmente diverso l' obbligazione medesima ; come è quello della così detta *Secolarizzazione* . Ora come mai si potrà negare ad un Vescovo l'autorità di scegliere un tal mezzo , di prendere un sì fatto temperamento, quando o il vero spirituale vantaggio del Regolare , che fa istanza , o il pubblico bene della Chiesa richiegga ? Se è vero ciò che poc' anzi vi dimostrai , che ogni Vescovo tiene da Gesù Cristo la più ampla facoltà per sovvenire ai bisogni delle sue pecore , della sua Diocesi : se egli è vero , che rispetto agli atti Gerarchici , e alle funzioni dell' Ecclesiastico Ministero ogni Regolare a fronte di tutte le possibili Esenzioni è onninamente dipendente dall' Ordinario ; e che gli stessi Superiori Regolari *in tali cose sono all' Ordinario medesimo soggetti* , al dire di S. Tommaso : come non dovrà un Vescovo mettere in sicuro la salute eterna di un Frate , che nel suo Convento trovar non la potesse ? Come non potrà servirsi di esso Frate per applicarlo come più stima opportuno al servizio della sua Chiesa , e levargli per conseguenza la *Tonaca* , *ed il Cappuccio*?

„ Certa cosa è, dice opportunamente al nostro caso il dotto, e celebre Signor Proposto Cornaro nella nuova ampliata Edizione dell' Opera *de' Parochi* stampata in Pavìa al Lib. VI. §. 6. pag. 194." che poteasi negli antichi tempi estrar-
„ re dai Monasterj quei Monaci, che idonei fos-
„ sero al Pastorale Ministero , perchè si committesse loro la cura dell' Anime . S. Eusebio Ve-
„ scovo di Vercelli aveva tutto il suo Clero com-
„ posto di Monaci , nè si durerà fatica quindi a
„ credere che da quello ne traesse i Parrochi "

 An-

Anzi continua a dire col Van-Espen P. II. Tit. XVIII. c. 3. n. 21. lo stesso Signor Proposto pag. 195.: " Assolutamente non si legge, che nei pri-„ mi sette, o otto secoli della Chiesa sieno giam-„ mai stati Monaci in rimanendo Monaci fatti „ Rettori di Parrocchie. Che se dai Vescovi ve-„ nivano eletti i Monaci a reggere Anime, la-„ sciavano tosto di essere Monaci, e dalla vita Mo-„ nacale, o sia contemplativa, e solitaria erano „ riputati, che passassero alla Clericale, ed at-„ tiva ". Così difatti ordina doversi fare S. Gregorio Magno a Mariano Vescovo di Ravenna scrivendo: " *Quisquis autem ex prædicto Mona-„ stero ad Ecclesiasticum ordinem pervenerit, ul-„ terius illic* (cioè nel Monastero), *nec aliquam „ potestatem, nec licentiam habeat habitandi* „ lib. VIII. epist. 15. . Quindi è che anche il Fagnano al Cap. *quod Dei timorem* di Innocenzo III. Decretal. L. III. Tit. 35. , asserisce che un Monaco *de jure ex causa utilitatis* col consenso dell' Abate può dal Vescovo esser promosso *senza dispensa* ad una Chiesa Parrocchiale, colla condizione della Compagnìa d' un' altro Monaco, però *si commode fieri poterit*. Se dunque l'uso dell' antichità, ed i Canoni permettono ai Vescovi di cavare un Regolare dal suo Monastero per metterlo al servizio della Chiesa, non gli permetteranno poi di levargli la *Tonaca*, *ed il Cappuccio*, che sono assai di minor conseguenza della abilitazione ?

Voi però credete, Signor Curato, di poter privare i Vescovi di questa facoltà primieramente col *Cap. 19. Sess. XXV. de Reform.* del Concilio Tridentino. Ma come mai ciò? Il Concilio anzi in questo luogo concede espressamente all' Ordinario l'

l' autotità di dichiarare anche *nulla* la Professione solenne del Regolare, o piuttosto stabilisce che una tale dichiarazione non si possa fare altrimenti, che per l' interposta autorità dell' Ordinario: " *& tunc non aliter*, ecco le sue paro„ le „*nisi caussas quas pretenderit, deduxerit coram* „ *Superiore suo*, *& Ordinario*: dove avverte il Fagnano ad Cap. *Nullus de Regular.*, che il Concilio non viene ad emendare, ma piuttosto a richiamare il Gius Comune: „ *Quoniam de jure* „ *veteri*, così il vostro Canonista, *Monasteria* „ *subjecta erant Episcopo Diecesano*: Can. *Monasteria* 18. q. 2. *& ad eum spectabat cura, & sol*„ *licitudo Monachorum*, *unde ipse poterat nulliter* „ *professos ejcere, sicuti poterat illos ad Religionem* „ *admittere* ": conchiudendo quindi, che mentre il Concilio ordina di ricorrere al Vescovo pel giudizio di nullità della Professione interpetrare si deve *favorabile*, *& late cum per illud reditus fiat ad Jus Comune*.

Difatti come mi fa osservare l' erudito Giovan - Pietro Gibert nella nota al Van - Espen *Part. I Tit. XXVI. cap. VI. n.* 15., con cui correggesi lo stesso Van - Espen, ed il Fevret, i quali credettero, che in Francia si ricorresse al Papa per ottenere le dichiarazioni di nullità delle Professioni dei Regolari „ *infinite prope sunt* „ *sententie*, *quas in eo genere Galli officiales*, *absque* „ *summi Pontificis Rescripto pronunciarunt* " citandone per autenticare il fatto la Collezione data in luce in Parigi dal Mongeot l' anno 1655. Coll' autorità del Zipeo asserisce lo stesso Gibert per rispetto alle Fiandre. " *Viros Religiosos teneri confugere ad auctoritatem Episcopi Diecesani*, *nec hunc indigere Res riptis*, *ut de eorum votorum valore*, *vel*

vel nullitate decretum ferat". Siccome appoggiato esso stesso sulla testimonianza del Fagnano ad Cap. *Nullus* cit. sostiene, anche in Italia, e in altri luoghi, dove i Decreti disciplinari del Tridentino sono ricevuti, ed osservati. „ *Officiales sine ullo Sedis Apostolicę Rescripto cognoscunt* „ *de valore*, *&* *nullitate Professionis Religiosę* „. Noi ne abbiamo difatti un monumento recente nel celebre *Pastorale Rescritto dei* 2. *Marzo* 1783. di Monsignor Giovan-Batista Pergen Vescovo di Mantova al Memoriale presentato dai PP. Certosini in occasione della loro soppressione per ordine Sovrano: nel quale si dichiara il dotto Prelato „ *ipso facto sine ulteriori dispensatione nulla* „ *evadere*, i voti della Professione di quei PP., „ *nullamque ultro obbligationem post se relinquere* „ *quacumque etiam non obstante consuetudine in contrarium*.

Se dunque il Concilio di Trento rimette all' autorità Vescovile di potere dichiarare nulla la Professione dei Regolari, che è quanto dire di potergli disciorre dai voti in essa fatti, non dovrà poi correre l' argomento a *fortiori*, che per lo stesso Concilio molto più si viene ad attribuire ai Vescovi di potere permettere, od anco pel bene della Chiesa ordinare, che un Sacerdote Regolare rimanga sciolto da certi esterni legami, che poi tutti si riconducono, come dite voi stesso, alla *Tonaca*, ed al *Cappuccio*, al Refettorio, alla Cella &c.: giacchè come ho avvertito fin dal principio il togliere un Frate da questo esteriore metodo di vivere non è un liberarlo da quelle interiori obbligazioni, che ha per la sua Professione contratte con Dio? Come dunque vi è bastato l' animo, Signor Curato, di-

chia-

chiamare in testimonio delle furibonde vostre asserzioni il Concilio di Trento! Gran testa per verità!

Ma che si dovrà poi dire del Decreto di Urbano VIII. dei 5. Gennajo 1638. che in secondo luogo opponete? Forse che difatto si divieti con esso ai Vescovi *d' ingerirsi punto su cose tali* come voi dite? Voi o non l' avete mai letto questo Decreto, e colla vostra ignoranza presumete d' imporci: o avendolo letto, corrompendolo come fate, venite colla vostra malizia per gabbar tutto il Mondo. Perocchè quale sarà mai quel Paroco il quale non sappia, che il detto Decreto si limita a prescrivere il ricorso alla Romana Congregazione del Concilio nel solo caso, che pretendasi la nullità della Professione, per essersi fatto e Professione, e Noviziato fuori del Convento a tali oggetti assegnato „ *occasione Receptionis Novitiorum, & Professionis per eos emissæ in Conventibus non designatis*? Dunque per qualunque altro motivo s' intenti la nullità della Professione, non viene per un tal Decreto riserbato a Roma questo giudizio. L' intendete, Signor Curato, questa conseguenza? L' intendono pure tutti i vostri stessi Dottori, il Card. De Luca, il Barbosa, il Navarro, il Bonaccina, il Reinffestuel, ed anche la Congregazione del Concilio Decr. de' 24. Settembre 1740., e il Pontefice Benedetto XIV. Decr. dei 28. dello stesso mese, ed anno; i quali tutti dichiarano, e sostengono, non essersi da Urbano VIII. derogato per qualunque altro caso, fuori dell' accennato, alla limpidissima Ordinazione del Concilio di Trento nel luogo citato. Gran te-

testa , torno a dire , gran testa è la vostra , Signor Curato .

LXIX.

DOv' è ora dunque quel sì enorme delitto , che pretendete abbia commesso il Vescovo di Pistoja nell' avere accordata ad alcuni pochi Regolari la Secolarizzazione ? Non poteva dunque una tal dispensa concedere quando dal Tridentino medesimo tiene la facoltà di sentenziare pur anco sulla nullità della Professione ? Ha pur egli fatto ancor meno di quello gli attribuisca di fare il Concilio ! Ma nò ; voi volete che abbia anzi fatto di più ; perocchè siccome prescrive il Concilio , che il Regolare *non audiatur nisi intra quinquennium*, Monsignor nostro assai dopo il quinquennio ha concesso ai suddetti di escir dal Chiostro .

Ma , Signor Curato notaste ? Il Concilio non parla della semplice secolarizzazione , o deposizione dell' abito ; parla bensì *della nullità della Professione Religiosa* . A norma adunque di tutte le regole del Diritto , che proibiscono di trarre la Legge da un caso all' altro , converrà limitare a questo secondo caso il detto tempo dal Concilio prescritto . Perocchè riguardo al primo in ogni tempo può abbisognare al Frate di essere esentato da quei vincoli , che lo tengono in prossimo pericolo di sua salute ; in ogni tempo può occorrere al Vescovo di doverlo da tali legami prosciorre pel vantaggio spituale del Popolo , e pel servizio della sua Chiesa : essendo la carità , e il ben pubblico quella Legge , che di gran lunga è superiore alla Legge della *Tonaca* , e del *Cappuccio* ; siccome vediamo difatti usarsi dai Canonici La-

Lateranesi, i quali ottenuto in qualunque tempo un qualche Parrocchial Benefizio depongono affatto sì in Chiesa, che fuori l' abito di loro Congregazione.

Sebbene che ci venite voi mai a parlare di *quinquennio*, se in Roma anche per dichiarar *nulle le Professioni* fatte si ascoltano i Regolari passati dei quinquennj più di due, e più di tre? Siete voi così ignorante dello stile di quella Curia, che perciò fare ha ritrovato il bello strattagemma della *Restitutione in integrum*? Un ritrovato sì fino salva pure la capra, e i cavoli! Che potreste dunque opporre ad un Vescovo, che vi dicesse di volere far uso anch' esso di un tal ripiego, in cosa specialmente di minore riguardo qual' è la semplice secolarizzazione? Forse un Vescovo rivestito da Dio di una assoluta autorità nella sua Diocesi sarà da meno di una Romana Congregazione composta di alcuni Frati esotici, di Prelati, di Cardinali, che non sono neppur Vescovi, e forse neppur Preti? Mi direte forse che il Tridentino ha riserbato a questa Congregazione di poter sentenziare anche passato il detto quinquennio: quando il Concilio, che non sognava nemmeno una tal Congregazione, ha commesso questi affari agli Ordinarj respettivi, e poi ha indistintamente ordinato a chiunque: *non audiatur nisi intra quinquennium*? Intanto però se questa Congregazione Romana, che dicesi messa per interpetrare il Concilio ascolta i Regolari anche passato il tempo suddetto, sarà segno evidente, che lo potranno fare anche i Vescovi, espressamente dal Tridentino incombensati per conoscere queste cause. Insegnano per altro comunemente i Dottori, che un tal tempo

at-

si deve attendere soltanto *di via ordinaria*, poichè in alcuni casi riconoscono, che un tale giudizio proferire si puote in qualunque tempo. L' immortale Pontefice Clemente XIV ce n' ha dati i più frequenti, e luminosi esempj: e s' egli è vero che

„ *Regis ad exemplum totus componitur orbis*.

potranno certamente anche gli altri Pastori seguirne francamente le tracce.

Che se poi mi opponeste una qualche Riserva Papale, io per non buttarvela così presto a terra come contraria alla mente del Tridentino, alla Legge della carità, ai Vescovili diritti, altro per ora non vi dirò se non che essa potrebbe al più riguardare le cause di *nullità della Professione Religiosa*, e non mai quelle di semplice *Secolarizzazione*, o deposizione dell' Abito Religioso, giusta la distinzione già ripetuta; e poi su di tale Riserva vi soggiungerò qualche altra cosa più sotto.

LXX.

Finalmente ella è una schietta calunnia il dire, che *al presentar di una supplica .... senza esame, senza processo, senza informazione, e consenso dei loro Superiori* abbia il Vescovo di Pistoja alzato la mano su di tali Regolari, *Annot. pag.* 52. E non è difatti neppur credibile, che in tal forma abbia esso potuto giudicare: perocchè se come ci avvisate voi stesso ha egli ciò fatto *persino nel pubblico Tempio, e dalla Sede Episcopale*, ivi pag. cit., è ben chiaro, che la cosa si è compita colle maggiori solennità, e non già nell' angolo, e al bujo di una dispotica Cancellerìa.

Quan-

Quanto poi al non aver consultati, come voi dite, i *Superiori*, se voi parlate di quelli dell'Ordine, già sentiste, che nelle cose appartenenti al Ministero, e alla Gerarchìa Ecclesiastica *Abbas est Episcopo suppositus*, e per conseguenza non può questi opporsi al Vescovo, che applicar voglia un Frate del suo Monastero, o Convento al servizio della Chiesa; onde questo *consenso* si ha sempre a supporre.

Ma che più? Non sapete, Signor Curato, che Monsignore non ha tentato nulla sui Frati senza la determinazione, e l'ordine espresso del suo Sovrano, che è il Superiore dei Superiori in tuttociò che riguarda lo stato esteriore dei Regolari, e che tende al pubblico bene delle Chiese? S. A. R. a norma delle suppliche, che si è degnato di accogliere, di riconoscere ragionevoli, e giuste ha comandato. Il Vescovo, come era suo preciso dovere, ha ubbidito. Ecco ridotta al suo vero punto di vista la cosa: ecco qui tutto il fondamento dell'apologìa la più sicura, la più trionfante per Monsignor Ricci su questo articolo. E che? Dovea egli forse opporsi, e disobbodire al religiosissimo suo Principe? Temerario se così diceste! Il Vescovo di Pistoja, che coll'abominevole Ildebrandismo non ha ancora potuto far tregua, troppo degnamente conosce i sacri diritti della Sovranità, per farsi un dovere di rispettarli, e di custodirli gelosamente; giacchè come scrive l'Apostolo: *qui resistunt damnationem ipsi sibi acquirunt*. Sì che il Principe è il Vescovo esteriore della Religione, il quale vegliando alla felicità di tutti i suoi Sudditi sian Laici, sian Cherici, sian Monaci può come stima più vantaggioso a ciascun Suddito, alla Repub-

pubblica , alla Chiesa, disporre della esteriore situazione di qualunque fra essi . Sá che quegli che ha l' autorità di porre una prammatica sull' abito di tutti i Sudditi, può ancora per giusta causa accordare che chi trascinava una bicolorata tonaca, vesta un abito più grave di un solo colore : come apparisce dal fatto di Luigi XV. Rè di Francia , il quale con l' Editto del Novembre del 1764. registrato in Parlamento il 1. Dicembre dello stesso anno ordinò ai Gesuiti del Regno la deposizione dell' abito del loro Istituto . Sà „ „ che la Potestà Temporale ha diritto (ancora) „ di dichiarare abusivi, ed invalidi i voti , che „ non fossero stati formati secondo le regole Ca„ noniche , e Civili „ : come stabilì col *Decreto del Consiglio di Stato* dei 24. Maggio 1766. il prelodato Re di Francia; e come prescrissero le Leggi de' più pii , e illuminati Imperatori Romani i Costantini M. e i Giustiniani: L. 6. Cod. Theodos. *De Episc. & Cler.* . L. *Officiales* ibid. eod. Tit. Novel. 137. c. 2.: L. 52. C. *de Episc. & Cler. &c.*

Sà ancora Monsignor medesimo, che i Frati esistono nello Stato pel Real beneplacito , e che dalla Regia approvazione riconoscono tutta la loro forza le Leggi dei Regolari , relative alla società , i privilegj loro , le loro Esenzioni , le quali tanto durano per conseguenza quanto piace al Sovrano di tollerarle. Di non tollerarle però d' avvantaggio troppo grande interesse hanno i Sovrani. Poichè come osservano tutti i Gius - Pubblicisti , troppo debbesi temere dal Principe nel suo Stato un corpo di esenti così esteso, e per modo unito fra se , che raffigura appunto la celebre Falange Macedonia inventata dal Rè Filippo . I Pregiudizj dei Frati tendono direttamen-

mente alla sovversione del Trono. Presumono essi di non avere altri superiori che il loro Generale, ed il Papa; e questo lo predicano anzi per l' unico padrone del Mondo, che ha facoltà di erigere, trasferire, e sopprimere i Regni, e gli Imperi, di condannare, e deporre i Rè della Terra, Fleury *Disc. VIII. sulla Stor. Eccles. n.* 13.. Satelliti della Curia Romana: Erasmo *Epist.* 10. *lib. XII.*, non sono capaci che di mettere tutto il mondo a soqquadro. La Storia ce ne presenta infiniti esempj; e i Sovrani oggigiorno han bene aperti gli occhi; poichè imitando quel generoso Paolo Emilio, che abbatter seppe la suddetta Falange nella battaglia di Sidna, hanno già incominciato a staccare, e spezzare quest' esercito spaventoso, come esigono i loro diritti, e i loro doveri.

Sì finalmente il Prelato, che contro i diritti del Trono nulla possono i Dispacci della Corte Romana, nulla le Papali Riserve „ *cum supra Imperatorem non sit nisi solus Deus* „ S. Optat. *lib. III, cap.* 3.. Qui però non è tempo di parlare dei diritti della Sovranità; nè abbisognano di mie apologiè le ordinanze d' un Principe così versato nell' arte del regnare quale si è il Toscano Signore. Io non ho impreso che la difesa di Monsignor de' Ricci. E voi non potete più, Signor Curato, combatterla se non vi rivolgete con esecrando eccesso contro la persona stessa del suo Principe. Questa è la conclusione dell' affare. Provatevi ora all' impresa, che così vi potremo annoverare fra coloro, dei quali parla S. Pietro, che *dominationem contemnunt audaces, sibi placentes sectas non metuunt introducere blasphemantes* Ep. II. c. II. 10.

LXXI.

LXXI.

Tralaſcio per brevità quelli ulteriori riflessi, che far ſi potrebbero di leggieri ſopra queſto numero 14. delle voſtre Annotazioni pieno di falſità, d' ingiurie, di ſedizioſi paralogiſmi. Trapaſſo le notorie impoſture, che qui ſi riproducono in ſcena ſulle Reliquie, ſulle Imagini, e ſulla invocazione dei Santi, ſugli arredi Sacri venduti &c., che già tutte altrove ſventai: *N. XIII. e XIV. della Part. I.*, mentre mi accorgo di eſſermi a queſt' ora ſteſo forſe anche troppo. Ma Dio buono! Si poteva egli fare di meno, ſe voi ne due traſcorſi numeri 13. e 14., quaſi dal ſolo ſilenzio oſſervato da Monſignore nella ſua Paſtorale ai Prateſi su di queſte materie tutto l' argomento cavare delle ſanguinoſe voſtre invettive? E gridare quindi perciò ſolo da forſennato, e vi adirate, e vi diſperate, e inſultate, e maledite, e v' invanite di una ſognata vittoria? „ Leggo, e rileggo, „ voi dite Annot. pag. 59., queſta voſtra diſeſa .... e mi trovo arrivato alla fine a conchiudere, che ſi può appena diſcernere ſe ſia „ più quello, che avete taciuto, o ciò che ave„ te traſcelto ..... Dunque conchiudete poſcia „ o rimanete ancora aſſai indietro nel voſtro intento, o cercate di abbagliare le poco iſtrut„ te perſone con delle apologie dimezzate. Dunque ſebbene in tuttociò, di che parlate diſtintamente riduceſſe le coſe a dimoſtrazione „ tanto ve ne rimarreſte col torto, ivi pag. „ 60 „. In ſomma queſto è il raziocinio con cui condannate il Prelato: „ Voi non avete „ parlato: dunque avete il torto.

Ma come doveva eſſo parlare di fatti noto-

torj cotanto, e in tante altre occasioni esposti nel più chiaro lume, e dipinti coi più sinceri colori di lor verità? Come doveva esso parlare di materie, la ragione delle quali tutta risiede in una autorità superiore, e nelle quali non ha Monsignore altra parte che la gloria di un ragionevole ossequio? Doveva egli imaginarsi che fosse di bel nuovo per insorgere nel seno stesso d'Italia un Pirronista così sfacciato, ed un sì impudente Ildebrandista, che negar volesse i più evidenti fatti, e contrastare ai Sovrani una autorità così certa, come avete osato voi di fare? Ah sì, che Monsignor nostro sempre avrà il torto al *Tribunale dei Fanatici, e dei balordi*, che o non sanno, o saper non vogliono, che la cosa vada altrimenti da ciò che voi ne chiaccherate da critico mentitore!

Ora dunque che ne ho parlato a lungo potrà sperarsi, che vi diate pace una volta, e ne rimanghiate sodisfatto appieno? Io sperare lo voglio sulla stessa vostra asserzione. Voi non diffidaste, che fosse *possibile il difendersi bene, e che buone ragioni* avrebbe il Vescovo *potuto addurre* (Annot. pag. 60.). Voi tuttavìa su questo vostro presentimento non voleste ancora riguardarlo per giustificato, come la carità, e la buona fede esigevano, forse perchè *questa difesa, e queste ragioni* si producessero da chi avrebbe avuto la gloria di patrocinare una causa sì giusta, quale si è quella del degno Prelato. Felice me se riescito vi sono! Ma abbastanza fortunato mi credo nell'averlo tentato. Il Pubblico mi perdonerà se nell'esecuzione sono stato alquanto prolisso. Nell'atto di supplire all'innocente silenzio della Pastorale ho creduto mio dovere di procedere

con

con qualche metodo, e con precisione, perchè non si avesse più a lamentare il Censore di una nuova *Apologìa dimezzata*. I diritti del Trono dileggiati, e vilipesi dall' Annotatore volevano pure da me questo partito. Faccia ora dunque il Signor Iddio, che il nostro *Paroco di Campagna* si emendi anche in questa parte; come glielo imploro con tutto il fervore.

LXXII.

Emenda al N. 15. dell' Annot. Pacif.

FIn quì si è procurato, Signor Curato, di sodisfarvi *sul meglio*, che Monsignor di Pistoja aveva omesso nella sua Pastorale ai Pratesi. Si passi ora a sincerarvi sulle altre *censure*, che come dite voi stesso sono *poche*, ed il *meno* Annot. pag. 54. 63., dalle quali pretendete che al Vescovo riescito non sia nemmeno *di tirarsi fuora*. Parrà qui certo ad ognuno di trovarsi al bramato termine del vostro libello; poichè se il *meglio*, che ha taciuto il Prelato, alla creatrice vostra testa non ha porto materia, che per i due scorsi numeri 13. e 14. il tutto riducendosi in fine ai due soli capi de' *Matrimonj*, e dei *Frati*; le *poche censure* che da esagerar vi rimangono non si dovrebbero adunque con assai più di brevità da voi sbrigare? Eppure chi il crederebbe? Siamo appena alla metà della singolare vostra opera. Perchè mai, Signor Curato, questa finzione, e questo tradimento, se non per far credere che Monsignore non abbia impreso a ribattere che *poche censure*, e proprio *le minori*, per poscia accusarlo di mala fede, e di doppiezza? Siano però quali

quali le volete . Apparirà dunque dalla vostra stessa confessione , che i nemici del Prelato non hanno che *poche cose* da dire contro di Lui , e che queste non sono che frivolezze , e inezie .

Ma lasciamo queste ciarle , che non suffragano ; lasciamo ancora di analizzare il carattere di *quel misterioso ceto di persone* , che voi non conoscete ancora , ma che nulla hanno qui che fare ; *Ved. sopr. n. XXXVIII. Part. I.* . Entriamo piuttosto in materia , e giacchè lo volete incominciamo dagli Altari .

„ Non si capisce , voi dite pag. 61. dirigendovi *a quel misterioso ceto* , che fastidio desse „ loro il vedere più Altari nelle nostre Chiese . „ Pure eccotegli in umore di riprovare questa ge- „ neral costumanza presente della Chiesa ; che „ molti Altari in un Tempio sono *scandalosi* , e „ *indecenti* , e che ve ne debba essere un solo, „ perchè *nell' antichità* fu così " . Ma piano un poco , Signor Curato ; quanti spropositi in un sol fiato ! Non nego che tanti sono in parecchi luoghi , e sì mal disposti gli Altari , che guastando essi ogni ordine d' architettura fanno un' assai cattivo vedere , e ve lo proverà Giovan - Batista Alberti ne' suoi Libri d' Architettura , e lo troverete vero voi stesso se entrando in Ara Celi guarderete un tantino all' intorno . Il vedersi ivi Altari attaccati a colonne , a pilastri , e persino in mezzo al corso pubblico della Chiesa non è ella cosa che deve all' occhio stesso rincrescere ?

Chi dichiarò inoltre *scandalosi* , e *indecenti* molti Altari in un Tempio , perchè nell' antichità non ve ne fu che uno solo ? Certamente che la pratica dell' antichità deve avere un gran pe-

ſo preſſo di noi: ma non per queſto tuttociò che agli antichi non piacque non è già toſto da chiamarſi *indecente*, e *ſcandaloſo*. Al più converrà eſaminare le ragioni, che ebbe l' antichità per piantare un ſolo Altare nelle Chieſe, e da queſte argomentarne l' indecenza, e lo ſcandolo, come faremo noi in appreſſo.

Dunque badate a me, e badate bene, perchè non abbiate a dire di nuovo, che *non avete capito*. Non è quella dell' architettura, nè quella dell' antichità la ragione precipua per cui rincreſce a non pochi la moltiplicità degli Altari nelle lor Chieſe; bensì perchè queſta moltiplicità degli Altari porge motivo alla inconveniente moltiplicità ſimultanea delle Meſſe; coſa che veramente non può non dar *faſtidio* a chiunque privo non ſia del comun ſenſo. Nè ſi può dubitare che non ſia queſto il ſentimento preciſo di Monſignore, eſpreſſo nella ſteſſa ſua Paſtorale ai Prateſi: perocchè ſcriveva eſſo ivi pag. 97. „ „ Formeranno mutazione di riti l' avere inſi-„ nuato, che tolgaſi la incomoda moltiplicazio-„ ne degli Altari contraria alla pratica dei pri-„ mi ſecoli, che ſerve ora di fomento ſoltanto „ alla indecente ſimultanea moltiplicità delle Meſ-„ ſe, che ſerve alla precipitoſa anſietà dei Sacer-„ doti ſenza ſervire al comodo, ed al vantaggio „ dei Popoli „? Eppure dopo una sì limpida dichiarazione, dopo una sì palmare ragione entrate voi franco a dire: *Non ſi capiſce che faſtidio deſſe il vedere più Altari nelle Chieſe*. Dir dovevate piuttoſto che non la volete capire.

LXXIII.

LXXIII.

VI pare ella difatti una bella cosa, Signor Curato, il vedere in una stessa Chiesa più Preti offerire contemporanei più Sacrifizi dell' unico immacolato Agnello, che con una sola oblazione *consummavit in æternum sanctificatos*? Tutta l' Antichità condanna *col fatto proprio* un tale abuso: l' argomento è vostro, ma dei vostri stessi un poco più ragionato. Ignorate voi forse, versatissimo che siete nelle Ecclesiastiche antichità, che per sei e più secoli una Messa sola al giorno dir si poteva per ogni Chiesa, o piuttosto per ogni Città, sia perchè nei giorni ordinarj i Pastori minori si dovevano portare alla Chiesa principale per celebrare, e comunicare col Vescovo, sia perchè in alcune Città se vi erano dell' altre minori Chiese non si offeriva in esse giammai Sacrifizio? Ignorate il rito sacrosanto, e presso i Greci in specie tanto gelosamente custodito della celebrazione di tutti i Preti col Vescovo, e che le così dette *Messe private* assai tardi nacquero nella Chiesa? Ottanta Preti, anche a norma della riduzione fattane dall' Imperatore Eraclio celebravano insieme un solo Sacrifizio nella Chiesa maggiore di Costantinopoli. Tutti questi al giorno d' oggi andrebbero a otto, o dieci alle Sagrestìe di una Città per celebrare in tante Chiese diverse otto, o dieci Messe contemporanee. Ella è pur questa una sensibile prova che nei più bei secoli della Chiesa, anche dopo la pace da Costantino accordata, non potevasi dire in una sola Chiesa nel tempo stesso più di una Messa. E se in qualche caso come di solennità, e di grande concor-
so

ſo vi abbiſognavano più Meſſe, non ſi rinnovavano elleno piuttoſto conſecutivamente dai medeſimi celebranti, ſiccome rilevaſi dalla Lettera II. di S. Leone a Dioſcoro ?

Credevano giuſtamente gli antichi Padri che foſſe un diſordine il diſtrarre colla ſimultanea celebrazione di più Meſſe in due, o più ceti il Popolo adunato in una ſteſſa Chieſa. Sapevano che le ſacre adunanze non ſi celebrano per altro che per congiungere in una ſola le preghiere di molti, per formare di molti gemiti un ſolo gemito, di molte voci una ſola voce, di molte adorazioni un' adorazione ſola, che giunger poſſa come a violentar dolcemente la divina Miſericordia pel conſeguimento delle neceſſarie grazie. Conoſcevano quanto poteva giovare all' univerſale raccoglimento del popolo quell' unità di preci, di azioni, e di ufizj, quell' ordine dei poſti colla ſeparazione dei maſchi dalle femmine, dei Vergini dai Conjugati, &c. quella immobilità di tutti gli aſtanti nel proprio determinato luogo durante il tempo della ſacra Sinaſſi, per cui anche i più deboli, e i più diſſipati ſoſtenuti venivano, corretti, edificati. Pretendevano poi i primitivi Fedeli di rappraſentare con queſte unioni del popolo col ſuo Paſtore l' unità della Chieſa, e di fomentare ſempre più con tal mezzo quella concordia, quella carità per cui erano eſſi un corpo, ed un' anima ſola, legandoſi ſantamente fra loro in Gesù Criſto colla partecipazione a quell' unico pane, a quell' unica Vittima, che avevano inſieme offerto, ed immolato in quell' unico Sacrifizio: come ſi legge dei Fedeli ancora dei tempi Apoſtolici, i quali *erant communicantes in fractione panis*; ciò che ſem-

sembra volerci indicare anche l' Apostolo con quelle parole : *Et unum corpus multi sumus, qui de uno pane participamus* .

Qual confusione , qual disturbo , quale dissipazione recare dunque non deve la simultanea celebrazione di più Messe in uno stesso Tempio ? Quel vedere ora correre una turba di popolo che si affolla impaziente per ascoltare una Messa essendo già l' altre inoltrate , ora alzarsene un' altra , che terminata la Messa anteriore rapidamente si parte : quel sentire un movimento , un tumulto , un rumore continuo', quale reciproco svagamento non produce esso in quell' altre turbe diverse , che intente si trovano ad altre Messe , ed anco in coloro che più sospirano al raccoglimento , ed alla pietà? Quello scorgere più Sacerdoti gli uni agli altri avversi alzare più Ostie, e più Calici ; l' uno che incomincia, l' altro che finisce, quello che offre, questo che consuma ; quel confuso mormorìo di voci irregolari , e sconnesse quale indecente spettacolo non offrirebbe agli occhi stessi del più superstizioso Idolatra? Più truppe di popolo si vedono quindi rivolte a vicenda colle spalle agli Altari, su quali si sacrifica il Divin Figlio, senz' ordine , senza legge , senza distinzione (di sesso , di stato, di sacro carattere . Che irriverenza ! Che scandalo ! Che si direbbe infatti se entrati in una Chiesa vi si vedesse quatro , o cinque esposizioni del Sacramento per altrettante contemporanee benedizioni? Non si giudicherebbe questa una somma indecenza ridicola , e scandalosa ? Eppure nella simultanea celebrazione di più Messe vi è qualche cosa di peggio , quanto ne è più grave, più seria , più importante , più religiosa ; più tremenda l' azione. Voi

Voi non potrete forse , Signor Curato , rilevare a colpo d' occhio tutto il deforme di questo abuso , perchè essendo voi Paroco di Campagna non vi accaderà forse mai di vederlo costumato nella vostra Chiesa , dove per solito non si celebreranno ogni giorno che al più la Messa vostra , e quella del Sotto-Curato , se pure vi permette di averlo la vostra povertà . Ma io, che come sapete , faccio il Cherico inserviente in una Chiesa , in cui si trovano da venti , e più Altari , e dove ogni giorno oltre i Frati , dei quali è la Chiesa , concorre un' incredibil numero di Preti , posso ben darne giudizio , e descrivervi come vada la faccenda . I Frati a buon conto vogliono di buon' ora spicciarsi per lasciare un giusto intervallo fra la colazione , ed il pranzo , come quelli che o aspettano nelle loro stanze essere persone , o debbono per amore di povertà recarsi fuor di Convento a pigliare il rinfresco ; e quindi non è possibile che aspettar vogliano , e aver pazienza di un quarto d' ora . I Preti parimente giungono tutti a un di presso nel tempo medesimo; e questi pure vogliono esser serviti sul punto . Mancano il più delle volte i necessarj inservienti , ed eccomi costretto io a dovermi bene spesso prestare per tre , o quattro Messe . Ridereste anche voi, Sig. Curato , se mi vedeste in questa occasione . Non ho risposto appena al *Kyrie* con uno , che incominciar mi conviene l' Introito con un' altro ; cambio a questo il Messale , e corro poi tosto per prestare a quello le ampolle ; qui suono il campanello, là volo per coprirvi il Calice ; da una parte risuonar faccio il *cum spiritu tuo* , dall' altra tostamente il *Deo gratias ;* ora il *Laus ti-*

tibi Christe, ora il *suscipiat*, ora il *sed libera nos a malo*; un' *amen* ripeto di quà, un' *amen* di là. In somma io sembro un pazzo, che scotra di quà, e di là per la Chiesa, che strepiti da questa parte, e da quella; e vi assicuro che molte volte rimango stordito per modo, che più non sò nè ciò che mi faccia, nè ciò che mi dica: rispondo col *Deo gratias* al *sursum corda*; presento il vino in vece della berretta &c.. Vedete dunque cosa posso dire io di bene di questa celebrazione simultanea.

Il più bello si è poi che vengono a mezza mattina le genti in traccia di Messe, e rispondendo io loro, che non ce ne sono più, mi sento fare le più sonore cappellate, quasi che di un tal difetto ne fossi io la cagione. E se non fosse un qualche buon Prete di quelli, che chiamano Giansenisti, il quale sull' ora tarda non venisse a celebrare per comodo del popolo, passerebbero al certo le quattro, e cinque ore, senza dirsi una Messa nella mia Chiesa. Non sarà dunque il massimo degli abusi questa simultanea celebrazione, la quale da null' altro viene conservata in vigore che dalla moltiplicità degli Altari in uno stesso Tempio? E voi direte che *non si capisce* che fastidio diano più Altari nelle nostre Chiese? Io per me la capisco: e la capirà chicchessia: onde io ho benedetto più volte quel degno Vescovo di Pistoja, che ha tolta la base ad una sì palmare profanazione, che ogni giorno rinnovasi nelle nostre Chiese.

LXXIV.

LXXIV.

ECco pertanto in questo abuso il motivo principale, che si ha per togliere la incomoda moltiplicazione degli Altari. Questo solo è più che sufficiente per giusticar la Riforma. Siccome però vi allacciaste voi la giornea di antiquario sacro per escludere quell' altra plausibil ragione, che si arreca dai nostri fondata sull' uso dell' antichità, non sarà forse fuor di proposito toccare leggermente anche quest' altro motivo, che favorisce il partito preso di demolire gli Altari.

Chi è infatti sì poco istruito nelle Cristiane Antichità, il quale non sappia, che per molti secoli un solo Altare nelle loro Chiese costumarono di avere anco i Latini? Egli è questo un fatto contestato universalmente da tutti gli Autori antichi, e moderni. L' erudito Alessio Pelliccia nella sua Opera *De Christianę Ecclesię primę, mediæ, & noviss. Ætat. Politia* „ *Animadvertendum*, scrive nel Lib. „ II. al cap. 5., *unum olim in quovis Templo fuis-* „ *se Altare cum semel festis diebus ab Episcopo pe-* „ *rageretur liturgia: quod adhuc videre est in Græ-* „ *corum Ecclesiis. Latini vero a VI. sęculo Alta-* „ *ria in Templis multiplicarunt*;„. Questo pure confessa il dotto Pontefice Benedetto XIV. *De Sacros. Miss. Sacrif.* L. 1. C. 3. n. 11. in questi termini. " *Observare dignum illud est antiquitus unicum fuisse in singulis Templis Altare, ut idem* „ *duo quos supra commemoravimus scriptores*. Grancolas I part. *Veter. Sacramentarj*, & Bocquilot „ Tratt. Histor. Sacr. Liturg.: *animadverterunt* „ *pluribus ad id probandum monumentis e sacra antiquitate depromptis. Ritum hunc Græci etiam* „ *nunc retinent &c.*

Ma

Ma senza più diamo per testimone quello stesso Lorenzo Selvaggio, che voi, Signor Curato, citato avete in mal punto. " *Usque ad VII.*
,, *seculum*, così esso nelle sue Anchit. Crist. lib.
,, II. part. 1. c. 11. §. VIII., *constantem fuisse eque*
,, *in Oriente, ac in Occidente Ecclesie morem, ut*
,, *Templi unius nonnisi unum Altare esset, ex plu-*
,, *ribus antiquis Patribus demonstrant Habertus,*
,, *Pagius, & Lupus: nec ipse negat Cardinal Bo-*
,, *na* Rer. Liturg. l. 1. c. 14. *nisi quod contendit,*
,, *ab Gregorii M. etate contrariam praxim invehi*
,, *cepisse: quod de Ecclesia Latina dumtaxat intel-*
,, *ligendum est; cum Ecclesie Greca antiquum mo-*
,, *rem retinuerint* ". E' pure sfacciata la vostra franchezza! sull' autorità appunto del Selvaggio voi vi fate forte per istabilire, che *appena brillò la pace nel Cristianesimo, che vediamo sorgere la moltiplicità degli Altari:* onde all' objezione tratta dall' antichità pretendete che siasi già altre volte *risposto* su questo fondamento medesimo. Perocchè, come dite voi Annot. pag. 62., " Se per
,, antichità vogliano intendersi i primi tre seco-
,, li di persecuzione, la questione è ridicola: e
,, vorremo andare ad apprendere quanti Altari
,, si hanno oggi a fabbricare nelle nostre Chiese da
,, chi non aveva facoltà pacifica di edificare nem-
,, meno le stesse Chiese ,, ? *Per carità*, Signor Curato, *ci sia almeno raccomandata la buona fede*. Il Selvaggio da voi citato dice *usque ad VII. seculum*, non lo nega il Bona, l' ammettono tutti gli altri per regola, e voi, voi solo ci verrete a narrare, che quest' uso non abbia avuto luogo che *nei tre primi secoli*, e sino alla *pace soltanto del Cristianesimo*; e ciò oserete poi di asserire sull' autorità del Selvaggio? E che? Brillò forse la pa-

ce secondo questo Autore solamente all' apparire del VII. secolo ? Vedete se vi fate proprio conoscere per uno sfacciato impostore !

Non sono i soli Ignazj , i soli Irenei , i soli Cipriani, i Tertulliani soli che parlano dell' unico Altare nelle Chiese : sono ben' anco gli Ottati nella descrizione della Chiesa di Cartagine , gli Anatasj , i Pietri d' Alessandria , gli Eusebj nella delineazione del Tempio di Tiro , i Girolami , i Socrati , ed altri molti , che potrete a vostro bell' agio riscontrare presso i citati Autori l' Aberto , il Pagi , il Lupo &c. , ed i quali grandi Uomini furono tutti posteriori a' tempi della pace data alla Chiesa dall' Imperator Costantino. Voi le sapete pure tutte queste cose , come ce ne assicurate alla pag. 63. delle Annotazioni . Ma dunque . . . . ? Dunque *non me ne importa nulla* (ivi) . Buffone ! Così rispondete all' argomento che cavasi dall' antichità in favore dell' unità dell' Altare ? Non v' importa di una pratica *costantemente* osservata per sei, e più secoli? E con questa bella ragione vi verrete poi a scagliare contro di un Vescovo che cerca di richiamarla nella sua Diocesi ?

Sebbene che pretendereste voi mai d' insegnarci , col dire , che non si può pigliar norma dalle Chiese ancora dei primi tre secoli riguardo all' unità dell' Altare , perchè non avevasi *'libertà pacifica di edificare nemmeno le Chiese* ? Forse che nel secondo, e terzo secolo non avessero i Fedeli dei veri formali Tempj , costruiti all' unico oggetto per cui si fabbricano oggigiorno le Chiese nostre ? Ve lo insegnerà lo stesso Giulio - Lorenzo Selvaggio al cap. 1. §. VI. del Libro , e parte sopraccitati . Che cosa

ſa erano difatti quelle molte Chieſe edificate da un S. Gregorio Taumaturgo ? Quelle moltiſſime, che nel tempo intermedio fra le perſecuzioni di Valeriano , e di Diocleziano più vaſte , e grandioſe coſtruirono dai fondamenti i Criſtiani in cadauna Città, come racconta Euſebio nel Lib. VII. cap. 1. della ſua Storia ? Coſa erano quelle tante Baſiliche , che nei tempi di perſecuzione venivano dai Gentili o rapite , o diſtrutte? Non ebbero dunque anche nei primi tre ſecoli *libertà pacifica* i Fedeli di edificare appoſtatamente , e nella forma che più loro piaceva le Chieſe loro? Ma il fatto , Signor Curato , reſiſte alla voſtra preſunzione .

Se pertanto , come pare ci accordiate anche voi , le Chieſe di quei tempi non avevano che un ſolo Altare , e perchè non ſi potrà da eſſe *apprendere*, *quanti Altari ſi hanno oggi a fabbricare nelle noſtre Chieſe* ? La queſtione per voi *è ridicola*, a me par ſeria per altro anzi che nò. Imperocchè o biſogna credere , che i Fedeli *dei primi tre ſecoli* , ſtabilendo per maſſima un ſolo Altare in tutte le Chieſe , che di nuovo inalzavano , ſi regolaſſero malamente , nè ſapeſſero ciò che facevano , o biſogna confeſſare , che altrimenti ſono degni di eſſere anche da noi imitati . In fatti non era già il caſo , non erano le circoſtanze dei tempi , non era la povertà , non l' avarizia , che gli guidaſſe in una tale elezione ; Era bensì la ragione , tratta dalla natura della Chieſa , del ſuo governo, della eſtoriore coſtituzione di Lei , che adottar loro faceva una tal coſtumanza . Queſta ragione viene accennata da S. Ignazio Mart. nella ſua Piſtola a quelli di Filadelfia *n.* 4. , dove ſi aſſegna

a

a ciascuna Chiesa *unum Altare sicut unus Episcopus cum Presbyteris , & Diaconibus*. Intendevano poi essi di raffigurare coll' unità dell' Altare l' unità della Chiesa , del suo Capo divino , della sua Cattedra , del suo Sacerdozio ; S. Cipr. epist. 4. . Ragioni cotanto plausibili non si potranno anche da noi adottare, e seguire ? Non si potrà dunque senza rendersi ridicolo *andare ad apprendere dai primi tre secoli* ancora , *quanti Altari si hanno oggi a fabbricare nelle nostre Chiese* ?

LXXV.

MA voi, Sig. Curato, come vi azzardaste mai ad enunciare , che appena seguita la pace nel Cristianesimo si vide sorgere *la moltiplicità degli Altari ?* Già me ne sono avveduto . Voi vi siete imbrogliato col Selvaggio medesimo . Poichè osservaste che nella nota 28. apposta da questo Autore al luogo citato delle sue *Antichità Cristiane* lib. II. part. I. cap. II. §. VIII., dichiarasi sulle testimonianze di S. Ambrogio , e di S. Paolino di Nola , che anche nel IV. secolo si viddero nelle Chiese sorgere più Altari . Ma peccaste qui d' ignoranza , o di mala fede ? Non vi avvisaste , che il Selvaggio nella suddetta nota non fa che porre una semplice eccezione a quanto stabilito aveva per modo di regola nel corpo dell' opera , in cui scriveva : „ *Usque ad VII. seculum* „ *constantem fuisse eque in Oriente, ac in Occiden-* „ *te morem ut Templi unius unum Altare esset* „ ? Onde è che nella nota si avverte soltanto, che „ *id non proinde accipias ac si constans ea fuerit* „ *omnium Ecclesiarum praxis* „ . Come dunque ci-

ci verrete voi a ſtabilire quaſi per regola ciò che per lo ſteſſo Selvaggio non ne è che una pura eccezione ? Come prentenderete adunque voi favorevole queſto Scrittore, che vi è apertamente contrario? Signor Curato, per carità *la buona fede*! Quel più che potevate col Selvaggio aſſerire ſi era, che in qualche luogo nel V. ſecolo cominciava a vederſi nelle Chieſe la moltiplicità degli Altari.

Però reſta ancora a vederſi ſe la nota del Selvaggio regga ad una giuſta critica, e ſe i teſti recati di S. Ambrogio, e S. Paolino ſiano veramente in favor ſuo concludenti, e ſe il terzo che vi avete aggiunto di S. Gregorio M. ſia poi così chiaro, come voi lo pretendete. Io per me ci trovo delle difficoltà, nè i teſti mi ſembrano del carattere che il Selvaggio, e voi ne avete formato.

Perocchè riguardo alla Lettera XXXIII. di S. Ambrogio alla Sorella Marcellina (un moderno Critico voſtro pari avrebbe dovuto citare queſta Lettera giuſta le recenti edizioni, nelle quali ſi riſcontra eſſere la XX.) oſſervo primieramente, che tanto il Selvaggio, che voi sbagliate ſul fatto che in tal lettera ſi racconta, ſupponendo, che i *Soldati* dei quali in eſſa ſi parla, mandati foſſero da Valentiniano II. *a ricuperare una Chieſa occupata dagli Ariani*, mentre la Lettera dice, che tali Soldati per iſtigazione degli Ariani ſi erano piuttoſto dall' Imperatore ſpediti per occupare la ſteſſa Baſilica, che era chiamata la *Porziana*. E però m' avveggo che nè il Selvaggio nè voi leggeſte mai queſta Lettera, ſpecialmente quegli, il quale s' immagina un'altra Lettera dello ſteſſo Santo a Marcellina, in cui ſi abbiano quelle parole *Altaria tenebo &c.*, che tuttavia ſi trovano

in questa stessa al n. 8. . Non sarebbe adunque fuor di proposito il dire al Sig. Selvaggio , ed a voi : *Si cęcus cęcum ducit &c.*

Osservo inoltre , che S. Ambrogio non asserisce chiaro, che i Soldati *in segno di gaudio spirituale ne baciarono gli Altari : Altaria deosculatos fuisse* , mentre io trovo piuttosto queste altre parole*: Nuntiatur Imperatorem jussisse , ut recederent milites irruentes in Altaria , osculis significare pacis insigne* n. 26. . Onde qui non si scorge almeno così chiaramente , che i Soldati baciassero gli Altari : e l' osservazione del Selvaggio *certe non Altare Bematis* non pare poi tanto certa quanto voi l' avete supposta . Ma sia tutto questo per un di più .

Perocchè ammessa pur anco l' intelligenza di questo testo nel senso , che quei Soldati baciassero difatto *Altaria* , non veggo poi esservi veruna implicanza , che baciar potessero l' Altare stesso del Santuario *:* posciachè se i Soldati fecero *irruzione* , *irruentes in Altaria* , per quanto sia chiuso l' Altare all' intorno , una sì fatta irruzione è ben capace di superare qualunque ostacolo , di aprire , e di abbattere qualunque cancello , e recinto *:* e però converrebbe dire , che qui S. Ambrogio usa il plurale *Altaria* per figura di *Sinecdoche* : a quella guisa che in questa stessa Lettera più sopra al n. 8. mentre dice . „ „ *Nec* (e non *hęc* come legge senza sintassi il „ Selvaggio) *Altaria tenebo vitam obsecrans* , *sed* „ *pro Altaribus gratius immolabor* „ non si può esso intendere che parli di più Altari , ma si deve intendere di un solo : non essendo capace un' Uomo , per quanto possa aver lunghe le braccia , di attaccarsi a più di un' Altare .

Os-

Osservo di più che ammessa parimente la riflessione dello stesso Selvaggio, che cioè i Soldati non baciassero il così detto *Altare Bematis*, *nam id preclusum turbe*, si potrebbe pure questa stessa eccezione opporre anche per riguardo a tutti gli Altari, che si supponessero stati esistenti nella *Nave* della Chiesa: Giacchè se anche questi Altari servir dovevano al Sacrifizio non potevano non essere anch' essi preclusi al popolo con cancelli; non essendo presumibile che volesse permettere S. Ambrogio, che potesse il popolo su di essi adagiarsi, e mettervi sopra il proprio cappello, o berretta, come si vede ora nelle nostre Chiese accadere. Onde è che se i Soldati non devono aver baciato l' Altare del Santuario, non debbono dunque averne baciato nessuno.

Se non che l' interpetrazione più sicura di questo passo a me pare quella che prende la voce *Altaria* per quelle *Mense*, le quali per servizio dell' Altare pel Sacrifizio se gli disponevano intorno, come è ben noto, e che gli antichi chiamar sogliono promiscuamente *Mense*, ed *Altari*: e non già per qualunque vero Altare. E ciò appunto per la suddetta ragione che non era lecito ai Laici di accostarsi all' Altare del Sacrifizio; e perchè non è presumibile che quei Soldati volessero osar tanto nell' atto che venivano dall' Imperatore richiamati per lasciare in libertà quella Basilica. Difatti non di altro che di tali *Mense* si vuole che parli il Libro Pontificale, mentre accenna sette *Altari* d' argento, che l' Imperator Costantino fece collocare nella Basilica Costantiniana di Roma: „ *Sumenda videntur pro Mensis* così il dotto Commentatore del Pontificale, *que circa Altare Sacrificii erant disposite*, *non vero pro*

Al-

Altare Sacrificii, *quod unicum erat in primitiva Ecclesia* .

Ecco , Signor Curato , le eccezioni , che dar si potrebbero all' intepetrazione del testo Ambrosiano giusta il Selvaggio : per conchiudere che con questo testo non si può provare moltiplicità d' Altari nella Basilica dal Santo mentovata . Tanto più che lo stesso Santo Arcivescovo nella sua Opera *de Sacrament.* lib. V. cap. 2. n. 7. parla dell' *Altare* in singolare , e lo appella quasi la figura del Corpo di Cristo : onde unico essendo il Corpo di Cristo pare che favorisca anche l' unità dell' Altare nelle Chiese. A me però basta d' avervi provato , che il passo della citata Lettera a Marcellina nulla di chiaro a favor vostro conchiuda , nulla di preciso contro di noi.

LXXVI.

PAssando ora all' autorità objettata di S. Paolino Nolano , io capisco bene , che vergognato vi sareste di recarci quei due versi tratti dal Poema XXVI. del Santo .

„ *Spectant de superis Altaria lata* (*tota*) *fenestris*,
„ *Sub intus quibus habent sanctorum corpora sedem*,

Nat. IX. S. Fel. : per provare la pluralità degli Altari nelle Chiese nel V. Secolo . Con tuttociò dovevate pure se non altro riflettere, che questo Santo era un Poeta che parlava, a cui come ben sapete sia per eleganza di stile , sia per necessità del verso molte volte conviene di usare pel singolare il numero del più : e così vi sareste accorto che nulla si poteva provare con una tale autorità . Inoltre dovevate pur anco prendervi la

la pena di consultare il Poema del Santo, per conoscere se la voce *Altaria* sia veramente adoprata per indicare più Altari. Imperocchè se aveste letto il Poema avreste ben trovato, che due versi dopo si viene ad individuare un' unico Altare, a cui per ragion di senso riportasi anche la parola *Altaria* antecedente. Eccovene l' intiero contesto dal v. 395. al 406.

,, *Sed rursum redeamus in atria: conspice rursum*
,, *Impositas longis duplicato tegmine cellas*
,, *Porticibus, metanda bonis habitacula digne,*
,, *Quos huc ad sancti justum Felicis honorem*
,, *Duxerit orandi studium, non cura bibendi.*
,, *Nam quasi contignata sacris cenacula tectis*
,, *Spectant de superis* Altaria tota *fenestris,*
,, *Sub quibus intus habent Sanctorum corpora sedem;*
,, *Namque & Apostolici Cineres* sub celite Mensa
,, *Depositi, placitum Christo spirantis odorem*
,, *Pulveris inter sancta sacri libamina reddunt.* ,,

Parla qui il sacro Vate del nuovo Atrio, che aveva esso aggiunto alla vecchia Basilica Nolana di S. Felice, sopra del quale fabbricate vi aveva delle Celle per comodo di quei Forestieri che accorrevano alla Festa del Santo. Da queste Celle per alcune finestre osservavasi nell' interno del Tempio, e vedevasi *intiero l' Altare*, sotto di cui riposavano le sacre ceneri degli Apostoli ,, ,, *Apostolici cineres sub celite Mensa depositi*. E' ben chiaro adunque che la voce *Altaria* intender si deve per rapporto a quest' unica *celeste Mensa*, cioè dell' unico Altare del Sacrifizio. Direste forse di nò? Sentite come ne parla l' Autore della vita del S. Vescovo di Nola, cavata dalli stessi suoi scritti, nel Cap. LXIII. in

cui si descrivono i risarcimenti fatti da S. Paolino alla vecchia Basilica di S. Felice. " ,, *Erat & altera minor area*, così lo Storico, *sed* ,, *cultu major*, *interior*, *& veluti tribus juncta* ,, *Basilicis ex uno pandens diversos aditus ad omnes*, ,, *circumjectis etiam ornata porticibus*, *quę fulcie-* ,, *bantur columnis marmoreis*, *quibus imposita erant* ,, *duplicato tegmine cęnacula*, *sacris quasi tectis*, ,, *contignata*, *& de superis fenestris* Altare *spe-* ,, *ctantia*, *in quibus hospitabantur*, *qui ad sepul-* ,, *crum S. Felicis Deum religiose pręcaturi accede-* ,, *bant* ,, . Così parimente interpetra il Tillemont nella vita dello stesso Santo descrivendo la stessa Basilica: poichè parlando delle suddette Camere ,, on y avoit fait, dice esso, des fenestres, des quelles on voyoit l' *Autel* " . Tillem. vie de S. Paol. art. XXXIX.

Nè vi deve far maraviglia, Signor Curato eruditissimo, che il Santo abbia qui usato il vocabolo *Altaria* per accennare l' unico Altare Βιματος; poichè lo costuma esso frequentemente si in verso, che in prosa, come potrete accertarvene colla sola Letteta XXXII. a Sulpicio Severo, in cui al n. 6. nell' Epitaffio per S. Claro si legge:

,, *Casta tuum digne velant* Altaria *corpus:*

al n. 7. per l' iscrizione da porsi sopra l' Altare, sotto di cui doveva aver luogo un pezzo del Legno della Croce con certe ossa di Martiri, così dice:

,, *Divinum veneranda tegunt* Altaria *fędus*

,, *Compositis sacra cum Cruce martyribus:*

al n. 8. si adopra anche in prosa tanto la frase *in Altaris*, quanto l' altra *sub Altaribus*: eppure non si parla, che di quell' unico Altare in cui col-

lo-

locar doveasi il suddetto Legno della Croce . Al n. 10. poi nel quale favella il Santo di una quinta Basilica costruita novellamente in Nola si riscontrano le seguenti parole: *Reliquiis Apostolorum* „ *intra apsidem trichora sub Altaria sacratis* " . Ora con questa espressione non si vogliono già indicare più Altari , ma uno solo: Perocchè giusta la più probabile interpetrazione del Rosveide significano „ *Unum Altare in medio trichori positum sive inter* „ *tres apsides , idest in medio majoris apsidis , ita* „ *tamen ut duas alias laterales apsides respice-* „ *ret : Dixi unum Altare* , continua il Rosveide „ stesso , *quia primoribus Ecclesiæ temporibus uni-* „ *cum plerumque Altare in Templis erat .... nec* „ *movere debet , quod hic habeas Altaria numero* „ *multitudinis , nam ita & mox habes in car-* „ *mine : = Sancta Deo geminum velant Altaria ho-* „ *norem = ; cum tamen precedat : Hic titulus in-* „ *dicat deposita sub* ALTARI *Sancta Sanctorum* Not. CL in Epist. XXXII. S. Paol. pag. 907. edizione Veronese . E questo passo viene di simil guisa interpetrato anche dal Tillemont , che così si esprime : „ Sous cette coupole etoit l' *Autel* a „ trois faces (tricora , & dans l' *Autel* il y avoit , des cendres pes Apôtres , Vie de S. Paol. art. XXXVIII.

Anche al n. 17. della stessa Lettera parlando S. Paolino della Chiesa , che esso aveva edificata in Fundi, riporta i seguenti versi d' indicazione .

„ *Ecce sub accensis* Altaribus *ossa piorum*
„ *Regia purpureo marmore crusta tegit*

conchiudendo poi l' epigramma in questa forma ;

„ *Hic simul* una *pium complectitur* arcula *cetum ;*
„ *Et capit exiguo nomine tanta sinu* „ .

Non giova caricarvi di più le spalle, Sig. Curato, di una superflua erudizione, perchè mi aspetto che mi diciate *Lo sù ancor' io, e non me ne importa nulla;* Basta questo saggio per far vedere come assai spesso usa S. Paolino parlando di Altare il numero del più per accennare tuttavìa un solo Altare: e però non vi è nulla di strano che anche la voce *Altaria* ne' versi da voi objettati prendasi in questo stesso senso, come si è provato doversi difatto pigliare. Se voi vi foste data la piccola pena, che data io mi sono di consultare il Poema del Santo, e non vi foste fidato degli altri, credo che avreste anche voi rilevato il giusto senso del sacro Vate. Imparate adunque a non vi fidare piú d' alcuno.

LXXVII.

PIù non rimane, che l' autorità di S. Gregorio M. tratta dalla Lettera a Palladio Vescovo di Saintes nelle Gallie, epist. 49. lib. VI., la quale sembra veramente aver qualche peso, poichè con essa si vengono a numerare tredici Altari, come esistenti già in una Chiesa di Saintes. Ma prima di tutto avvertite, Signor Curato, che questa testimonianza non prova, e non proverà mai il vostro assunto, che cioè *appena brillò la pace nel Cristianesimo, che veggiamo sorgere la moltiplicità degli Atari;* essendochè S. Gregorio, come sapete, potè salutare ben'anco il secolo VII.. Ora convenghiamo anche noi che circa un tal tempo cominciarono a vedersi più Altari nelle Chiese.

Contuttociò credereste voi forse di conquiderci con questo monumento, che voi pretendete di-

dimostrativo fino all' ultima evidenza? Siete voi a buon conto sicuro, che quei tredici Altari eretti nella detta Chiesa destinati fossero ad uso degli ordinarj Sacrifizj, cosicchè vi si potessero celebrare ogni giorno tante Messe, quante ve ne potessero capire, come ora si farebbe? Secondochè dietro la scorta del Cardinal Baronio osservano i Critici più avveduti, sembra verisimile, che questi Altari fossero come altrettante tombe, ove si onoravano i Martiri, le Reliquie dei quali ivi riposavano, e sopra le quali forse celebravasi al più la Messa solenne nel dì delle loro Festività giusta l' antico costume. Veggasi la Lettera *sull' antica disciplina della Chiesa rapporto alla celebrazione della Messa* di M. Dupin. Se ciò fosse, che potreste voi giovarvi di questo monumento per convalidare il moderno uso degli Altari nelle nostre Chiese?

Chi vi assicura inoltre che questi tredici Altari fossero tutti situati entro le pareti di un solo Tempio, come li veggiamo fra noi? Il Bocquillot, *Traitè Historique de la Liturg. Sacr.*, ou *de la Messe* Liv. 2. Chap. VII. ci fa credere, „ che questi Altari fossero piuttosto situati in alcune Cappelle particolari attaccate al corpo „ della Chiesa "; quasi sul gusto delle così dette *Par Ecclesię* de' Greci, che costumano anche oggiorno di avere vicine alle loro Chiese, e da un muro solo disgiunte; nelle quali però non vi ha che un solo Altare, e non vi si celebra che una Messa nei giorni feriali; e la ragione, che ne porge di ciò il detto Autore è assai chiara: „ Poichè, dice esso, il santo Pontefice ri„ spondendo a Palladio vuole che sia provve„ duto alla sussistenza dei Cappellani, che servir

deb-

„ debbono a queste Cappelle : *provisuri ante omnia*
„ *ut servientibus ibidem non debeant alimoniarum*
„ *deesse suffragia* „ . Se dunque gli Altari della Chiesa di Saintes o non erano come tombe per racchiudervi le ossa dei Martiri , o erano bensì Altari per la celebrazione del S. Sacrifizio , ma collocati in Cappelle esterne alla Chiesa medesima , vedete da voi stesso ; che nulla o poco si può cavare in favore della moltiplicità degli Altari nelle Chiese da questa autorità di S. Gregorio M. . E pure per voi , che avete occhi di Lince , la Lettera a Palladio è *decisiva* , e tanto chiara quanto il *dimostrare* , *che tredici non è uno* , *ed uno non è tredici* . Per fare il computista siete oramai più bravo di Giammaria Mastripieri .

Tuttavìa siccome osserva lo stesso Bocquillot, ella era cosa assai rara anche in questi tempi avanzati , che trovar si potessero in tanta quantità Altari nelle Chiese : e nel secolo IX. , quando cominciò ad estendersi questo abuso , si andò subito al riparo di esso , ordinandosi di togliere dalle Chiese gli Altari superflui . Così prescrisse difatti Carlo Magno ne' suoi Capitolari : *De Altaribus non sint superflua in Ecclesiis* : ad an. 805. c. 6. Ma „ qu' auroit - il dit , riflette su questa Leg-
„ ge Bocquillot medesimo , s' il avoit vu' com-
„ me nous des Autels plaquez indécemment
„ à tout les pillier , à tout les coins , & re-
„ coins des Eglises ? Dieu mercì , sentite , Si-
„ gnor Curato , che non è stato il primo Mon-
„ signor De Ricci a far demolire gli Altari ,
„ l' on commence d' ourir les yeux sur ces
„ excés , & nous voyons déja demolir par les
„ fois de nos Evêques une partie de ces Autels

non

„ non-feulement ſuperflus , mais incommodes ,
„ mal placez, & qui ne ſevoint preſque plus qu'
„ à des uſages profanes , à accouder les Laics
„ pendant le ſervice Divin , & à mettre leurs
„ gans , & leur chapeaux „ ibid. pag. 388. edit. Parig. MDCCI.

LXXVIII.

TRalaſciò io qui di fare altri rifleſſi , che opportuni ſarebbero , ma che conviene riſerbare ad occaſione migliore , per ſentire l'elegante epilogo , che fate delle tre riferite teſtimonianze dei SS. Ambrogio , Paolino , e Gregorio. „ Corto corto , voi dite al Prelato Annot.
„ pag. 64. , o voi avete più ſcienza , zelo, ſpi-
„ rito Eccleſiaſtico , e ſantità degli Ambrogj ,
„ dei Paolini , dei Gregorj Magni : o avete fat-
„ to male a demolire gli Altari . Che riſponde-
„ te ? Non vi rimane che la ſcelta „ . Bravo il noſtro Paroco ! Per argomenti cornuti voi valete un Perù .

Diaſi per certo ciò che almeno è dubbioliſſimo . Dunque perchè tre Padri ſtoricamente , e non già in tuono di giudizio ſulla convenienza o nò della coſa, ci parlano di più Altari , che furono in alcuni antichi Tempj , chi oggi non ne voleſſe più di uno nellapropria Chieſa ſarebbe male , e ſi opporrebbe alla ſcienza , allo zelo , allo ſpirito Eccleſiaſtico, alla ſantità di quei Padri? Quale è, Sig. Curato, quel mezzo termine che legar poſſa queſte due idee così differenti , e lontane fra loro ? Se valeſſe la voſtra illazione ; dunque perchè tutti gli altri Padri parlano, approvano , ſtabiliſcono chiaramente , e per maſſi-

ma

ma l' unità dell' Altare , chi edifica più Altari nelle Chiese farà assai male , e contradirà a tutta quanta l' antichità . Sebbene che dico mai ? Questa conseguenza è verissima, e legittima, ed è falsa la vostra . Chi non ne rileva la differenza ? *Corto corto* dunque , Sig. Curato : o voi avete più scienza , zelo , spirito ecclesiastico , e santità degli Ignazj , degli Irenei , dei Cipriani , degli Ottati , degli Atanasj , degli Eusebj , dei Girolami ec. : o fate male malissimo a sparlare dell' unità dell' Altare nelle nostre Chiese : *Che rispondete ? Non vi riman che la scelta* . E che ? Vorreste forse quà pure mostrarci quei tre santi Vescovi *staccati , e soli , contradetti , e condannati col fatto suo proprio da tutto il corpo dei Vescovi* dei loro tempi *in tutto il mondo* ? Poverino ! Voi vi imbrogliate ad ogni passo.

Niuno fa male se non trasgredisce una Legge : *non novi peccatum nisi per legem* . Mostrateci adunque , quale sia quella Legge , che prescriva doversi tenere più Altari nelle Chiese Latine . E poi conchiudete : *dunque avete fatto male a demolire gli Altari* . Sarà forse per voi una legge la general costumanza contraria fissata , come ci date a credere , *ad una perfetta uniformità* ? S' ella è così , come potrete voi scusate da peccato il Vescovo Palladio , e S. Gregorio M. che contro la pratica universale dei loro tempi eressero in sentenza vostra , ed approvarono un' indiscreto numero di Altari nella Chiesa di Saintes ? A tempi nostri però non vi sono forse i Greci , ve lo dica il Mamachi , gli Abissini , i Moscoviti , e tutti gli Orientali , che conservano un solo Altare nelle loro Chiese , sul quale non celebrano che una sola

la volta al giorno ? Non sono oggi i Vescovi più ragguardevoli di altre Occidentali Nazioni che ne tolgono gli indecenti, e superflui? Non si veggono anco al presente nella Italia, e in Roma stessa parecchie di queste Chiese, che un solo Altare posseggono ? Dunque non è poi tanto *perfetta* questa *università* di tenere più Altari nelle Chiese nemmeno presso i Latini .

Ma che serve più dire ? *Corto torto* : Non si vuole la simultanea celebrazione di più Messe in una stessa Chiesa : e questo è giusto, ved. sop. §. LXXIII. (1). Un solo Altare per Chiesa quasi da

---

(1) *E' degnò di essere qui riportato il Decreto di Monsignor Roberto Ranieri Costaguti Vescovo di S Sepolcro , emanato il dì 31. Ottobre dello scorso anno 1787. con cui si vieta la simultanea celebrazione delle Messe in ogni luogo della Diocesi in questi termini :*

„ *Richiedendo il miglior servigio , ed il maggior* „ *vantaggio spirituale del Popolo , che le Messe,* „ *specialmente nei giorni Festivi , e principalmente* „ *nella nostra Chiesa Cattedrale , e in tutte le altre* „ *Chiese delle Terre , e Castelli della nostra Diocesi,* „ *sieno celebrate l' una dopo l' altra , anche per evi-* „ *tare in ciò molti inconvenienti , e non poca confu-* „ *sione ; perciò noi* facendo uso dell' autorità dataci „ da Dio per la direzione del culto dovuto al Signo- „ re, e l' ordinazione dei mezzi opportuni alla san- „ tificazione dell' Anime , *prescriviamo , che nella* „ *suddetta nostra Cattedrale , e nelle Chiese Parroc-* „ *chiali . . . . come anche in tutte quelle dei Rego-* „ *lari , tanto della Città , che delle Terre . . . . nes-* „ *sun Sacerdote di qualunque grado , o condizione ,* „ *compresi altresì i Signori Canonici della Cattedrale,* „ *sotto pena della sospensione* ipso facto incurrenda, „ *esca in Chiesa vestito dei sacri Arredi per celebra-*

re

da per tutto è più che sufficiente per appagare sia il fervore, sia pur troppo anche l' avarizia di qualunque Sacerdote o Secolare, o Claustrale che ami di celebrar giornalmente, almeno per riguardo alla Diocesi di Pistoja, che è quella la quale ci interessa, come ve lo dimostrò Giammaria Mastripieri con un computo chiaro egualmente del vostro, *che tredici non è uno*. Dunque a che servono più molti Altari in uno Chiesa, se non se a rimanersi l' oggetto dello sprezzo, e delle profanazioni; se non ad aggravare la sagrestìa di una spesa, da potersi impiegare in usi utili, e necessarj? In conseguenza non si farà egli cosa ottima a demo-

---

„ re la S. Messa nei giorni Festivi, se non dopo che „ sarà terminata l' altra antecedente, dimodochè „ debbano celebrarsi l' una dopo l' altra con ordine „ dalla prima ora del mattino fino al mezzo giorno, „ con quell' intervallo di tempo più, o meno che può „ esigere il maggiore, o minor numero dei Sacerdoti, „ che hanno le Ufiziature in dette Chiese, al quale „ effetto incarichiamo i respettivi Rettori, o Superiori delle medesime, di formare una Tabella, in „ cui siavi l' ora assegnata per ciascheduno dei Sacerdoti celebranti, avutane prima parola con i medesimi, acciocchè possano fissare le cose colla maggior „ comodità possibile di ciascheduno; e perchè questo „ nostro Decreto abbia perpetuamente il suo vigore „ oltre incaricarne per l' esecuzione la coscienza dei „ Rettori, Superiori, e Sagrestani delle Chiese, ci „ protestiamo altresì, che saranno essi responsabili a „ Dio, e a Noi della più piccola trasgressione del „ medesimo, il quale vogliamo, che resti perpetuamente affisso sopra una Tabella nelle pubbliche Sagretsìe di tutta la nostra Diocesi ec.

Dato dal nostro Palazzo Episcopale di S. Sepolcro questo dì 31. Ottobre 1787.

molire sì fatti Altari ? E un Vescovo non sarà egli in dovere di ordinarlo ?

Ve le aveva pur dette tutte queste cose anche Giammaria ? *S' aveva egli a fare più fracasso su questo punto* ? Ma la mania di malignare non sente ragione , o discolpa ; Le accuse più strampalate , e le mille volte ridotte in polvere sono per Lei sempre nuove , e sempre le mette in campo per potere se non altro tener sull' armi una turba di *fanatici* , e di *balordi* . Signor Curato , mostrate senno almeno ora : emendate il presente n. 15. delle vostre Annotazioni , e per farlo compitamente non lasciate di confrontare il §. XIII. part. 1. di questa mia Operetta , dove perciò che spetta al fatto su questo capo di riforma si è mostrato il contegno tenutosi dal degnissimo Prelato , la causa del quale mi glorio di sostenere .

LXXIX.

Emenda alli Numeri 16. 17. 18. 19. *delle Annotaz. Pacif.*

L'Unità dell' Altare nei sacri Tempi come a detta dei SS. Padri dimostra l' unità della Chiesa , del suo Sacerdozio , del suo Capo essenziale Cristo Gesù , così a buona equità si può dire , che significhi ancora l' unità del centro di comunione Ecclesiastica , l' unità del Capo visibile della Chiesa medesima , l' unità in somma del Divino Primato del Successor di S. Pietro il Romano Pontefice ! Senza un centro di fatti , col quale le Chiese tutte comunichino , e al quale si serbino tutte attaccate , in vano si cercherà

l'

l' unica Chiesa Cattolica : e però S. Girolamo volendosi dichiarare entro la Chiesa Cattolica scriveva a Papa Damaso. *Beatitudini tuę, idest „ Cathedrę Petri communione consocior : super il„ lam Petram ędificatam Ecclesiam scio* ". Senza un Capo, che vegli alla conservazione del deposito della Fede per tutta la Chiesa, che invigili sull' osservanza dei Canoni, che contenga nell' ordine, conforti, confermi, corregga i Fratelli suoi avrassi niente meno, che una disperata anarchia, in cui tanti saranno i Capi, e tante le Chiese quanti ne saranno i Pastori : e perciò a scanso di un tal disordine ci avvisa lo stesso Girolamo, che „ *inter duodecim unus eligitur, ut capite constituto schismatis tollatur occasio* „. Lib. 1. contr. Jovin.

Una verità così certa, ed evidente chi mai il crederebbe, che negar la potesse, o mettere in dubbio, o intorbidare quello stesso che si fa premura di sostenere, e di promuovere l' unità dell' Altare nelle sue Chiese ? Eppure tant' è : Monsignor di Pistoja egli è appunto quel desso. Così almeno pretendete voi, garbatissimo Signor Curato. „ Fra gli ingiuriosi sospetti, dite a Mon„ signore Annot. pag. 64., destatisi circa la vo„ stra ortodossia ben sapete, che non ha l' ulti„ mo luogo la fama, che voi non pensaste cat„ tolico circa il Primato in tutta la Chiesa del „ Romano Pontefice come successor di S. Pietro „. Oh qui veramente la cosa si fa seria ! Poichè dalla disciplina siamo passati al domma, e a un domma, l' esterior professione del quale benchè non sembri necessaria per salvarsi, essendochè non si ritrova un tal domma inserito in nessun simbolo, e nemmeno nelle più antiche Catechesi dei Padri

no-

nostri, pure quantunque non Romano confesso ancora io, che una qualunque opposizione al medesimo ci mette fuori della Chiesa, e però fuori della strada della salute.

Monsignore per altro nella sua *Pastorale ai Pratesi* pag. 67. e 68., fatto aveva una lunga professione di Fede sul Primato del Papa capace di dissipare qualunque sospetto, che contro di Lui avessero potuto concepire i *maligni*: ma voi malignissimo fra tutti *i maligni* vi assumete di provare che Esso *non siasi difeso bene, nè si possa difendere* (Annot. pag. 67.) e pretendete di più che egli *ci dia una dichiarazione tale, che ridotta a sostanza potrebbe formarsi molto più efficace se si prendessero le stesse parole dei più rigidi Luterani, e Calvinisti* (ivi pag. 71.). Sicchè a conto vostro il Vescovo Pistojese pensa sul Primato assai peggio *dei più rigidi Luterani, e Calvinisti!* Che si può dire di più? A dirvi la verità, Signor Curato, non si scontra in tutto il corso delle vostre *Annotazioni* un' articolo, che più debba interessare quel Prelato, il quale pure fino ad ora trovato abbiamo *squisitamente Cattolico*; e che più richiami me ad una seria riflessione, e matura. Perocchè se vero fosse quanto ci date voi a credere, ben altro si avrebbe a chiamar Monsignore che *staccato, e contradetto* da tutto il Ceto Episcopale *nell' Ecclesiastico Reggimento*, mentre staccato piuttosto sarebbe, contradetto, e condannato da tutta la Chiesa in punto di Fede: ed io stesso, che per la Grazia di Gesù Cristo mi glorio di esser Cattolico, dovrei io qui essere il primo (inorridisco a dirlo, ma pure lo debbo) ad anatemizzarlo. Ma se mai tuttociò fosse falso, ahi! Signor Curato, l'enormis-

missimo eccesso, di cui vi sareste aggravato, per il quale io non potrei che ascrivervi tra i più escrabili calunniatori, che stati siano al mondo. Ne vedremo in seguito la verità. Ma per procedere con ordine in tale ricerca stimo opportuno di premettere un fedel sunto dei quattro vostri numeri 16. 17. 18. 19. alla prensente materia consacrati, volendo io *camminare sempre con voi, e non abbandonar di un sol passo la vostra scorta*.

LXXX.

Cominciate a riportare nel n. 16. la Professione di Fede, che fa Monsignore nella sua Pastorale intorno al Primato (con quale fedeltà dopo lo vedremo) e in essa non ritrovate, che una professione mancante, fraudolenta, erronea, che stabilisce *un Capo della Chiesa tutto ozioso, e passivo*, che lo fa *piuttosto un bersaglio muto, che un Pastore vigilante* Annot. pag. 65. Ma per quali ragioni? Se mal non mi avviso due ne sono le principali. La prima, perchè il Vescovo ammette nel Papa un Primato, che *sia non di semplice onore, ma un vero ufizio*: poichè in vece di *ufizio* doveva dire per voi *Autorità, Potestà, vera Giurisdizione in tutta la Chiesa*. Quanto, caro Sig. Curato, vi stà a cuore il dire il rovescio del Vangelo! E questo è quel massimo sacrilegio per cui non gliela perdonate mai più. L' altra ragione, perchè il Vescovo non professa che *l' intimo suo rispetto, e venerazione alla prima Sede*, quando doveva aggiungere *e obbedienza al Papa*: e questa è l' altra mancanza, per cui fate tanto romore da spaven-

ventare tutte le Cornacchie , che lungo il Tebro s' aggirano. " *Autorità* , *Potestà* , *Giurisdizione* in tutta la Chiesa quanto al Papa : *Obbedienza* quanto a ogni pecorella di Gesù Cristo : tutto il nodo stà qui, ed è ciò che nell' involucro di tante frasi ampollose declinate costantemente di dire ,, : *Annot. pag.* 65. *cit.*. Ecco lo spaventoso vostro episonema.

Il perchè voi stimate opportuno di proporgli qui *quante sentenze sono fissate nel Cristianesimo sul Primato del Papa* pressandolo a determinarsi , ed a sceglierne *una* , *quale più gli piaccia* : onde potere scoprire più chiaro ancora se esso *pensi Cattolico* su questo punto , e ridurlo a sentimenti migliori . Ecco le sentenze nei termini , coi quali le esponete voi stesso .

,, I. O vi scegliete di accordare al Papa ciò, ,, che gli accordano i Luterani , i Calvinisti , ed ,, i Greci Scismatici ,, (temerario ingiuriosissimo ,, progetto !)

,, II. O volete pensarne, come gli Appellanti ,, dalla Bolla *Unigenitus* .

,, III. O come i *Cattolici* Gallicani moderni ".

,, IV. O Romani (che sintassi !) , cioè tut- ,, to il resto della Chiesa : *Annot. pag.* 68.. A nome di Monsignor medesimo cominciate a scartare assolutamente la quarta sentenza , quella cioè dei *Romani* , che secondo voi è la più comune nella Chiesa , senza però degnarvi di dirci quale sia , ed in che consista .

Supponete quindi n. 17. , che nemmeno gli piaccia di determinarsi alla prima , a quella cioè dei *Luterani*, dei *Calvinisti* , e dei *Greci Scismatici* , e lo *supponete* soltanto riguardo a questa sentenza , mentre ci assicurate , che Monsignore ri-

rigetti assolutamente quella *dei Romani*: quasichè un Vescovo Cattolico aver potesse maggiore aversione ad una opinione che si tiene da gente Cattolica, che ad un errore, che si professa dai Novatori, ed Eretici i più sfrenati. Bei complimenti alla Romana! Qui tuttavìa con una erudizione veramente rara ci fate grazia di darci quelche idea della *sentenza* dei Protestanti intorno al detto Primato; e coll' autorità del Salmasio, di Melantone, di Lutero stesso, del Blondello, del Leibnizio ec. ci assicurate, ch' eglino ammettono un Primato *d' ordine*, *e di onore* non solo, ma *di autorità*, *di potere*, *di Giurisdizione* in tutta la Chiesa *con tuttociò, che i Papi pretendono avere dal diritto Divino* ", pur„ chè loro accordassimo (sono vostre parole) esser „ solamente di diritto Ecclesiastico: *Annot. pag.* 70.„ Il Vescovo di Pistoja adunque, che non ha *largheggiato in tante*, *e sì belle parole*, che riconosce un Primato *d' Istituzione divina*, come presto vedremo, deve aver fatto una professione di Fede sul Primato *meno efficace* di quella dei *più rigidi Luterani*, *e Calvinisti*? Bravo il nostro Paroco impostore!

Pare ora che non lasciate a Monsignore da scegliere che le due medie sentenze, la seconda cioè, e la terza. Ma quanto alla seconda, che è quella *dei moderni Appellanti*, che *per la più parte*, come voi dite, *si sono gettati al dannato sistema di Richerio*, confessate, che anche Monsignor di Boulogne Pier de Langle il quale ebbe parte nel famoso Appello dei quattro Vescovi del 1717., riconosce un Primato *non di solo onore*, *e di presidenza*, ma anche *di Giurisdizione giusta l' Istituzione Divina*: e che tanto l' Arcivescovo di

Se-

Schaſte Pietro Codde, come Giovanni Neercaſſel di Caſtoria, ambedue Arciveſcovi d' Utrecht profeſſano *la debita obbedienza* al Romano Pontefice; E però qui dite al noſtro Monſignore „ che ti-„ more avevate di eſprimervi voi pur così, *Annot. pag.* 72. "; Manco male, che finalmente anche in Roma ſi riconoſce Cattolica la Fede degli Appellanti dalla Coſtituzione *Unigenitus*, e degli Utrettini! Come dunque ſaranno eglino *Richeriani*, quando pure il ſiſtema di Richerio non ſia Cattolico?

Quanto poi alla terza ſentenza, che è quella dei *Cattolici Gallicani moderni* voi non trovate neſſun' *atto*, *o monumento vero della Chieſa Gallicana, in cui ſi adotti pel Papa il titolo, e la nozione di* Capo ministeriale, *n.* 18. *Annot.*: che anzi ritrovate, che nelle Aſſemblee del 1681., e del 1728. viene dichiarato il Primato del Papa *di autorità, e di Giuriſdizione ſecondo ci inſegna la Fede Cattolica:* e trovate poi che la Facoltà di Parigi all' articolo 23, della Cenſura contro Lutero dell' an, 1542. dichiara che ad un tale Primate *tutti i Criſtiani ſono obbligati di obbedire per diritto Divino*, e che alla ſteſsa *Facoltà non ſono mai paſſati*, (volevate forſe dire che *la Facoltà non ha mai paſſati*) gli articoli dei Proteſtanti, perchè non vi eſprimeva *l' immediata iſtituzione di Criſto, nè la Poteſtà, e la Giuriſdizione in tutta la Chieſa:* Eppure voi ſteſſo per queſt' ultimo capo ci narravate or ora tutto l' oppoſto.

Schierate così le ſentenze ſul Primato ritornate qui da capo, e tutte quattro le proponete di nuovo al Prelato, e lo ſtimolate a ſceglierne *una* foſſe pur quella dei Proteſtan-

ti, che già supponeste che non gli piaccia, e nel caso che volesse Esso farsi un nuovo sistema, *io tornerò sempre a domandarvi*, gli dite pag. 76., *questo tal sistema accorda al Successor di S.Pietro almeno quanto gli concedono i Protestanti? Sempre qui s' ha far da capo*. Profano! La Facoltà di Parigi non ha mai passati gli Articoli di quei Novatori, e voi vi contentereste che il Vescovo di Pistoja vi esibisse un *sistema* sul Primato coniato sul gusto di quegli stessi Eretici? Quante contradizioni, quanti assurdi, quante ingiurie, quante sacrileghe temerità sapeste mai accozzare in questi numeri. Io sono tentato a credere, che voi non abbiate alcuna fede intorno a questo domma, giacchè mostrate una perfetta indifferenza per tutti gli esposti sistemi.

Finalmente nel n. 19. voi vi trattenete a declamare sul *dovere d' obbedienza* al Papa per tutti i Fedeli, e specialmente per un Vescovo che ha sigillato un tal debito *con un solennissimo giuramento*. Ecco in poco il tutto che in quattro lunghi numeri ciarlato avete sulla presente materia. Converrà ora pensare a rispondervi. Per farlo con precisione osserverò.

I. Con quale fedeltà abbiate voi esposta la dottrina della Pastorale di Monsignore ai Pratesi sul Primato del Papa.

II. Aggiungerò qualche ulteriore riflesso sulle quattro da voi riportate sentenze, fissando quindi ciò che è essenziale per conservare intatta la fede di questo domma Cattolico.

III. Accennerò la scelta, che Monsignore ha già fatto su questo punto, facendo vedere la Cattolicità dei suoi sentimenti.

IV.

IV. Finalmente apporrò una critica disquisizione sulle voci specialmente di *Giurisdizione*, *e di Ufizio*, giustificato il linguaggio usato da Monsignore in riguardo della Papale Primazìa.

Seguitemi *pacificamente*, Signor Curato, non vi lasciate pigliar dalla noja, se qui mi troverete un poco lungo: La materia esige maturità, e consiglio. Spero che ne rimarrete sodisfatto anzi che nò. Voi qui non volete nè *Testi*, *nè Codici*, *nè Antichità*, *nè Concilj*, *nè Padri*, e lo inculcate più volte, *n.* 18. . Per quanto sia indegna di un Cattolico una tale protesta, e degna soltanto di chi si fa chiamare *il Cristiano del secolo XVIII.*; procurerò nullameno di contentarvi anche per questa parte quanto lo permetteranno le circostanze.

LXXXI.

MI faccio adunque dal primo punto. Per far costare della fedeltà con cui avete esposta la dottrina di Monsignore sul Primato del Papa non credo che ci sia di meglio quanto il riportare ciò che voi ne dite a suo nome, e poscia soggiungere ciò che ne ha scritto il Prelato stesso nella sua Pastorale. „ Vi fate a smentir la calunia, ecco le vostre parole Annot. pag. 65. n. 16., con una „ lunga professione di Fede sul Primato del Papa, „ che sia *non di semplice onore*, *ma un vero Ufizio*, „ stabilito per centro, *che adombrasse l' unità* ..., „ *e che conservando in se stesso la Comunione dell' altre Chiese Cattoliche servisse a mostrare la Fede di tutte* .... *In cui da tutte le parti si unissero le Chiese disperse* .... *Io sono certo a me stesso dell' intimo mio rispetto*, *e venerazione*

„ *alla prima Sede*. Avete altro da aggiungere ? „ Nò : queſto è quanto di forte voi diciate in due intiere pagine ſul Primato . Si eh , Signor Curato ? Ma ſentiamo un poco Monſignore come ne parli .

„ La iſtituzione di un Primate , dice Eſſo „ Paſtor. cit. pag. 67. e 68. , *che vegliaſſe coſtante* „ *all' oſſervanza dei Canoni*, ai quali Egli il primo „ ſi riconoſce ſoggetto ... è bene una coſa con- „ veniente , ed auguſta . *Fondata la Chieſa ſull'* „ *unità della Fede* , *e ſulla uniformità della Mo-* „ *rale doveva eſſervi un centro*, in cui da tutte le „ parti ſi uniſſero le Chieſe diſperſe ; e che con- „ ſervando in ſe ſteſſo *la Fede*, e la Comunione „ dell'altre Chieſe Cattoliche ſerviſſe a moſtrare „ la Fede di tutte . Siccome uno è l' Epiſcopa- „ to, di cui ciaſcun Veſcovo poſſiede ſolidalmente „ una parte , così era duopo , che ci foſſe un „ Primate , ed un centro , che *meglio* adombraſ- „ ſe *queſt' unità* .... Queſto Primato non è un' „ arbitrario, e ſemplice onore, *ma un vero ufizio*, „ *che ſi eſercitò da S. Pietro* , *e ſi eſercita dai* „ *ſuoi Succeſſori* quando il richiede il ben della „ Chieſa , *e quanto il preſcrive l' Iſtituzione di* „ *Criſto* .

„ Lungi dall' aver mai voluto derogare , „ proſiegue il Prelato , a così eccellenti prero- „ gative mi feci ſempre una conſolazione , e un „ *dovere* di profeſſarle altamente , e di darne in „ *pratica* i meno equivoci contraſſegni .... „ Io ſon certo a me ſteſſo dell' intimo mio *Ri-* „ *ſpetto* , e *Venerazione* alla prima Sede , *Venera-* „ *zione* , *e Riſpetto* , che ſarà ſempre *inalterabi-* „ *le* , come lo ſarà ſempre il mio amore , e il „ traſporto *all' unità* , *e alla pace* „ . Ecco la

ge-

genuina dichiarazione di Monsignore . Questo è veramente quanto dice Esso *di forte* sul Primato! Vedete un poco, Signor Curato, se ci sia qui nulla *di aggiunto* a ciò, che ci avete voi riportato?

Non ci è forse di più , che il Primate è stato istituito affinchè *vegliasse costante all' osservanza dei Canoni* ?. Non ci è forse , che essendo *fondata la Chiesa sull' unità della Fede , e sulla uniformità della Morale* questo Primate è il *centro* , che unendo *in se tutte le Chiese disperse* , conserva nella Chiesa *quest' unità di Fede* , e di più *l' unità* ancora di *Comunione*? Non ci è forse che lo stesso è come il Rappresentante la Chiesa medesima, la sua Unità , la sua Fede , poichè dice Monsignore : *e che conservando in se stesso la Fede, e la Comunione dell' altre Chiese Cattoliche servisse a mostrare la Fede di tutte* ? Se poi si chiama questo un Primato di *vero ufizio*, non si dice forse di quell' *ufizio* , che *si esercitò da S. Pietro , e si esercita dai suoi Successori pel bene della Chiesa* ? Non si dichiara di più un tal Primato *d' ufizio* con *esercizio* di Divina istituzione, prescritto cioè *dall' Istituzione di Cristo* ? E non si aggiunge inoltre , che Monsignore si è sempre fatto *una consolazione , e un dovere di professare altamente queste sì eccellenti prerogative* del Primate , ed anzi *di darne in pratica i meno equivoci contrassegni* ? Finalmente il *Rispetto* , e la *Venerazione* del Prelato alla prima Sede non è desso dichiarato tanto grande , e *inalterabile* , quanto lo è il *suo amore , e trasporto per l' unità , e per la pace* ? Che cosa vogliano dire tutte queste sì belle , e sì sincere espressioni lo vedremo dipoi . Ma intanto perchè, Sig. Curato , le avete voi per la maggior parte taciute , mutila-

te

te in parte , in parte alterate , e confuse , trasportate , e disposte a modo vostro , e contro l' ordine con cui divisate si trovano nella Pastorale? Lo sò ancora io , che con tali arti si può far comparire la Professione di Monsignore sul Primato manca , subdola , erronea , e peggiore pur anco di quelle, che ci esibiscono *i più rigidi Luterani* , *e Calvinisti*.

Se aveste voi esposto di fatto , che Monsignore ammette un Primate , che *veglia costante all' osservanza* dei Canoni, un Centro , che *conserva* nella Chiesa *l' unità della Fede* , *e della Comunione* , unendo in se per tutte le parti le Chiese disperse , una Primazìa *di vero ufizio*, ma che si *esercita dai Successori di S. Pietro pel bene della Chiesa* , avreste mai potuto dire ad Esso stesso *: nel vostro capo tutto è ozioso* , *e passivo* , *ed è piuttosto un bersaglio muto*, *che un Pastor vigilante* ? Se aveste avvertito , che il Prelato medesimo riconosce un Primate costituito *per istituzione di Cristo* , avreste mai preteso di far credere al mondo , che esso accordi meno al Pontefice di Roma di ciò , che gli *concedono i Protestanti* , *ed i Greci Scismati* : *Annot. pag.* 57., e che formar si potrebbe di questo domma una dichiarazione *molto più efficace* ,*se si prendessero le stesse parole dei più rigidi Luterani*, *e Calvinisti* : ivi pag. 70., giacchè come confessate voi n. 17. tutta la differenza fra i Protestanti , e i Cattolici consiste nel non volere quelli riconoscere , che un Primato di *diritto Ecclesiastico* . *Annot. pag.* 70. *cit.* , mentre questi lo vogliono *d' immediata istituzione di Cristo*, ivi pag. 75. ? Se aveste almeno accennato, che il Vescovo stesso professa per la prima Sede tal *Rispetto*, *e Venerazione*, che *si fa*

un

un dovere di darne in pratica i meno equivoci contrassegni ; un *Rispetto* , *ed una venerazione* tanto grande quanto gli dimostra il suo *trasporto per l' unità, e per la pace* (*unità* , *e pace* che non si può conservare altrimenti che colla debita subordinazione dell' inferiore al superiore); avreste mai seminato, ch' Esso ricusi di prestare al Papa quell' *obbedienza* , che si ricerca da Lui , dacchè non ne ha usata espressamente la voce ? Ah ! Signor Curato, la frode vostra , la vostra mala fede non si può più dissimulare , e coprire . Fu inavvertenza, o fu piuttosto livore , fu odio personale , fu vendetta , che veder non vi lasciarono quanto si conteneva *di più forte* nella professione di Fede di Monsignore , e corromper vi fecero il resto della medesima? Ne lascio alla coscenza vostra la disquisizione . Io qui non voleva , che far osservare *l' infedeltà* con cui esposta voi avete la dottrina della Pastorale sul Primato : ciò che mi lusingo aver mostrato a fronte ancora del vostro rispetto *per i diritti santi della candida semplicità* . Voi tuttavia mi direte : *l' autorità* del Papa , la *Giurisdizione* dov' è ? Abbiate pazienza, che anche questo scrupolo , come spero, vi sarà levato di testa.

LXXXII.

SCendendo ora al secondo punto del mio assunto , che è di fare qualche ulterior riflessione sulle quattro da voi addotte sentenze intorno al Primato del Romano Pontefice ; e dalla prima sentenza facendo capo , che è quella *dei Luterani* , *e Calvinisti ec.* , io non sono così di male umore contro questi nostri fratelli , che hanno

la

la disgrazia di trovarsi traviati dal sentiero della verità, e della salute, da non volervi ammettere quel vostro supposto, che eglino riconoscono nel Papa un Primato *d'autorità*, *di potere*, *di Giurisdizione*, che male augurati pretendano soltanto, essere questo Primate *tuttociò solamente di diritto Ecclesiastico*. So bene che i vostri Controversisti, i quali tanto hanno sudato per provare contro dei Protestanti una *vera autorità* nel Romano Ponfice (e così non avessero portato tant' oltre la cosa, che il numero dei nemici del Cattolicismo sarebbe forse minore) non ve la meneranno buona per certo; e consultatene il Bellarmino solo per farne la prova. Io per altro estremamente me ne consolo, e se ciò vero non fosse, desidero sinceramente almeno che si avverj; perocchè quanto meno saranno essi lontani dalla nostra credenza si potrà sempre sperare che tantopiù di leggieri all' amoroso seno ritornino dell' antica loro Madre la Chiesa nostra.

Se non che voi stesso, Signor Curato, mi fate dubitare non poco della verità, e sincerità di questi sentimenti dei Protestanti, quando riconoscete in essi medesimi una evidente *contradizione*: Annot. pag. 76.: quando mi dite, che gli *ampollosi articoli dei Protestanti*, *i quali volevano abbagliare con parole non sono mai passati alla perspicace Facoltà* (di Parigi) .,. *poichè non vi si esprimeva nemmeno Potestatis*, & *jurisdictionis in tota Ecclesia*. Fra le proposizioni in fatti di Lutero dannate da Leone X. l'anno 1520.; saprete anche voi che la 21. si era, che " *Romanus Pontifex Petri successor*, *non est Christi Vicarius super omnes totius Mundi Ecclesias*, *ab ipso Christo in B. Petro institutus* "; e vo-

volendo voi cavillare sull' intelligenza di questa proposizione io non ho che ad accennarvi i sentimenti dello stesso Lutero, il quale dopo la Bolla di Papa Leone, tanto è lungi diceva, che il Papa sia *Capo* visibile della Chiesa, e ne abbia il *Primato*, che piuttosto egli è l' *Anticristo*: e già l' osservaste voi stesso: *Annot. n.* 26. . Quando poi coll' autorità del Calvinista Blondello ci date a credere, che i Protestanti ammettono un Primato anche di *tuttociò che i Papi prentendono avere dal diritto Divino*, dovete ancora aver la bontà di circoscrivere la proposizione entro i limiti dallo stesso Calvinista fissati, altrimenti mancate di buona fede, e comparir fate i Protestanti quasi altrettanti Teologi Curiali. Vi potrei in oltre far avvertire che ricorrendo voi ad alcuni dei più dotti, e moderni Protestanti soltanto, non siete in grado di mostrarci essere la loro Fede di tutta la società Protestante. Ma io voglio accordarvi tutto quello che dite in favore di tutti costoro. Voi non mi concedete a buon conto, che eglino non riconoscono un Primato *di diritto Divino*? Sì: non potete più negarmelo. Tanto mi basta: Poichè ammettendo espressamente Monsignor Ricci un tal Primato, come già si è veduto, egli è dunque più chiaro del Sole, che Esso accorda al Romano Pontefice più assai che non gli accordano i Luterani, e i Calvinisti &c.. Pare proprio, che vi siate studiato di patrocinare la causa degli Eretici per deprimere, e rendere abominevole un Vescovo *squisitamente Cattolico*. Dio vel perdoni!

LXXXIII.

LXXXIII.

DAlla prima passando ora alla quarta da voi mentovata sentenza a quella cioè *dei Romani*, che come voi dite si è la sentenza *di tutto il resto della Chiesa* (eccettuati però *gli Appellanti*, ed i *Cattolici Gallicani*), io non mi so persuadere, Signor Curato, come possiate permettere sì facilmente a Monsignore di rigettarla se non gli piace. " Al mio oggetto non monta, *così* „ *voi Annot. pag.* 68., e a me non tocca obbli- „ garvi a pensare siccome me. Dunque più non „ si parli della quarta sentenza; sia come non „ vi fosse ". Come! domando io: i *Romani* non sono Cattolici? Tengono una sentenza sul Primato del Papa, che si può lasciare, e seguire egualmente a capriccio senza oltraggio della Fede? Un domma Cattolico non si custodirà più gelosamente che altrove nel luogo ove risiede lo stesso Primate? Ah! questo, Signor Curato, è un torto troppo grande, che fate a cotesta illustre, e distinta porzione della Chiesa: onde vi stà pur bene il detto di S. Agostino contro quell'altro Romano: *Neque ipsis invenitur pepercisse Romanis*. Epist. 35. ad Casul.

Se non che trovo sfogo a questa vostra liberale asserzione col mettere in campo la giudiziosa riflessione di Giovanni Launojo, il quale nella Pistola *ad Chrysoph. Fauvqum* distingueva che „ *Romanorum nomine intelligendi sunt Do-* „ *ctores Curiæ, non Sedes Apostolica* ". Distinguiamo adunque anche noi *i Dottori Curiali della Sede Apostolica*, o sia dalla *Chiesa Romana*, giacchè come dimostra il gran Ve-

sco-

Vescovo di Meaux nella sua Dichiarazione delle libertà Gallicane, Part. 1. Lib. 1. Capitol. XVI. sono la stessa cosa *la Sede Apostolica*, *e la Chiesa Romana*; distinguiamo l'opinione di quelli dalla dottrina di questa sul Primato: e la cosa non anderá che bene, e voi non avrete tutto il torto. Perocchè trattandosi *dei Dottori Curiali*, che riconoscono nel Romano Pontefice, non un Pastore, ed un Ministro di Cristo, ma un Padrone, un Monarca, un despota, un semideo, un Dio ancora, che è sopra la Chiesa, sopra i Regni tutti, sopra ogni Legge, che tutto può anche contro i Canoni *supra jus*, *contra jus*, *& extra jus*, che è infallibile in ogni suo Decreto, ed anco, come hanno sognato alcuni, impeccabile ec., chi mai sarà obbligato a seguire i vaneggiamenti di sì fatti adulatori? E che? Si sarà forse tenuti a pensar sul Primato del tenore, che ne hanno pensato, e scritto i Giovanni d' Andrea, i Baldi, i Felini, i Roccaberti, i Fagnani, i Bellarmini, gli Orsi, i Zaccherìa, i Mamachi, i Cuccagni, i Becchetti, i Giornalisti Romani, e voi Signor Curato, nelle altre poche vostre rapsodie? Certo che nò: e se qui vi ristringete voi, avete tutta la ragione di dire: „ a me non tocca obbligarvi a pensare come me. „

Ma se si tratta della dottrina, che ha sempre tenuto, e che tiene tutt' ora *la Chiesa Romana*, il Clero cioè di Roma col suo Prelato alla testa, io sostengo in tal caso, che lasciar non si possa la sentenza Romana sul Primato del Papa senza scostarsi dalla Fede ortodossa. Per additarvela io non mi getterò certamente a *sproloquj sull' antichità*, non vi riporterò nè le definizioni

di

di quei Concilj, che formarono un tempo l'onore di Roma, nè i sentimenti di quei Pontefici che colla loro santità, e dottrina illustrarono cotanto la Sede di Pietro, avvegnachè di leggieri far lo potessi. Io non farò che accennarvi la dottrina del *Catechismo Romano* al luogo da me altrove citato §. XXII. XXIII. della prima Parte cap. X. sul IX. art. del *Simbolo*, dove si stabiliscono le seguenti verità, I. Che il Romano Pontefice è l' unico Capo visibile della Chiesa posto per reggere, e governare la medesima, *ivi n.* 11.. II. Che Esso è tale necessariamente per costituire, e conservare *l' unità* della stessa Chiesa, *ivi n.* 12.. III. Che egli è il *Vicario*, *il Ministro*, *il Pastore* proposto all' Ovile di Cristo; *ivi n.* 13.. IV. Finalmente che desso è tuttociò per istituzione divina, e come successor di S. Pietro, *ivi n.* 13. (1). Questa si è la dottrina della

(1) *Perchè si vegga quanto fedelmente abbia io riportata la dottrina del Catechismo Romano sul presente articolo, eccone le stesse parole dell' originale al luogo cit.* Unus est etiam, *così al n.* 11., ejus Ecclesiȩ Rector, ac gubernator, invisibilis quidem Christus ... „ visibilis autem is, qui Romanam Cathedram Petri Apostolorum Principis legitimus successor tenet „. De quo, *così al n.* 12., fuit illa omnium „ Patrum ratio, & sententia consentiens, hoc visibile Caput ad Unitatem Ecclesiæ constituendam, & „ conservandam necessarium fuisse. *E al n.* 13. Ecclesiæ, quam ipse Christus intimo spiritu regit, „ hominem suæ potestatis Vicarium, & Ministrum „ prȩfecit: nam cum visibilis Ecclesia visibili Capite „ egeat, ita Salvator noster Petrum Universi Fidelium generis Caput, & Pastorem constituit, cum „ illi oves suas pascendas verbis amplissimis commen-

della Chiesa Romana sul Primato del Papa. Ora io pretendo, che una tale dottrina non solo sia la più comune, o come voi dite: *di tutto il resto della Chiesa*, ma ben anzi la universale fra Cattolici, che rifiutar non si possa da chicchessia, che errar non voglia cogli Eterodossi.

Come dunque poteste accordare a Monsignor di Pistoja di lasciare la sentenza Romana sul Primato del Papa, se non gli piaccia? Ah! si scorge bene, che voi non tenete altra sentenza su questo punto, che quella *dei Dottori Curiali*, o come voi dite de' *Teologi Pontificj, e della Curia Romana*, quale siccome conoscete non esser punto di Fede giustamente deponete ogni pretensione di obbligare gli altri a seguirla. Chi è dunque che più dia sospetto di *non pensare Cattolico circa il Primato*, voi o Monsignore? Chi è che meglio travagli alla conservazione, e fermezza di questo domma contro le potenze infernali, alla gloria dei Papi, all'onore di Roma, voi altri fanatici, e prezzolati Scrittori, o noi, che trattar ci volete da nemici della Santa Sede, da refrattarii, da Eretici, da Scismatici? Ve i bravi difensori della Primazìa, che *relinquentes mandatum Dei, tenent traditiones hominum*: e poi non hanno vergogna di ri-

---

„ mendavit, ut qui ei successisset, eamdem pla„ ne totius Ecclesię regendę, & gubernandę pote„ statem habere voluerit „. *Si dirà forse che qui il* „ *Catechismo adopra la parola di* Potestà, *siccome lo* „ *stesso al Cap. VII. part.* II. *n.* 28. de Sacram. Ord. *usa* „ *quella di* Giurisdizione; *ma si intende bene, che parla esso di quella Potestà, e Giurisdizione, che può convenire ad un* Vicario, *ad un* Ministro, *ad un* Pastore *deputato: del che più sotto*.

richiamare a sindacato la Fede di un cattocilissmo Vescovo, che parla, e scrive, su di tale materia a norma di *quanto prescrive l' istituzione di Cristo*! Ma andiamo avanti.

LXXXIV.

NOn conoscendo voi la dottrina dei vostri, maraviglia non è se v' ingannate molto più nel fissare le sentenze degli esteri, e da voi lontani. Come non avete saputo distingere la doppia sentenza, la *Curiale* cioè e la *Cattolica*, che si tiene in Roma sul Primato del Papa, così male a proposito due diverse ve ne create, l' una degli *Appellanti dalla Bolla Unigenitus*, l' altra dei *Cattolici Gallicani moderni*: (*Moderni*, quasicchè gli *antichi* tenessero sullo stesso articolo una diversa sentenza, onde essendo quelli *Cattolici*, questi fossero stati eterodossi). Poichè voi ci additate che i *Cattolici Gallicani* pensano, e professano, che il Romano Pontefice gode di diritto divino un Primato non di solo onore, ma *di Potestà*, *di Autorità*, *di Giurisdizione*: forse gli Appellanti non tengono la stessa Fede? Ma e non è questo che dimostrate voi stesso. *n.* 17, *delle Annot.* coll' autorità dei due illustri Arcivescovi d' Utrecht Monsignor Giovanni Neercassel, e Monsignor Pietro Codde (1); e con quella dei quattro

(1) *L' Annotatore con una temerità da suoi pari chiama qui Monsig. Neercassel* santo Pastore disobbediente, *e Monsig. Coddeo* primo, e primario intruso d' Utrecht, banderajo di quello scisma che dura ancora. *Ma come mai può esso appellare* diso-

tro Vescovì Francesi appellanti dall' *Unigenitus* i Monsignori Pietro de la Broue di Mirepoix, Giovanni Soanen di Senez, Carlo Giacchino Colbert di Montpellier, Pietro de la Langle di Boulogne, i quali d' accordo riconoscono nel Papa un Primate, non di *onore* soltanto, e di *presidenza*, ma di *Autorità* ancora, e di *Giurisdizione*

---

sobbediente *il primo, che col titolo di Vescovo di Castoria fu messo a reggere la Chiesa d' Utrecht l' anno* 1662.? *Fu esso che impetrò dal Governo Olandese che non si esiliasse da quei Paesi i Missionari di Propaganda, ed i Gesuiti. Fu esso che recossi a Roma da Clemente X. per concertare insieme gli affari della Chiesa d' Olanda. E furono i Frati, che ingrati ai benefizj di lui denunziarono alla Romana Inquisizione la impareggiabile sua Opera, che ha per titolo :* Amor Pœnitens, *di cui ebbe a dire Innoc. XI.* il Libro è buono, e l' Autore è un santo. *Esso tuttavia lo difese assai valorosamente, e quindi lo ripulì di nuovo, e lo emendò ancora per dare un maggiore attestato di sua* obbedienza, *morì finalmente nella sua Sede in odore di santità. Il torto dell' Annotatore è dunque troppo manifesto in riguardo di un sì memorabil Prelato.* *Come potrassi poi dire* primo, e primario intruso d' Utrecht *Monsig. Pietro Codde, che presentato l' anno* 1688. *da due Capitoli d' Utrecht, e d' Harleem previa l' approvazione del Papa fu consacrato col Titolo d' Arcivescovo di* Sebaste, *e resse la Chiesa Utrettina per* 14. *Anni prima che insorgesse nessun torbido contro di Lui; Ma l' Annotatore lo vuole di più* banderajo di quello scisma funesto che dura ancora: *così deve parlare un nemico dell' unità, e della pace. Monsignor Codde non ha giammai fatto scisma nè con Roma, nè con alcun Vescovo Cattolico. Per le false imputazioni*

ne in tutta la Chiesa , al quale si è tenuti di prestare *obbedienza* .

Che volete adunque di più ? Forse ad ulteriore giustificazione della Cattocilissima Chiesa d' Utrecht , e della Fede degli Appellanti v' accen-

---

nì dei Gesuiti contro di Lui fu chiamato a Roma sotto Innoc. XII. e per quanto irregolare si fosse la procedura dei Tribunali Romani contro la sacra sua Persona , pure dopo averlo fatto girare in Roma da Erode a Pilato fu riconosciuto innocente , e come tale alla sua Diocesi rimandato . Malcontenti i suoi nemici carpirono da Clemente XI. l' anno 1702. *un Breve* di sospensione *del Prelato , che altra ragione non adduce , che* sic volo sic jubeo*; e sotto il dì* 7. *Maggio* 1704, *per certe stampe fatte in sua difesa escì un Decreto dall' Inquisizione Romana che conteneva* la deposizione *dello stesso . Il buon Pastore stimò prudente cosa il rassegnarsi a tali , sebbene ingiuste , ed illegittime sentenze , e morire nel suo ritiro coll' unica consolazione di sua propria innocenza . Il Capitolo d' Utrecht essendosi opposto a tali presunzioni e volendo sapere il delitto per cui veniva condannato il suo Prelato è stato inseguito dichiarato da Roma annullato , e distrutto : e perchè il detto Capitolo ha voluto conservarsi nell' antico vigore per la via dell' Appello , perciò si è fatto passare per scismatico , e per non Cattolico ; quantunque abbia mai sempre dimostrato il suo attaccamento , e la sua Comunione anche colla prima Sede , come ha dato sempre le più evidenti prove della Cattolicità della sua Fede . Si vuole per forza scismatico mentre esso vuole esser Cattolico ; questo è un fenomeno che non si intenderà mai da chi ha qualche idea di scisma . Scismatico soltanto è colui che* o volontariamente *si separa dalla Comunione della Chiesa* , *o* volontariamente *aderisce alla separazione fatta da altri di esso Lui per una sentenza legittima* .

cenni io la testimonianza resa a questo domma da M. Van-Erckel nello scritto a nome del Clero Utrettino composto col titolo : *Protestatio denuo asserta* pag. 2. e 95. ? Forse che io vi additi la professione che ne ha fatto lo stesso Clero nella sua celebre *Esposizione di dottrina &c.*, presentata sotto l' Arcivescovo Monsignor Pietro Giovanni Meindarts a Benedetto XIV. l'anno 1744. che è una Copia fedele dell' *Esposizione della Fede Cattolica* di Monsignor Bossuet ? Forse che vi riporti io gli rispettabili sentimenti dell' insigne Concilio II. Utrettino del 1763. di cui niun Provinciale Concilio mai fece più onore alla S. Sede come si può rilevare negli atti della *Relazione III. de Summi Pontificis Primatu* ? Avete difatti scorto anche voi , che dopo essersi qui riportata, e magistralmente confutata l' erronea dottrina contro il Primato del Papa di Pietro le Clerc Autore del Libro : *Precis d' un acte de denonciation solemnelle faite a l' Eglise d' une multitude de Bulles, de Brefs &c. e des Eveques de Rome &c.* si denunziano da un Commissario del Sinodo otto proposizioni , che in fine poi si condannano, come *false , e scismatiche &c.* , *eo quod doceant* , dice il Concilio, *Sanctum Petrum ejusque successores a Christo Domino nostro Primatum honoris , & Ecclesiasticae auctoritatis non accepisse* : e che quindi cinque Canoni si formano nel quarto dei quali dichiarasi il Primato del Papa anco di *Potestà*, e di *Autorità Ecclesiastica* , e nel quinto tale si stabilisce *per diritto divino* (1) . Perlochè , per-

I met-

(1) *Stimo pregio dell' Opera il riportare qui per esteso i Canoni , che il santo Concilio Provinciale d' Utre-*

mettetemi, Sig. Curato, questo sfogo di cristiana compassione: Ah! quanto è ingiusta, e barbara la durezza, e la presunzione della Romana Curia nel volere a tutto costo scismatica, ed accattolica una Chiesa, che con tanto impegno, e zelo la dignità, e l' autorità sostiene della S. Sede, e che di continuo le più sincere dimostrazioni presenta della sua comunione con essa, della sua

---

trecht in difesa del Primato ha ordinato nel suo terzo Decreto: sono eglino del seguente tenore. Declarat. 5. Synodus.

I. „ Apostolum Petrum a Christo Domino Primatum „ supra ceteros Apostolos donatum fuisse, ut una „ Christi Ecclesia, & Cathedra una monstretur (*S.* „ *Cyprian. de Unit. Eccl.*). „

II. „ Sanctum Petrum, in quo Primatus Apostolorum „ tam excellenti gratia preeminet. (*S. Cypr. Ibid.*) „ propter hunc Apostolatus in Primatum Ecclesiæ gessisse figurata generalitate personam (*S. Aug. l.* 2. „ *de Bapt.*, *&* *Tract.* 124. *in Joan.*). „

III. „ Episcopum Romanum, tamquam Petri successorem (*Concil. Ephes. Ecum. act.* 3.) jure divino „ eodem Primatu frui supra ceteros Episcopos. „

IV. „ Hunc Primatum Romani Pontificis, tamquam „ Petri successoris, non esse tantum Primatum honoris, sed etiam Ecclesiastice Potestatis, & auctoritatis (*Concil. Ephes. sup. Concil. Milev. Ep. ad* „ *Innocent. I.*

V. „ Romanum Pontificem, tamquam Petri successorem esse jure divino Caput visibile, & ministeriale (*Concil. Basil. Ecum.*) Ecclesiæ, fundatę a „ Christo, qui est Caput ejus invisibile, & vivificans; „ ac proinde Christi primum esse in terris Vicarium, „ cui totius Ecclesię cura commissa est (*S. Greg. l.* „ 5. *Epist.* 20.

Quanto bene si accordano questi Canoni colla dottrina del Catechismo Romano! Se ne faccia di grazia il paragone.

sua venerazione, ed obbedienza canonica alla medesima. Oh tempi ferrei, oh costumi inumani!

Del tuono medesimo inoltre, di cui si esprime sul Primato del Papa la Chiesa d' Utrecht, hanno sempre parlato pur anco tutti i Vescovi Appellanti della Francia, che in occasione dell' *Unigenitus* si unirono ai suddetti quattro, fra quali si è distinto l' Eminentissimo Noailles in più scritti, ma specialmente nella sua Censura contro l' Opera di un Canonico Regolare della Congregazione Gallicana. E che più? Lo stesso Quesnel non dichiara forse in più luoghi delle sue piissime *Riflessioni Morali sul Nuovo Testamento* i Cattolici suoi sentimenti su questo punto? A cagione d' esempio sul Cap. X. v. 2. di S. Matteo „ *Solus spiritus schismatis*, dice il dotto Oratoriano nella sua versione Latina, che porta il titolo di *Compendium Moralis Evangelicę*, di cui io mi servo in mancanza dell' originale Francese, e della versione Italiana, *& divisionis recusat agno-* „ *scere Primatum, quem Jesus Christus instituit, ut* „ *in corpore Pastorum unitatem conservanet*: sul „ Cap. XV. v. 16, parimente di S. Matt. *Sanctus* „ *Petrus*, prosegue, *Apostolorum Caput, & exem-* „ *plar pro omnibus, & nomine omnium loquendum* „ *suscipit.... Unus loquitur, ut denotetur uni-* „ *tas personę Christi* „: e sullo stesso cap. v. 18. soggiunge: „ *Preeminentia Petri merces est fidei* „ *Petri* „. Sopra il Vangelo poi di S. Marco al Cap. III. 16. scontrasi quest' altra sentenza: „ *Pri-* „ *matus Prerogativa est juris divini, unitatis Sa-* „ *cerdotalis vinculum, & imago unitatis fidei, Capitis, & corporis Ecclesię*. Come sopra S. Luca „ al Cap. V. 3.. *Navis Petri*, si legge, *Eccle-*

 sia

„ *sia Catholica est, quę ab Ecclesiis schismaticis per* „ *suam eum Sede Apostolica communionem secerni-* „ *tur, atque ideo Ecclesia Romanę nomine deco-* „ *ratur:* e più sotto al v. 4. ivi: *Petrus ob Pri-* „ *matum, quem in Ecclesiastico Ministerio obtinet* „ *&c.* : sul Cap. VI. seq. v. 14. : *Primatus Pe-* „ *tri denotari ubique videtur, atque ideo inspira-* „ *re ubique debet reverentiam Auctoritatis Jesu* „ *Christi in Petro, & Successoribus ejus, amorem* „ *itidem unitatis* „: e sul Cap. XXII. 32. si osser- „ va quest' altra elegante espressione : „ *In Pe-* „ *tro Fidelium omnium, quorum erat Pastor, Pa-* „ *storum omnium quorum erat Caput, totius de-* „ *nique Ecclesię cujus erat typus, Fides quoque* „ *roborata est* „: e sul v. 60. ivi viene denominato S. Pietro col titolo di *Principe degli Apostoli*. Sopra S. Giovanni finalmente Cap. XXI. 17. così degnamente avverte lo stesso Quesnel : " *Petri* „ *prarogativa est esse Pastorum Pastorem, & ad eis* „ *invigilandum obligari. Non elationis, sed tremo-* „ *ris materia est hęc; ampliori servituti subjacere,* „ *& debere Deo non solum agnorum, qui sunt Fi-* „ *deles, verum etiam ovium qui sunt Pastores,* „ *rationem reddere* „. In somma per non tediarvi di più, il Quesnel nella sua stessa Opera tanto aborrita da voi, confessa un vero Primato non solo di onore, ma anche di *Autorità, e di diritto divino*, con tutto quello che avete sentito. Vegganfi ancora le *Prieres Chretiens* dello stesso sotto la Festa di S. Pietro Apostolo. Voi tuttavia dovreste dire, che una lunga dichiarazione di Fede sia meno *efficace* di quella, che si potrebbe fare, se si *pigliassero le parole degli stessi più rigidi Luterani, e Calvinisti*: così si incomincerebbe a credere finalmente, che il P. Quesnel sia

sta-

ſtato un *Lupo rapace* , un *padre di menzogna*, un *figlio del Diavolo &c.* come lo tratta l' infauſta Bolla .

Sebbene, che vi gioverebbe un sì diſperato rifugio ; mentre io mi luſingo di avere a tutti fatta paleſe , e confermata la Cattolicità dei ſentimenti della Chieſa d' Utrecht , e degli Appellanti tutti dall' *Unigenitus* ſul Primato del Papa : e d' aver provato che la lor ſentenza ſu di un tal punto non è che perfettamente uniforme a quella che profeſſano i *Cattolici Gallicani moderni* e antichi , come meglio rileveraſſi in appreſſo ? Ceſsate pur dunque di rendervi ridicolo al mondo tutto con queſti voſtri ſogni , e chimere di ſentenze moltiplicate ſul Primato ſenza neceſſità, e ſenza verità , a ſolo fine di buttar polvere negli occhi ai ſemplici , di far comparire ſtaccata dagli altri una Setta d' uomini, che è unita quanto , e forſe meglio di voi alla vera Chieſa , di ſoſtenere per ultimo un Decreto degno d' eterno abborrimento , o d' eterno oblio per lo meno .

LXXXV.

Riguardo poi alla ſentenza dei *Cattolici Gallicani Moderni* egli è tuttavia da avvertirſi , che parlando queſti del Primato non adoprano in guiſa la voce di *Giuriſdizione*, che molte fiate non la laſcino ancora ſenza ſcrupolo alcuno nell' eſibire di queſto domma la loro più ſincera , e più ſolenne profeſſione di Fede . Perocchè nella Lettera Circolare dell' Aſſemblea del Clero del 1682. a tutti i Prelati della Chieſa Gallicana data da Parigi li 19. Marzo , tutti quegli Arciveſcovi, e Veſcovi , ed altri Eccleſiaſtici deputati in quella

S. Afsemblea pretendono di farne la più Cattolica Profeffione colle feguenti parole . „ Noi adunque profeffiamo di credere , che quantunque „ Gesù Crifto ftabilifse i dodici Difcepoli , che „ elefse , e denominò Apoftoli per governare infieme la fua Chiefa , e gli veftifse tutti *egualmente* della medefima dignità , e della medefima *poteftà* , come fi efprime S. Cipriano ; nulladimeno conferì il Primato a S. Pietro , come „ ci infegna il Vangelo , e come ce ne afficura „ tutta la Ecclefiaftica Tradizione . Quindi noi „ riconofciamo con S. Bernardo , che il Romano „ Pontefice, fuccefsor di S. Pietro poffiede *veramente non folo* , ad efclufione di ogni altro , „ ma *nel grado eminente l' Apoftolica Poteftà da Dio* „ *ftabilita &c.* . Qui non fi fcontrano già le parole di *Autorità* , e di *Giurifdizione* : eppure, come voi ci fignificate , *a propofta di Boffuet medefimo* , oratore in quefta ftefsa Affemblea , *obtinet ille* (il Papa) *in nos Primatum Auctoritatis* *& Jurifdictionis .... qui ab hac veritate diffentiret fchifmaticus imo , & hereticus effet* .

Anzi nella ftefsa *Dichiarazione* di detta Afsemblea voi troverete bensì ufate le voci di *Poteftà* , e di *Maeftà* , come nella Prefazione di effa dichiarazione , e nel fecondo Articolo della medefima (1), ma le voci di *Autorità* , *Giurifdizio-*

---

(1) *Ecco come fi efprime quella fanta Affemblea nella* Prefazione *alla fua* Dichiarazione *de'* 19. *Marzo* 1682. „ Ecclefiæ Gallicanę Decreta , e libertates .... multi „ diruere moliuntur : nec defunt , qui earum obtentu Primatum B. Petri , ejufque fucceflorum Romanorum Pontificum a Chrifto inftitutum , iifque de-

zione desiderarle, rinvenirle *non mai*. Eppure *a proposta di Bossuet medesimo*: obtinet ille Primatum *Auctoritatis*, *& Jurisdictionis .... qui hac veritate dissentiret &c.*,, . Che più? Bossuet medesimo nell' *Appendice* alla sua *Difesa della Dichiarazione* stessa del Clero di Francia per salvar dalle tacce, con cui veniva maltrattato quel sacro Congresso: „ Potremo noi dubitare, dice esso, ,, della rettitudine delle intenzioni del Clero di ,, Francia, in vedendo, che Egli stabilisce il ,, domma cattolico per fondamento, e per base ,, della sua Dichiarazione? Esso ripete continua- ,, mente, che i Romani Pontefici *sono i Successo-* ,, *ri di S. Petro, e i Vicarj di Gesù Cristo, che* ,, *la Primazìa di S. Pietro, e dei Pontefici Roma-* ,, *ni loro successori è stata istituita da Gesù Cristo,* ,, *e che tutto il mondo deve loro obbedienza*. Lib. 1.

,, debitam ab omnibus Christianis obedientiam, se- ,, disque Apostolicæ, in qua fides prædicatur, & ,, unitas servatur reverendam omnibus Gentibus Ma- ,, jestatem imminuere non vereantur &c. ,, . *Qui non si scontrano nè la* Potestà, *nè* l' Autorità, *nè* la Giurisdizione *del Papa, ma la sola* Maestà.

Nel II. articolo della Dichiarazione così prosegue: „ Sic ,, autem inesse Apostolicę Sedi, ac Petri successori- ,, bus Christi Vicariis rerum spiritualium plenam ,, Potestatem, ut simul valeant, atque immota con- ,, sistant Ecumenicę Sinodis Constantiensis ... Decre- ,, ta de auctoritate Conciliorum &c. " ; *e qui non si trova usata che la voce di Potestà. Onde è pur rimarchevole la temeraria impostura dell' Annotatore, che fa supporre* ripetute nella stessa Dichiarazione del 1682. *Annot. pag.* 74., *le voci* Auctoritatis, & Jurisdictionis *in riguardo del Primato del Romano Pontefice. Poverino! le sue vertigini gli hanno fatto vedere nero il bianco, e bianco il nero!*

1. cap. 1. p. 2. „ . Qui Monſignor di Meaux pretende al certo di dimoſtrare la Cattolicità dei ſentimenti dell' Aſsemblea Franceſe del 1682.: tuttavia non richiama neppure le eſpreſſioni uſate dall' Aſsemblea *di Maeſtà* , e di *Poteſtà* , e molto meno quelle di *Autorità* , e di *Giuriſdizione* . Eppure *a propoſta di Boſſuet medeſimo : obtinet ille &c., qui ab veritate diſſentiret Schiſmaticus imo , & hæreticus eſſet* .

Di più ancora , lo ſteſſo Monſignor Giacomo Benigno nella ſua celebre *Eſpoſizione della dottrina della Chieſa Cattolica* , Opera che come ſapete ſi meritò le approvazioni , e le lodi dei Papi , dichiarata *degna ancora d' eſſer letta* , *e ſtimata da tutto il Mondo* nel Breve d'Innocenzo XI. dei 4. Gennajo 1679., volendo eſporre queſto domma Cattolico colla maggior preciſione parla del ſeguente tenore . „ Il Figlio di Dio , così al „ N. 21. , avendo voluto , che la ſua Chieſa „ foſse una , ed aveſse per ſaldo fondamento l' „ unità ſtabilì , ed iſtituì il Primato di S. Pie„ tro per conſervarla , e conſolidarla . Queſta è „ la ragione per cui noi riconoſchiamo queſto „ ſteſso Primato nei ſucceſsori del Principe degli „ Apoſtoli , a' quali perciò deveſi la ſommiſſio„ ne , l' obedienza , che i ſacri Concilj , ed i SS. „ Padri ſempre inſegnarono ai Fedeli . Quanto „ alle coſe delle quali è noto , che diſputaſi „ nelle ſcuole , quantunque i Predicanti non ſi „ ſtanchino di farne del rumore per rendere „ odioſa queſta *Poteſtà* , non è neceſsario qui „ ragionarne giacche non appartengono alla Fede „ Cattolica . *Baſta*, riflettete bene , Sig. Curato, „ ſu di queſte parole , *il riconoſcere un Capo da* „ *Dio ſtabilito per guidare tutta la greggia nelle*

vie

„ *vie* : ciò che faranno sempre volentieri quei che „ amano la concordia, e l' unanimità Ecclesiastica „. E qui dove mai si scorge accennata l' *Autorità*, e la *Giurisdizione* del Papa, e direi pur anco la voce di *Potestà*, poichè non l' usa il Prelato, che per incidenza, e di passaggio? Eppure *a proposta di Bossuet medesimo* : *Obtinet ille in nos Primatum Auctoritatis, & Jurisdictionis . . . qui ab veritate dissentiret schismaticus, imo & hereticus esset*.

Volete or dire, Sig. Curato, che i Vescovi dell' Assemblea del 1682. tutti divenuti fossero *scismatici*, ed *Eretici* nel formare la *Dichiarazione* delle libertà loro. e nello stendere la citata Circolare a tutti i Prelati della Chiesa Gallicana? e che il Bossuet già lo fosse quando compose la sua *Esposizione*, e dopo una momentanea emenda ricadesse nello *scisma*, e nell' *eresìa* quando stese l' *appendice* alla sua *Difesa della Dichiarazione* anzidetta? Sarebbe pur galante, e del vostro gusto questa novelletta.

A maggiore abbondanza, e per vedere la consanguinità della dottrina di uno dei più grandi genj della Francia riguardato da tutti come il Corifeo dei pretesi Giansenisti, col prelodato Vescovo di Meaux, aggiungerò la testimonianza del celebre Dottor Sorbonico Antonio Arnaldo, tratta da una sua Opera che non vi può certamente esser sospetta. „ La „ Religione Cattolica, diceva esso *nell' Apologìa* „ *per i Cattolici* Part. 1. cap. 5., ci obbliga tut- „ ti non meno i Laici, che gli Ecclesiastici a „ credere, che il Figlio di Dio avendo voluto, „ che la sua Chiesa fosse una, e saldamente edi- „ ficata sull' unità, stabilì, ed istituì il Prima- „ to di S. Pietro per conservarla, e consolidar-

„ la ; e che questo stesso Primato passò ai successori del Principe degli Apostoli , ai quali è „ dovuta per questa ragione la sommissione, e l' „ obbedienza , che i sacri Concilj, e i Santi Pa„ dri c'insegnarono doversi loro rendere „. Ecco qui un' altra Professione di un Francese , che come un tantin più dotto di voi, doveva pur essere al chiaro un poco più di voi della sentenza Gallicana sul Primato del Papa. Eppure nemmen quest' Uomo che segue fedelmente Monsignor Bossuet, si è fatto debito d' inserire nella sua dichiarazione i vocaboli *di autorità*, *di Giurisdizione*, ed anzi nemmeno quello *di Potestà* . Senza cercare adunque più altro egli è per questo evidente, che i *Cattolici Gallicani moderni* non costituiscono la loro fede per questo domma nelle parole di *Autorità* , *di Potestà* , *e di Giurisdizione* : che credono di poterle tutte lasciare senza scrupolo, e senza oltraggio della Fede nelle più squisite , e solenni professioni sul Primato : e per conseguenza , che si può formare da chicchessia la più sincera , e Cattolica professione di questo domma senza usare delle voci *Autorità* , *Potestà* , *e Giurisdizione* . Fissatelo bene, Signor Curato , questo risultato, che assai utilmente ci dovrà servire in appresso .

Siccome tuttavia queste frasi si trovano non di rado usate dai Gallicani in riguardo del Primato del Papa , fa qui di mestieri avvertire, che a queste voci , segnatamente a quella di *Giurisdizione* , non legano già essi quel senso che voi loro legate . E difatti dai soli quattro articoli del 1682. potete bene comprendere voi stesso, che eglino per *Giurisdizione* non intendono che quelle potestà di soprintendenza , di vigilanza , di ispe-

zio-

zione, di direzione, opposta affatto all' impero alla dominazione, alla coazione, a quell' assoluto, illimitato, e indipendente potere, che per tal voce intenderete voi forse espresso. Per convincervene pienamente, voi non dovete che scorrere cotali articoli; nei quali, se vorrete, potrete pur anco scontrare opportunamente la *nozione* almeno di *Capo Ministeriale* per riguardo al Papa, giacchè con una portentosa franchezza sfidate qui Monsignore a mostrarvi *un' atto solo, un sol monumento vero della Chiesa Gallicana*, in cui *s' addotti pel Papa il titolo, e la nozione di Capo Ministeriale*: Annot. pag. 74.. Oh quanto all' essere mentitore vi preme di non cederla a veruno. Se un Capo, che è soggetto al Concilio Ecumenico, che non è un giudice assoluto, ed infallibile, che deve regolare la sua potestà a norma dei Canoni della Chiesa, come stabiliscono i detti articolì, non è un Capo dipendente, un *Capo Ministeriale*, cosa sia io non sò certamente. Riscontrate poi anco, se vi aggrada, le Sessioni IV. e V. del Concilio di Costanza, e la II. del Concilio di Basilea, riconfermate nell' articolo secondo della stessa *Dichiarazione* del 1682., nelle quali siccome vien dichiarato, *potestatem immediate a Christo habere* (il Concilio Ecumenico) *cui quilibet cujuscumque status, vel dignitatis etiamsi Papalis exigat obedire tenetur*, non potrete a meno di non ravvisarvi a chiare note la stessa *nozione di Capo Ministeriale* pel Papa.

Quanto poi al *titolo* stesso, oltredichè espressamente si trova nei Bossuet, negli Arnaldi, nei Natali Alessandri, nei Dupin, nei Le-Gros, negli Opstraet, nei Du-Hamel, e in cento altri Cattolici, e dottissimi Francesi, non lo tro-

va-

vate voi questo *titolo* nel monumento più autentico, non dirò solo della Chiesa Gallicana, ma della stessa Chiesa universale, voglio dire nel Concilio Ecumenico di Basilea, come lo avvertì già il Concilio d' Utrecht nel Can. V. cit., il quale tratto tratto intitola il Papa *principalis Ecclesię Minister, & Prętatus, qui primus in vinea Domini laborare tenetur &c.* Il dirsi *principal Ministro*, e il dirsi *Capo Ministeriale* non è forse lo stesso? Ma se ciò non vi basta ancora, sentite come vi parla esso Concilio più preciso nella degnissima *Risposta Sinodale de auctoritate cujuslibet Concilii supra Papam &c.*, in data dei 3. Settembre 1432.. „ *Nam etsi sit Caput Ministeriale Ecclesię* (il Papa), *non tamen est major tota*. „ *Ecclesia. Alioquin errante Pontifice sicut sępe contingit, & contingere potest, tota errasset Ecclesia, quod esse non potest. Etsi Caput sit, & principalis Prętatus hujus corporis Mistici est nihilominus intra corpus &c.*„. Concil. Tom. VIII. col 1326. . Volete più espresso *il titolo*, *e la nozione di Capo Ministeriale* pel Papa? Sono pur questi *monumenti veri della Chiesa Gallicana!* Dunque perchè non volete che si possa adottare anche da Monsignor di Pistoja un tal linguaggio! Consultatene di nuovo il §. XXIII. Part. 1. di queste mie *Emende*.

LXXXVII.

Ecco pertanto, Signor Curato, le riflessioni, che ho creduto necessarie a farsi per schiarimento delle quattro da voi mentovate sentenze sul Primato del Romano Pontefice. Elleno sono poche, ed ovvie: sono tuttavia capaci di

di fare a chiunque vedere, che voi non conoscete nemmeno storicamente le diverse sentenze che si tengono nel Cristianesimo su di un tale Primato, e che neppur sapete lo stato di questa questione. Voi qui confondete l'opinione col domma, non distinguete nemmeno l'eresìa, travisate lo stesso domma in guisa da farlo credere diverso giusta la varietà dei Paesi; vi create a capriccio delle sentenze, che non hanno mai esistito, e da sezzo vi fate credere di non pensare voi stesso Cattolico su di un tal punto. Ma ponghiamo in chiaro le cose, e veggiamo che ne segua dall' anzi detto.

Non sono più quattro a parlare con proprietà, e precisione, ma due soltanto *le principali sentenze, che sono fissate nel Cristianesimo* sul Primato del Papa: che una è quella degli Eretici, e dei Scismatici; l'altra quella di tutti i Cattolici. La prima si è quella, che non dona al Papa, che una Primazìa d'onore, e di dignità, o al più di qualche autorità, ma per solo diritto Ecclesiastico: e questa viene sostenuta da' Luterani, da' Calvinisti, da' Greci Scismatici ec. (sopr. §. LXXXII). La seconda si è quella che crede, e confessa un Primato non di solo onore, ma tale piuttosto che seco reca il diritto, e il dovere di invigilare efficacemente in tutta la Chiesa per la conservazione della Fede, e della morale, per l'osservanza dei Canoni, pel mantenimento dell' unità di comunione (apolog. dei Curati di Parigi pag. 138. e seg.): e questa secondo le Scritture, i Concili, ed i Padri viene difesa dalle Chiese Romana, e Gallicana, dagli Appellanti dalla Bolla *Unigenitus*, e da tutto l'orbe Cattolico ad una bocca. Perec-

rocchè la dottrina del Catechismo Romano si è quella che tiene la Chiesa §. LXXXIII. , i *Cattolici Gallicani* non hanno una sentenza in sostanza diversa da quella della Chiesa Romana, e gli *Appellanti* tengono la stessa *dei Cattolici Gallicani* §. LXXXIV. , e perciò gli *Appellanti* non professano, che la sentenza del Catechismo Romano: Dunque tutti i Cattolici non hanno che una sola, ed unica sentenza sul Primato del Papa.

Tutta la diversità, e la differenza su questo articolo, che mi potrete fare osservare fra gli stessi Cattolici, e specialmente fra i *Teologi Curiali*, ed i *Cattolici Gallicani*, o sia (per dirlo con più verità, che nol diciate voi della sentenza dei *Romani*) *fra il resto della Chiesa*, non consiste che nel più, e nel meno, cioè nella maggiore, o minore estensione de' privilegj, delle prerogative, e dei dritti annessi alla Primazia, cui i vostri Dottori amplificano più del dovere, e quanto loro persuadono quelle infinite passioni, onde son mossi a sostenergli, ed i quali tutti gli altri restringono dentro i confini, da' Padri, da' Concilj, da Cristo stesso fissati. Voi volete a cagione d' esempio, che il Papa in vigore della sua Primazìa abbia diritto sul temporale dei Re, ed i Teologi Gallicani *con tutto il resto della Chiesa* o negano affatto: Voi pretendete che il Papa sia superiore al Concilio Ecumenico, e i Gallicani *con tutto il resto della Chiesa* ve lo dimostrano inferiore. Voi supponete che i giudicati del Papa specialmente in materia di Fede siano irreformabili, e i Gallicani *con tutto il resto della Chiesa* credono, che il Papa da se sia fallibile come è fallibile ogni uomo. Voi presumete che l' autorità del Papa sia assoluta, illimitata, e di-

dispotica, e i Gallicani *con tutto il resto della Chiesa* sostengono, che l' autorità del Papa debba essere diretta dalle prescrizioni de' Canoni Ecclesiastici; e così discorretela di altri punti consimili. Ma tutto questo dimostra bensì, che fra i Cattolici si hanno diverse idee sulle prerogative, e sull' estensione dei diritti del Primate; non già, che si professino diverse sentenze intorno al Primato. Se le volete altrettante sentenze sostanzialmente diverse, tutto questo dimostra che voi tenete una sentenza diversa da quella di *tutto il resto della Chiesa*. Del rimanente il Primato si crede da tutti, e da tutti egualmente, come ho già dimostrato: e ciò basta per esser tutti buoni Cattolici. Sul restante si questiona, e si questionerà sempre pur troppo: nè ciò ci renderà mai meno Cattolici, purchè si faccia *salva pace, & unitate*, come avverte S. Agostino. " Quanto alle cose (mi giova qui ripetere quanto diceva più sopra Monsignor Bossuet) delle quali è noto, che disputasi nelle scuole .... non è necessario qui ragionarne, giacchè non appartengono alla Fede Cattolica. *Basta il riconoscere un Capo da Dio stabilito per guidare tutta la Greggia nelle sue vie &c.*

LXXXVII.

DOpo tutto questo apparato di cose volete ora, Sig. Curato, che si *venga all' ergo*, che Monsignore *si determini, e scelga, e si prenda una sentenza* sul Primato del Papa. Subito vi servo io, mentre faccio passaggio al terzo punto del mio assunto. Sceglie Monsignore, e da Cattolico qual' è sceglie l' unica sentenza Cattolica, o per dir me-

meglio si riconferma esso in quella dottrina, che ha succhiato col latte, che ha appreso nei primi rudimenti della Fede, che ha sempre professato, e che professerà colla Grazia di Gesù Cristo fino all' ultimo respiro del viver suo. Di questa sua antichissima scelta già ve ne ha dato sentore il Prelato nella stessa sua Pastorale ai Pratesi, come vi dimostrai più sopra §. LXXXI.: ma se voi ne voleste una più evidente riprova, io non ho che a riportarvi la sua testimonianza medesima, che nella recentissima *Pastorale* del 18. Maggio, cui ha avuto Esso la degnazione di stendere con eguale robustezza, che moderazione contro l' infame vostro libello, e che ora proprio opportunamente mi giunge per usarne in un punto tanto geloso quanto importante, ci esibisce vittoriosamente.

„ E vi è forse da scegliere, così il Prelato „ nella seconda Pastorale pag. 86., e da determinarsi in punto di Fede costantemente insegnato dalla Chiesa Cattolica? La dottrina della Chiesa Cattolica, è la mia. Questa era prima *dei sistemi, e delle sentenze*, di cui propone l' *Annotatore* la scelta senza riflettere, che allora solo e sentenze, e sistemi si possono tollerare, quando richiamati alla dottrina della „ Chiesa vi si trovano conformi „ (1). Ciò che pro-

(1) *Per presentare una compiuta giustificazione di Monsignor Ricci, e per fare tutto insieme cosa grata ai leggitori, giudico che sia convenevole riportare estesamente questa parte della sua seconda Apologia cit. che ha per titolo* Lettera Pastorale di Monsignor Vescovo di Pistoja, e di Prato in occasione di un libello intitolato Annotazioni Pacifice ec. . *Mutilata questa, o sconnessa non può fare quell' im-*

professano i Cattolici di tutti i tempi, di tutti i luoghi sul Primato del Papa, è quel desso che professa, e che predica il Vescovo di Pistoja. *Quod credunt, ego credo*, ve lo aveva già egli detto nella Pastorale ai Pratesi pagin. 79., *quod docent doceo, quod prędicant prędico*. Ora tutti i Cattolici, ripetiamolo un' altra volta, credono, insegnano, e predicano, che il Primato è stato conferito da Gesù Cristo a S. Pietro, e che da S. Pietro è passato in tutti i suoi successori i Romani Pontefici, innalzati per questo all' essere di Capo visibile della Chiesa per conservare in questa la Fede, l' unità della Comunione, l' osservanza dei Canoni ec.: Dunque tutto ciò crede ancora, insegna, e predica Monsignor Ricci. La scelta è dunque fatta, anzi era stata fatta già assai tempo innanzi. Vi arrossite ancora della vostra insultante proposta delle esposte sentenze? Vi vergognate ancora dell' ingiurioso vostro supposto ch' Egli *non pensasse Cattolico* sopra il Primato? Sarebbe pure salutare per voi una sì ragionevole confusione!

---

impressione, che fa leggendosi essa di seguito e per intero. Per non rendere eccessivamente prolisso questo volume crediamo necessario rimetterci alla edizione Pistojese della predetta Lettera dalla pag. 84. fino alla 97.

Che se poi pretendeste di più, che Monsignore *scegliesse* anche in quanto alle cose delle quali si disputa fra Cattolici, singolarmente fra *Dottori Curiali, ed i Cattolici Gallicani con tutto il resto della Chiesa*, vi dirà bene, che non è desso tenuto a rispondervi, giacchè come diceva Bossuet non *appartengono* queste cose *alla Fede Cattolica:* Ved. la seconda Pastorale di Monsignore pag. 91. . Ed io vi aggiungerò, che se egli si venisse a dichiarare per la parte *dei Gallicani*, non seguirebbe che quella dottrina, la quale è la più fondata nella Scrittura, e nella Tradizione Ecclesiastica. Onde nulla ci sarebbe da temere per questo di sua Cattolicità, giacchè per vostra confessione medesima sono *Cattolici* i Gallicani. Nè voi potete più dubitare di questa sua scelta, poichè già conosciuto avete, Annot. pag. 74., che Monsignore con tutti i Padri del suo Sinodo hanno adottate le quattro Proposizioni dell' Assemblea Francese del 1682., ved. il §. XXIV. della prima Part. di quest' Opera. Ecco adunque giustificata la Fede di Monsignor di Pistoja sul domma del Primato del Papa. Qui non si sono adoprati nè *Testi*, nè *Codici*, nè *Antichità*, nè *Padri*, nè *Scrittura*. Sarete pur sodisfatto una volta.

LXXXVIII.

A Fine però di dare una piena giustificazione del Prelato fa di mestieri esaminare, e dissipare di proposito quel vostro scrupolo, che quasi costituisce tutta l' accusa vostra su questa materia; e sono al quarto punto del mio assunto. Comecchè Monsignore ammette una Primazìa di *vigilanza*, di *Ministero*, di *Ufizio*, e non usa, di-

dire poi, le voci di *Poteſtà, di Autorità*, di *Giuriſdizione*, perciò ſolo voi non volete che Egli *penſi Cattolico* ſul Primato del Papa. Ma, Sig. Curato, ſarebbe mai queſta una lite di parole, una queſtione, come ſi ſuol dire *di lana caprina*? Io ne dubito forte. Convenghiamo piuttoſto nel ſenſo, e delle parole non ci prendiamo tanta cura, poichè mi accorderete anche voi, che queſti vocaboli non ſono poi la teſſera della Fede Cattolica ſu di un tal punto, come in altri lo ſono l' *ὁμοούσιον*, il *Θεοτόκον*, il *Filioque*, la *Tranſuſtanzazione &c.* Ved. ſopr. §. LXXXV.

Che coſa dunque intendete voi per tali vocaboli? Volete forſe, che per eſſi ſi riconoſca, e ſi ammetta nel Papa tuttociò, che realmente lo coſtituiſce il Primo Vicario, il primo Miniſtro, il primo Paſtore di Gesù Criſto, per conſervare nella Chieſa l' unità della Fede, la purità dei coſtumi, l' untià della Comunione Eccleſiaſtica, l' oſſervanza dei Canoni? Quando la coſa ſia così ſarà ancora terminata ogni conteſa fra noi, Non è forſe tuttociò che riconoſce Monſignore, e confeſſa nella ſua Profeſſione di Fede da me ſuperiormente riportata §. LXXXI.? Non riconoſce anzi un Primato, che ha dei veri *diritti*; Paſtor. ai Prat. pag. 69., voce, che per voi importar deve lo ſteſſo ſignificato delle voci di *Autorità*, di *Poteſtà*, di *Giuriſdizione*? Che rileva adunque ſe Eſſo non uſa queſte fraſi mentre ne ammette il ſignificato? Sapete pure anche voi, che non nelle parole, ma nel ſentimento ſtà l' ereſìa. *De intelligentia hereſis, non de ſcriptura eſt: & ſenſus non ſermo ſit crimen*, S. Hilar. de Trinit. lib. 2.. Tanto più, che qui Monſignore non ha fatto che o-

omettere delle parole , che come ſiamo per vedere ſono per lo meno ambigue , e dubbie ; e che eſſo tuttavìa non intende già di riprovare aſſolutamente.

Difatti per riguardo alla parola *Autorità*, che i Greci chiamano *αὐθεντία* da *αὐθέντης auctor qui eſt propriæ poteſtatis*, e che viene definita da Cicerone : *Poteſtas rebus geſtis , aut virtutis opinione comparata* , quantunque non ſi trovi uſata dal Vangelo rapporto ai Paſtori della Chieſa, ai quali giuſta la ſua etimologìa non compete al certo , pure ſiccome trovaſi uſata ſpeſſo dai Padri non è certamente per riprovarvela il Prelato . Per verità l' uſa qualche volta eſſo ſteſſo , come alla pag. 83. della *Paſtorale ai Prateſi* , dove fa menzione *dell' autorità dei Miniſtri del ſantuario, e dell' autorità del Miniſtro Eccleſiaſtico*, e come anche alla pag. 99. della Paſtorale recente dei 18. Maggio dove eſpreſſamente dice che il *Primato ſtabilito da Dio ha la ſua Autorità*. Tutto ſtà in riſtringerla ad una *Autorità* puramente *ſpirituale* , e in riconoſcerla tutta proveniente da Gesú Criſto .

Quanto poi alla parola *Poteſtà*, detta dai Greci *ἐξουσία*, queſta veramente ſembra una voce più adattata per eſprimere il potere dei Principi della Terra , oppure le ſteſſe Poteſtà ſecolari , come ricavaſi da molte teſtimonianze del Vangelo , e delle Lettere Apoſtoliche, che a ſignificare l' autorità dei Miniſtri Eccleſiaſtici. Papa Gelaſio almeno ce ne preſenta una lampante teſtimonianza nella ſua Lettera all' Imperatore Anaſtaſio preſſo Graz. D.XCVI. c. 10 . „ *Duo ſunt quippe* , ſcri„ veva eſſo , *Imperator Auguſte* , *quibus princi„ paliter hic Mundus regitur* : *Auctoritas ſacra*

Pon-

„ *Pontificum*, *& regalis Potestas* „ Chiama il Pontefice *autorità* quella dei Ministri della Chiesa, e *Potestà* quella dei Principi del secolo. Avverte anche Paolo Giureconsulto, che questa voce significa quell' *impero* (*gladii potestatem*,) con cui dominano i Magistrati sulle persone, e sulle cose (*L. Potestatis* de verb. signif.) : e Gesù Cristo ha dimostrato una espressa aversione a questa voce medesima con quelle significanti parole che si leggono presso S. Marco, Cap. X. v. 42. & seg. . " *Scitis quia hi qui videntur principari* „ *gentibus*, *dominantur eis*, *& principes eorum* „ *Potestatem habent* (κατεξουσιάζουσιν legge il „ Greco da ἐξουσιάζω *potestatem habeo*, *domi-* „ *nor*) *ipsorum*, *non ita est autem in vobis*, „ *quicumque voluerit fieri major erit minister* „ *vester*, *& quicumque voluerit in vobis primus* „ *esse erit omnium servus*. *Nam filius homi-* „ *nis non venit ut ministraretur ei*, *sed ut mini-* „ *straret*. Onde è che qualora Gesù Cristo stesso concedendo agli Apostoli qualche facoltà usa della stessa voce *Potestà*, non favella esso che del dono dei miracoli, del dominio sopra i demonj, e di altri simili straordinarj pregj, nè mai, che io sappia, l' adopra in riguardo delle ordinarie funzioni del Ministero, come di insegnare, di giudicare, di amministrare Sacramenti ec. Tuttociò non ostante, siccome non ha difficoltà Monsignore di usare questa voce in ordine al Primato, autorizzandosi a ciò fare in entrambe le Pastorali col passo notissimo di S. Bernardo ad Eugenio. " *Erras si ut summam ita &* „ *solam institutam a Deo vestram Apostolicam Pote-* „ *statem existimas* ... . *Non ergo tua sola Potestas* „ *a Domino &c.* „ Pastoral. ai Prat. pag. 65. Pastor. 2.

2. *in occasione di un libello ec.* pag. 95. 96. : neppur io più oltre resisterò a questa voce medesima : e farò solo avvertire , Sig. Curato , la vostra mala fede nel darci ad intendere, che Monsignore non riconosce nel Papa un Primate *di autorità* , *e di Potestà* .

Non rimane più adunque che la parola *Giurisdizione* (*Primato di Giurisdizione*,) che voi vorreste che si ammettesse, e che Monsignore ha stimato di tralasciare , e sopprimere per sostituirvi in sua vece la parola *Usizio* . Ed eccoci a vedere quale delle due ritenere si debba , quale rigettare . L' esame parrà forse pedantesco , e stucchevole : io però lo stimo utile anzichè nò : Nè sarà certamente piccolo servigio prestato all' Ecclesiastica Letteratura l' arrivare a correggere un linguaggio , che per essere troppo comune , si fa strada a sedurre i meno accorti , cioè la maggior parte degli Uomini , anco sulla sostanza del Primato del Papa .

LXXXIX.

PEr arrivare concludentemente a capo in questa ricerca fa d' uopo premettere una breve nozione dell' Autorità data da Gesù Cristo alla Chiesa , ed ai suoi Ministri . Dal fine si scorge la natura dei mezzi . Gesù Cristo non ha istituita la sua Chiesa , non ha in essa stabiliti degli Ispettori , e dei Presidenti per altro fine , che per procurare il bene delle anime , e la loro eterna salvezza : *Venit salvum facere quod perierat* . Dunque l' autorità della Chiesa deve essere tutta spirituale .

Quali sono difatti le incombenze dal Divino

Le-

Legislatore ai suoi Apostoli commesse ? Altro noi non troviamo , se non che Gesù Cristo ingiunge ai Discepoli di predicare per l' Universo il Vangelo , e di battezzar le Nazioni : *S. Matt. XXVIII.* 18. 19. 20. ; di legare , e di sciogliere , o sia di rimettere , e di ritenere i peccati : *S. Matt. XVI.* 19. *XVIII.* 18. *S. Gio. XX.* 23. ; di celebrare la S. Eucaristia in memoria di Lui : *S. Luc. XXII.* 19. ; di punire anche i peccatori incorreggibili con pene spirituali : *S. Matt. XVIII.* 15. ; di formare dei regolamenti per conservare la Chiesa , e per il bene dell'anime : *Att. XX.* 18. *agli Efes. XIII.* 17, ; di stabilire dei Ministri : *Att. I.* 26. *VI.* 5. *XIV.* 22. *a Tit. I.* 5. ; di giudicare sulle controversie intorno alla Fede, ai costumi , alla disciplina essenziale alla Religione : *Att. XV. e XXI.* . Ecco gli oggetti , dei quali soli è stata commessa agli Apostoli l' ispezione . E questi non sono forse oggetti tutti di una autorità meramente spirituale ?

La Chiesa adunque non ha ricevuto da Gesù Cristo veruna Potestà riguardo al temporale . La Giurisdizione sulle cose di questo mondo l'ha Egli tutta lasciata ai Principi della Terra , come quegli che per tali cose sono stati da Dio medesimo stabiliti : *ai Rom: XIII.* 1. 7. . Anzi Cristo stesso sia per l' esempio , che ci ha dato di non aver voluto giudicare in tali materie, *S. Luc. XII.* 14., sia per l' espressa sua dichiarazione , che *il suo Regno non è di questo Mondo* : S. Gio. XVIII. 36. , o sia *per le cose temporali* , come spiegano i Padri presso il Calmet , sia per le chiare dichiarazioni del Redentore altrove da me riportate *presso S. Matt XX.* 25, 28. *e pres. S. Marc. X.* 42. 45. , ha onninamente interdetto a suoi Di-

sce-

sceepoli, ed Apostoli di arrogarsi una tal Potestà, poichè il Regno di Gesù Cristo, in cui dovranno questi sedere giudici delle Nazioni non è che quello della vita avvenire. *S. Luc. XXII.* 25. 30.

Ed è quinci che a chiare note deducesi la diversa natura dell' autorità spirituale della Chiesa dalla temporale Potestà dei Re. Poichè se questa è una Potestà di dominazione, e d' impero, quella è un' autorità di dolcezza, e di carità: se la prima è una Potestà di grandezza, e di fasto; la seconda è una autorità di servitù, e di fatica; se l' una si esercita su i corpi, e sulle cose tutte di questo mondo per gastigare i delinquenti, e rivendicare con mano armata ad ognuno il suo; l' altra si esercita unicamente sulle anime per far loro conoscere, ed amare colla istruzione, e colla persuasione la verità, e la giustizia: come ne scrisse già S. Girolamo in Epitaph. Nepot. Ep. 3. . " *Ille* (il Re) *nolentibus* „ *preest*, *hic* (il Vescovo) *volentibus*: *ille ter-* „ *rore subjicit*, *hic servituti donatur*; *ille corpora* „ *custodit ad mortem*, *hic animas servet ad vi-* „ *tam* ". Veggasi ancora S. Gio. Grisost. Lib. II. *de Sacerdot.*, e nell' Omel. 4. *de verbis Isaię*, ed altri Padri.

In ultima analisi finalmente ne segue, che se la Chiesa, ed i suoi Ministri si trovano ora in possesso di altre facoltà, oltre la spirituale, tali facoltà non sono che precarie, e non sono loro venute che dal consenso, e dal beneplacito dei Principi, e dei Re. La cosa è chiara, nè ha bisogno di prova.

Premessi pertanto questi sì evidenti, ed inconcussi principj venghiamo alla soluzione del Problema, piantando il sillogismo seguente . " Per

am-

„ ammettere , e confessare cattolicamente il Pri-
„ mato dei Successori di S. Pietro non siamo te-
„ nuti di usare più che quelle frasi , le quali
„ esprimono l' autorità , che Gesù Cristo ha ac-
„ cordato alla Chiesa , ed a suoi Ministri : Ora
„ la voce *Giurisdizione* non esprime questa auto-
„ rità : dunque noi non siamo tenuti di usare
„ questa voce per confessare il detto Primato, o
„ possiamo almeno lasciarla , senza negare o in-
„ debolire la verità di questo domma Cattolico ".
La maggiore è certa per la semplice nozione del domma di Fede divina , e per la sola evidenza dei termini . Perocchè siccome il fondamento di un domma di Fede si è la divina Rivelazione o *Scritta* , o *Tradita;* così qualora si parla di esso in modo , che esprimesi quanto nella divina Rivelazione si contiene, si viene ancora a confessare lo stesso domma : ora si parla del Primate a norma della divina Rivelazione, qualora si confessa in esso Lui l' autorità che Gesù Cristo ha accordato alla Chiesa , ed ai suoi Ministri ; sì perchè l' autorità del Papa non è di una diversa natura da quella degli altri Ministri , essendo essa pure tutta *spirituale* ; sì perchè se il Papa possiede di presente qualche potestà anche sul *temporale* , questo non è che un fatto umano, il quale non può essere oggetto della divina Rivelazione : Dunque per ammettere , e confessare cattolicamente il Primato de' Successori di S. Pietro noi non siamo tenuti di usare più che quelle frasi , le quali esprimono l' autorità , che Gesù Cristo ha accordato alla Chiesa , ed ai suoi Ministri .

Passiamo adunque alla minore del sillogismo, che è quella che preme .

XC.

XC.

„ ORa la voce Giurisdizione non esprime l'autorità, che Gesù Cristo ha accordato alla Chiesa, „ ed ai suoi Ministri". Imperocchè l'autorità che ha accordato Gesù Cristo alla Chiesa, ed ai suoi Ministri ella è tutta spirituale (§. anteced.): ora la voce *Giurisdizione* esprime una Potestà temporale. Tale difatto è l' idea, che ci presentano di questa voce le Leggi Romane, dalle quali è tratta, e a norma delle quali dobbiamo conseguentemente noi pure fissarne l' intelligenza. *Giurisdizione*, o δικαλοία giusta i Greci, altro non significa che quel gius di conoscere nelle cause civili, e criminali *jure Magistratus competens*, come dice il Cujaccio *Parat. ad Tit. Pandect. de Jurisdict.*, cioè a dire che competeva a quel Tribunale, al quale *Summi Imperantis auctoritate* era riservato di vedere del puro *gius* nelle cause; come era il Tribunale del Console, del Pretore, del Prefetto della Città ec.. Questa Giurisdizione quantunque considerare si possa precisamente in riguardo al solo diritto di conoscere, e di giudicare, senza il potere di farne eseguire il *Decreto*, o come dicono i Giureconsulti senza *l' Impero*, che è detto dal Sigonio *Potestas armata* de Jur. Civ. Rom. lib. 1. cap. 2., una potestà cioè che colla forza, e colla coazione manda ad effetto la pronunziata sentenza, come difatti questa nuda Giurisdizione ritrovavasi in alcuni minori Magistrati, quali si erano i *Municipali*: L. 32. D. *de Injur.* L. 4. D. *de Jurisdict.*: pure d'ordinario la Giurisdizione non andava mai dall' *Impero* disgiunta, come si osserva nei maggiori Magi-

gistrati di Roma, *qui coercere aliquem possunt, & in carcerem duci jubere*: L. 2. D. *de injus. vocat:*, i quali si dicono avere un *misto impero*.

Perocchè a chi viene accordata la Giurisdizione, si intende ancora concesso tuttociò, senza di cui la giurisdizione non si può spiegare: L. 2. D. *de Jurisdict.*, e difatti come dice il testo *jurisdictio sine modica coercitione nulla est*: L. 1. §. ult., L. ult. §. 1. D. *De offic. ejus cui mandat. est jurisdict.*, nè essa si dava che *per gladii traditionem* affine di indicare la forza colla quale costringonsi gli uomini ad operare. Il perchè dimostrano gli eruditi essere συνώνυμον il vocabolo di *Giurisdizione* con quello di *Impero*. Veggasi il Noodt Tract. de *Jurisd. & Imper.* lib. 1. cap. 1. seq. ed il Westembergio in Pandect. Tit. de *Jurisdict.*. Si consulti l'Einec Inst. §. 1319., 1321. seg., ed il Vicat *Vocab. Juris Utriusque* alle parole *Jurisdictio, & Imperium*.

Chi dice adunque *Giurisdizione* dice una voce forense; accenna un potere il quale non ha per oggetto che le cose temporali; che non spetta che ai giudizj Civili, e Criminali; che importa forza, coazione, e impero; dice una potestá armata, la quale fa eseguire con pene pecuniarie, e corporali quanto si prescrive dalle umane Leggi, e da un' assoluta, e sovrana autorità.

Ora ditemi in grazia, caro Sig. Curato, è ella di questo carattere l' autorità che ha accordata Gesù Cristo alla Chiesa, ai suoi Ministri, al primo fra questi il successor di S. Pietro? Ha egli il Papa da Gesù Cristo alcun potere sulle cose di questo mondo, e su i corpi umani? Ha egli una potestà armata onde poter costringere

gli

gli Uomini con pene esteriori , e corporali ? Ha egli un' assoluto dominio , un sommo impero sopra tutti i Fedeli , sopra tutti i Pastori , onde potergli comandare come gli piaccia , ed obbligarli , come tanti suoi sudditi , e vassalli ? Ve lo diranno quei tutti , che un poco più *dei Dottori Curiali* fedeli si mantengono alla Dottrina del Vangelo , e della Tradizione Ecclesiastica , i *Cattolici Gallicani moderni* (antichi), colla nuda esibizione dei quattro Articoli del 1682. le tante volte indicati . Come dunque potrete pretendere giammai che in favore del Primato del Papa la voce di *Giurisdizione* si adopri, e sospettare che non *si pensi Cattolico* , se si ometta , o si riprovi ?

Mostratemi un poco anche voi usata questa voce nella Scrittura , mostratemela adottata dai Padri dei primi secoli , mostratemela fissata in un qualche Concilio , neppure in quelli di Firenze , e di Trento , mostratemi almeno *un' atto solo* , *un sol monumento vero* dell' antichità , *in cui s' adotti pel Papa* la parola , e *la nozione di Giurisdizione* . Mi troverete bensì nei primi sei secoli adoprate le voci di *Ministero* , *di cura* , *di sollecitudine* , *di Ufizio* , *di Cattedra* , *di autorità* ancora , *e di Potestà* ; quella di *Giurisdizione* non già . S. Gregorio Magno sembra essere stato il primo ad usarla : Lib. XIV. Epist. 8. , quantunque non in riguardo del suo Primato, ma rispetto a certa parte della Diocesi del Vescovo di Corfù concessa per ordine dell' Imperatore ad un' altro Vescovo . Il Santo tuttavìa dalla sua dignità ne ha certamente allontanata *la nozione* , come appare dalle molte testimonianze delle sue Lettere , segnatamente da quanto scrive nella 30. del libr.

VIII.

VIII. ad Eulog. Alexand. " *Verbum jussionis peto „ a meo auditu removere , quia scio qui sum , „ & qui estis , Loco enim mihi fratres estis : mo- „ ribus Patres* " . Lo studio delle Romane Leggi, che nei secoli medj della Chiesa per tutto il mondo si sparse , e che dagli Ecclesiastici specialmente con troppo di impegno fu coltivato, si ha a chiamare il motivo, per cui anche nei monumenti Ecclesiastici una tal voce si intruse; alla quale in seguito sia per le arti degli adulatori , capo dei quali fu l' impostore Isidoro , sia per le intraprese della Curia , a legar si venne la nozione , che le è tutta propria , e originaria di dominazione , e di impero sulle cose spirituali non solo , e sull' interno della Religione , ma sulle temporali pur anco , e sull' esteriore della Cristiana società.

Ciò non ostante non si può dire autorizzata per modo sì fatta voce da essere divenuta una tessera di Fede , se non si credano soggette a mutazione le verità rivelate, e se non si ammetta , che abbia cambiato natura il Governo Ecclesiastico ordinato dalla invariabil parola di Cristo stesso : *Verba autem mea non preteribunt*.

XCI.

Eppure, voi qui mi direte, ritrovasi ora la parola *Giurisdizione* generalmente usata dai Dottori, dai Vescovi, e dagli stessi *Cattolici Gallicani moderni*. Verissimo : ma come vi diceva poch' anzi §. LXXXVIII. non è precisamente il vocabolo, che dia fastidio , egli è il senso , la *nozione* , che vi accoppiano i Dottori Curiali . Il senso che molti attribuiscono a questo vocabolo , per quanto sia op-

opposto a quello, che le è tutto proprio, e naturale, non è certamente riprensibile in se stesso, comecchè esprima quel potere, e quella autorità, che Gesù Cristo ha accordato alla Chiesa, ed ai suoi Ministri; Così si contengono i *Cattolici Gallicani*, i quali per vero dire non gli danno tutta quella estensione, nè gli uniscono quell' idea gigantesca, che si è finora descritta. Essi lo limitano entro il significato di una autorità puramente spirituale, scevra affatto dalla dominazione, e dall' impero.

„ La Potestà, e la *Giurisdizione* Primaziale, „ dice il modestissimo Du - Hamel, altro non è „ che una carica di soprintendenza, un diritto di „ ispezione, e di vigilanza in tutta l' estensione „ della Chiesa, la cura di fare osservare da per „ tutto gli antichi Canoni stabiliti dalla Chiesa „ universale coll' assistenza dello Spirito Santo, „ non come Leggi nuove, ma come baluardi „ destinati a reprimere qualunque innovazione, „ tuttociò che intacca l' ordine primitivo, e la „ forma data dagli Apostoli alla Chiesa di Gesù „ Cristo, e tuttociò, che se ne allontana "; Du-Ham. *Dissertaz. Canon. e Stor. sopra l' autorità della S. Sede* Part. 1, art. IV, pag. 179, ediz. Senese colla data di Pistoja.

„ Evvi altresì, continua ivi lo stesso Autore „ pag. 183., una specie di forza coattiva, che i „ successori di S. Pietro possono possedere, ma „ che ha le sue regole, ed i suoi confini. Sotto „ il nome di questa forza non intendiamo qui „ una forza coattiva esteriore riguardo al Civi- „ le, ed al Criminale. Una tal forza non ap- „ partiene, che alle Potenze del Mondo, che

han-

„ hanno ricevuto da Dio il diritto di fare uso „ della spada : *non enim sine causa gladium portat*. „ Intendiamo una forza coattiva *puramente spi*- „ *rituale* , *e tutta interna* , che giunge al più „ fino alla scomunica ec. " . Non abbiate timore , Signor Curato , di consultare al proposito anche Monf. Dupin : *De antiq. Eccl. Discipl.* Differt. IV. cap. 2. §. 3. pag. 335. , poichè sono certo , che non mi avrete già ad opporre, che questo Scrittore ammetta nel Capo della Chiesa *piuttosto un bersaglio muto* , *che un Pastore vigilante*, e che voglia che nel Papa tutto *sia ozioso* , *e passivo* . Riscontratelo adunque , e spero che ne rimarrete illuminato .

Sò inoltre , che giusta la tritissima distinzione del moderno Diritto canonico , *di Potestà* , *di Ordine* , *e di Giurisdizione* , prendesi questa seconda dalla più sana parte dei Teologi , e dei Canonisti nel senso del *libero esercizio esteriore* della prima , poichè non voglio riportare certe bastarde sentenze, che in forza d'una chimerica distinzione vogliono sottrarre ai Vescovi una metà del loro potere , come rispetto al ministro della Penitenza l'ammette anche il Tridentino sess. XIV. cosicchè per esercitar nella Chiesa parecchie funzioni del Ministero Ecclesiastico, che si possono in vigore dell' ordinazione , e della consacrazione , esigesse di più questa Potestà di *Giurisdizione* , che ne concede appunto la facoltà libera di attualmente eseguirle . Presa in quest' altro significato la Potestà di *Giurisdizione* , per quanto la sua distinzione della potestà di *Ordine* patisca le sue grandi eccezioni specialmente per riguardo ai Vescovi , contro dei quali non si adoprò mai un tale insultante linguaggio se non quan-

quando per uno strattagemma Curiale separata si volle dalla ordinazione la confermazione dei medesimi ; pure non mutando essa la natura dell' autorità Ecclesiastica , che si riceve col Sacerdozio , e coll' Episcopato , non può la voce di *Giurisdizione* riprovarsi da qualunque moderato ragionatore .

Ma siccome i Signori Dottori Curiali abusano di questa voce , o piuttosto , si faccia loro giustizia dove la meritano , ne usano di essa nel senso , che in buona critica le compete , giusta la sopra esposta dottrina , ed uso forense , per provare, cioè la suprema Monarchìa Papale con tanto oltraggio dei Vescovili diritti (ved. il §. LXXXIII. : così si stima conveniente , anzi necessario di rigettare , o sopprimere una tal voce , che per lo meno è sempre dubbiosa , ed equivoca , e capace soltanto di presentare una falsa idea del Primato .

Io paragono questa espressione all' epiteto di *sufficiente* dato alla Grazia , che secondo i Molinisti significa una Grazia , che veramente basti per fare il bene purchè la volontà dell' uomo vi porga il suo consenso, mentre gli altri Teologi per *Grazia sufficiente* non intendono più che una grazia *eccitante* , una grazia *piccola* , che non basta per fare il bene se non vi concorra di più un' altra Grazia forte, ed efficace , che doni la stessa operazione . Non si può negare che quà i Molinisti non ragionino meglio degli altri giusta le regole della Grammatica , e della critica . *Nihil*
„ *enim* , diceva il Gesuita Lessio disput. apologet.
„ cap. 9. , *potest dici sufficiens ad aliquam opera-*
„ *tionem* , *&* *finem* , *nisi cui nihil deest* , *quod sit*
„ *necessarium ad illum* , *ut patet ex terminis* " .

Ma

Ma intanto in forza della letterale, e comune significazione di un termine presumono di piantare quasi dommi di fede le pelagiane loro chimere. Onde si giudica convenevol cosa dai saggi, che quest' espressione si rigetti per sostituirne una più sicura, e precisa, che non possa andar soggetta ad equivoci, nè esser capace d' introdurre false idee sulla Grazia di Gesù Cristo. Veggasi la seconda Provinciale di M. Paschal. A parità di ragione adunque ogni accorta persona giudicherà opportuno con Monsignor di Pistoja, che si rigetti anche la parola *Giurisdizione* per indicare l' autorità del Primate Ecclesiastico, e che vi si sostituisca in vece la voce di *Ufizio*, come più precisa, e sicura, e come meglio adatta per accennare quanto ha accordato, o commesso piuttosto, Gesù Cristo a S. Pietro, ed ai suoi Successori, come passiamo ora a dimostrare.

XCII.

IMperocchè fondata la Chiesa sull' umiltà, e come si diceva più sopra (§. LXXXIX.) per guidare le anime all' eterna salvezza, Gesù Cristo nel porre in essa de' Soprintendenti, e de' Capi per reggerla, e conservarla non ha già inteso di stabilire dei posti di onore, di comando, e di fasto. Nò: Gesù Cristo nell' elezione dei Discepoli, e degli Apostoli altro non ha inteso, che di chiamare, e spedire degli *Operai*, che faticassero, e sudassero nella sua vigna: *S. Matt. IX.* 37, 38. *S. Luc. X.* 2.; dei *Pescatori*, che tirassero Uomini a Dio colla predicazione: *S. Matt. IV.* 19., *S. Marc. I.* 17.; dei *Pastori*, che dar dovessero persino la vita per la salute delle lo-

ro pecorelle : *S. Gio. XII. XXI.* 15. 16., *agli Efes. IV.* 11. ; dei *Ministri* , che provedere dovessero ai bisogni spirituali dei popoli *S. Matt. XXIII.* 11. *S. Luc. XXII.* 26. ; dei *Servi* , che prestar si dovessero a tutte le necessità dei fedeli : *S. Matt. XX.* 26., *S. Luc. XVII.* 10., e però all' autorità data da Gesù Cristo alla Chiesa nella persona degli Apostoli, e dei Discepoli tutto è *peso* , *carica* , *travaglio* , *ministero* , *incombenza*, *dovere* , *fatica* , *servitù* , in una parola tutto è *Ufizio*. *Ufizio* la predicazione del Vangelo , *Ufizio* l' amministrazione de' Sacramenti , *Ufizio* la Potestà delle Chiavi , la punizione dei peccatori, l' elezione dei Ministri, l' autorità di regolare la disciplina, di giudicare nelle controversie intorno alla Fede , ed ai costumi ec. (Vedi §. LXXXIX.)

Cristo medesimo infatti dir soleva agli Apostoli : „ *Cum feceritis omnia* , *quę præcepta sunt* „ *vobis* , *dicite* : *Servi inutiles sumus* , *quod de-* „ *buimus facere fecimus* „. Nè altra idea ci presenta S. Paolo dell' Episcopato, nell' esibirci la sua definizione : , *Qui Episcopatum desiderat* , dice l' „ Apostolo I ad Timot. III. 1. *bonum opus desi-* „ *derat : Tu vero*, parlando egli stesso a Timoteo, „ *vigila* , *in omnibus labora*, *opus fac Evangelistæ*, „ *Ministerium tuum imple* . II. Tim. IV, · confermando appunto la disposizione del Redentore , con cui : „ *Ipse dedit quosdam Apostolos* . . . . . . „ *quosdam Pastores* , *&* *Doctores &c* . . . . *ad* „ *consumationem sanctorum in opus Ministerii* „ ad Efes. IV. 11. 12.. S. Pietro ancora nell' atto di escludere dai Pastori Ecclesiastici ogni sorta di dominazione non gli riguarda, che come tanti *Provveditori* della grazia di Dio : „ *Pascite*, *qui in vo-*
bis

„ *his est gregem Dei Providentes non coacte*, *sed* „ *spontanee secundum Deum*, *neque ut dominan-* „ *tes in Cleris*, *sed forma facti gregis ex animo*. Epist. I. c. V. 2. 3. . Tutti converrebbe trascrivere i Santi Vangeli, e le Lettere Apostoliche per metter quasi in ogni pagina espressa la *nozione di ufizio*, all' oggetto di esprimere le autorità, e le incumbenze commesse da Cristo ai Ministri della Chiesa. Ma questi forse non son libri per voi, caro Sig. Curato.

XCIII.

TUtta la Tradizione concorre poi anco a sostenere, e ad autenticare questa espressione. In una Decretale di Papa Damaso riportata da Graziano. *Caus. II. quest. VII. Can.* 40. *Testes*: in prova che gli inferiori accusare non possono i loro Superiori, nel rispondersi all' objezione tratta dalle cause portate dal popolo Giudaico contro di Cristo, che si faceva pur chiamare il *Pastore della Casa d' Israele*: S. Matt. XV. 24. , si parla di questo tenore. „ *Christus* . . . . *quantum ad Officiorum* „ *distributionem*, *exqua hodie in Ecclesia alii prę-* „ *sunt aliis*: *unde quidem Prelati*, *quidam subdi-* „ *ti vocantur*, come qui avverte Graziano, *in* „ *populo suo Pastorale Officium non gerebat*. *Misti-* „ *ca enim*, & *visibili unctione nec in Regem*, *nec* „ *in Sacerdotem unctus erat*: *quę solę personę* „ *in populo illo Prelaturę nomen sibi vindicabant* „. Onde qui il *Pastorale Officium* si prende per una *Prelazione d' autorità*. S. Gio. Grisostomo spiegando quelle parole di S. Paolo: *Pro Christo ergo legatione fungimur*, espressamente dice „ *omnes Apostolos illius loco Officium ejus suscepisse* „. Si ve-

veda ancora la sua Opera *de Sacerdotio* lib. 2. dove il santo per confessione dello stesso Bellarmino „ *non semel vocat Prefecturam officium Petro commissum per illam vocem ; Pasce oves meas* „ . Bellarm. de R. P. lib. 1. cap. 15. col. 362.

S. Girolamo ancora parlando della resistenza di Paolo a Pietro così opportunamente al caso nostro favella . „ *Paulus Petrum reprębendit ; quod* „ *non auderet nisi se non imparem sciret. Hoc non* „ *de officio Ecclesiasticę dignitatis , sed de purita-* „ *te vitę , & sanctitate conversationibus intelligi-* „ *tur. Solus enim Petrus inter Apostolos Prima-* „ *tum gerebat* „ : in Epist. ad Galat. . Non è meno chiaro S. Agostino , quando a Bonifacio Papa scrivendo così si esprime . „ *Communis est* „ *nobis qui fungimur Episcopatus Officio , quamvis* „ *ipse in ea pręemineas celsiore* fastigio , *specula* „ *Pastoralis* contr. duas Epist. Pelag. ad Bonif. lib. 1. cap. 1. cap. 2.. Ved. lo stesso *de Fide*, *& oper.* cap. 17. n. 32.

S. Leone Papa appunto nel primo Sermone per l' ottava della sua assunzione al Pontificato ebbe a pronunciare queste parole . „ *Recurrente* „ *igitur per suum ordinem die , quo me Domi-* „ *nus Episcopalis Officii voluit habere principium* „ o come altri leggono , *principatum &c.* , Serm. 1. in Oct. Consecrat. I. cap. 2. Scrivendo poi lo stesso Santo Pontefice ad un Vescovo di Vienna asserisce , che: *Hujus muneris Sacramentum*, cioè „ la Potestà delle Chiavi , *ita Dominus ad omnium* „ *Apostolorum Officium pertinere voluit , ut in bea-* „ *tissimo Petro Apostolorum omnium summo princi-* „ *paliter*, cioè *in origine collocant* : Epist. X. cap. 1. . Quì chiaramente è presa la voce *Ufizio* in significato di *autorità* . E altrove parlando esso del

con-

consenso, da tutto il Mondo prestato alla famosa sua Lettera a Flaviano, così. " *Multum de-*
,, *nique Sacerdotalis Officii meritum splendescit*,
,, *ubi sic summorum servatur auctoritas, ut in nullo*
,, *inferiorum putetur imminuta libertas*: Epist. 63. ad Theodoret. Tom. IV. Concil.

Anche il Pontefice S. Ilario trattando in un Concilio Romano dell' osservanza de' Canoni, a cui prima dell' altre la Prima Sede è obbligata, spiegasi in questa forma. " *Nos qui potissimi Sa-*
,, *cerdotis administramus* Officia (voi avreste for-
,, se detto *jurisdictione gloriamur*) *talium trans-*
,, *gressionum culpa respiciet . . . . siquidem reatu*
,, *majore deliquit, qui potiori honore perfruitur*":
Ecco quì divisato il Primato d'*onore*, e d' *ufizio*. E S. Gregorio Magno mentre risponde presso Graziano. Caus. II. quęst. VII. cit. Can: *Petrus* 41., ad un' altro objetto contro la proposta questione che gli inferiori accusare non possono i loro superiori, usa quest' altre espressioni. " *Petrus*
,, *potestatem regni acceperat*; *& tamen idem Aposto-*
,, *lorum primus quęrimonię contra eum a fidelibus*
,, *factę cur ad gentes intrasset*, *non ex potestate*
,, Officii (per voi sarebbe stato meglio detto *Ju-*
,, *risdictionis*) *qua posset dicere*: *Oves Pastorem suum*
,, *non accusent*, *nec reprehendant*, *sed ex auctori-*
,, *te divinæ virtutis*, *qua gentiles acceperant Spi-*
,, *ritum Sanctum respondit*", siccome leggesi negli Atti Apostolici Cap. XI. v. 4. seg.

Il Ven. Beda pur anco comentando quel passo Evangelico: *Quodcumque ligaveritis &c*,,
,, *Hęc Potestas* dicea *sine dubio cunctis datur Apo-*
,, *stolis*, *quibus ab eo post Resurrectionem dicitur*
,, *generaliter*: Accipite Spiritum Sanctum: *nec*
,, *non Episcopis*. *& Præsbyteris*, *& omni Ecclesię*
idem

„ *idem* OFFICIUM *committitur* „ : qui *Ufizio* è preso per sinonimo di Potestà. Altrettanto, ed anche più chiaramente scrisse Incmaro Remense: Epist. 33. ad Hinc. Laud. cap. 20. . „ *Quę sol-*
„ *vendi, & ligandi potestas, quamvis soli Petro*
„ *data videatur, absque ulla tamen dubitatione*
„ *noscendum est, quia & cęteris Apostolis datur*
. . . , *nec non etiam nunc Episcopis, & Presbite-*
„ *ris, & omni Ecclesię idem* Officium *committi-*
„ *tur* „ . S. Pietro Damiani inoltre distingue ottimamente quella che voi chiamereste *Giurisdizione Ecclesiastica*, *dalla Giurisdizione Regia*, con queste parole . „ *Cum inter Regnum, & Sacer-*
„ *dotium propria cujuscumque distinguantur* Officia ;
„ *ut Rex armis utatur sæculi, & Sacerdos accin-*
„ *gatur gladio spiritus, quod est verbum Dei &c.*„
Lib. IV. Epist 9. ad Oderic. Firman. Episcop.

Dei sentimenti (per finirla) di S. Bernardo voi non ne potete più dubitare, avendomi prevenuto Monsignor medesimo alla pag. 93. della sua *Lettera Pastor. in occasione ec.*, e il benemerito Autore delle *Lettere Pacifiche* stampate in Finale Lett. 5. pag. 248. : tuttavia stimo, che sarà cosa giovevole riportare più diffuso il testo del Santo per avere col vocabolo anche la sua distinta nozione. Ecco dunque come ragiona il Santo Abate nel lib. II. *De Consid.* ad Eugenio Papa . „ *Non est quod*
„ *blandiatur celsitudo : solicitudo major : illa di-*
„ *scrimen intendit, hęc amicum probat .... Factum*
„ *superiorem dissimulare nequimus, sed enim ad*
„ *quid omnimodis attendendum ? Non enimad do-*
„ *minandum opinor . Nam, & propheta cum simi-*
„ *liter levaretur audivit* : ut evellas, & destruas,

&

„ & disperdas, & dissipes, & ędifices, & plantes. *Quid horum factum sonat? Rusticani magis sudoris schemate quodam labor spiritualis expressus est. Et nos igitur, ut multum sentiamus impositum senserimus ministerium non dominium datum.... Disce Sarculo tibi opus esse non sceptro, ut opus facias Prophetę. Et quidem ille non regnaturus ascendit, sed estirpaturus.....: Blanditur Cathedra? Specula est, sonans tibi Episcopi nomine non dominium, sed* OFFICIUM „ tutto quello che segue è interessantissimo, e dello stesso tenore. Si poteva egli più chiaramente adottare, e spiegare il vocabolo, e la nozione di *Ufizio* rispetto al Primato del Papa? Si scontrino altri Testi consimili del S. Dottore altrove da me riportati §. XXIII. della Part. I.

Ecco adunque se io aveva ragione di chiamare un *peso*, una *carica*, un *ministero di fatiche*, *di sudori*, *di sollecitudini* la dignità Episcopale, e molto più la Primaziale! Ecco se dessa è un *vero Ufizio*, e se tutta la Tradizione concorre a sostenere l' uso di questo vocabolo anche rapporto alla Papale Primazìa! Le testimonianze recatevi sono pure chiare, precise, e sufficienti a convincervene. Ma se queste non vi sodisfaranno vi prometto di accumularvene bene altre molte, certissimo infinite di ritrovarne nel leggere l' Opere de' Padri.

XCIV.

MA che più? Se questo linguaggio sul Primato del Papa ritrovasi osservato dalle più an-

autentiche Liturgìe della stessa Chiesa Romana, seguito dai vostri stessi Dottori, e adottato perfino dalle moderne Bolle dei Papi. Perocchè nell' insigne Opera data in luce dal dotto Monsignor Cristoforo Mannelli Vescovo di Corfù nel 1573. in Venezia col titolo: *Sacrarum Ceremoniarum, seu Rituum Ecclesiasticorum S. Rom. Ecclesię*, scontransi parecchie orazioni per la Consacrazione del Romano Pontefice, nelle quali si usa frequente la voce di *Ministero*, che ha poi lo stesso significato di *Ufizio*. Quindi però nell' orazione per l'imposizione del Pallio ritrovasi espressamente la voce *Ufizio*; poichè pronunciare si fanno al primo dei Diaconi queste parole. „ *Accipe Pallium* „ *sanctum, plenitudine Pastoralis* Officii, (come dicesi anche nell' Ordinazione dei Vescovi, qualora si porge ad essi il Bastone Pastorale: „ *Accipe baculum Pastoralis* Officii). Lascio il resto alla vostra diligenza.

Fra i vostri Dottori vi sceglierò, Sig. Curato, due Eminentissimi, che per voi debbono valere quanto ducento antichi Padri, e sono il Gaetano, il Bellarmino. Sentite come parla il primo nell' atto di darci una distinta nozione dello stesso scisma. Sentite come chiama esso espressamente un' *Ufizio* l' autorità del Papa. „ „ *Cum quis Papæ præceptum, & judicium ex par-* „ *te sui* Officii *recusat, non recognoscens eum, ut* „ *superiorem, proprie schismaticus est. Inobedien-* „ *tia enim quantumcumque pertinax non continet* „ *schisma, nisi sit rebellio ad* Officium (dovea „ dire *Jurisdictionem* per incontrare il genio di un „ Paroco Cattolico) *Papę, vel Ecclesię, ita ut* „ *renuat illi subesse, illum recognoscere, ut* Su- „ periorem: *Cajet.* 22. *q.* 39. *art. art.* 1. Po-

te-

teva egli esprimere più chiaro il Primato di *Ufizio* del Romano Pontefice ? Ascoltate il secondo, il quale nel mentre che prova : „ *Papam non* „ *habere ullam mere temporalem jurisdictionem di-* „ *recte jure divino* „ identifica *Potestà* con *Ufizio* „ in questo modo : *Dicimus igitur Papam habere* „ *illud* Officium, *quod habuit Christus, cum in ter-* „ *ris inter homines humano modo viveret . Neque* „ *enim Pontifici possumus tribuere* Officia , e non „ *jurisdictionem, quę habet Christus, ut Deus , vel* „ *ut homo immortalis &c.* Bellarm. de R. P. lib. 5.

Finalmente per riguardo alle Bolle de' Papi chi non sa in quali , e quante si esprima il *Pastorale officium* del Romano Pontefice ? Chi non rammenta quelle che perfino incominciano colle parole *Pastoralis Officii*? Chi non ha quasi a memoria la celebre di Pio IV. *Super forma juramenti professionis Fidei* del 1554. , la quale comincia coll' „ *Injunctum nobis* APOSTOLICÆ SERVITUTIS OFFICIUM *requirit &c.* (linguaggio degno veramente di chi si professa *servus servorum Dei* (Ecco adunque che gli stessi moderni Pontefici si gloriano di chiamare *Ufizio* la loro autorità, e dignità, e voi *povero Paroco di Campagna* sarete così audace da condannare questo linguaggio?

Ora però che ve l' ho dimostrato tutto omogeneo alla natura del governo Ecclesiastico, tutto proprio a denotare quella autorità, che ha Gesù Cristo affidato alla Chiesa , ai suoi Ministri , al primo fra questi il Romano Pontefice , che ve l' ho accennato nella Scrittura , ne' Padri , ne' monumenti Ecclesiastici i più autentici , nelle opere dei vostri stessi Dottori , nelle Bolle dei Papi , che cosa possiate mai più opporre contro una si precisa maniera di favellare io certamen-

te nol sò. L' oppofizione che forfe mi potrebba fare un *maligno* farebbe al più di dire, che le voce di *Ufizio* efcluda quella efficace foprintendenza sì neceffaria in chi è pofto al governo della Chiefa, e che non efprima in confeguenza, che un nudo Miniftero, ed una fervitù sfornita di ogni autorità: che il Papa in tale fentenza fia un *berfaglio muto piuttofto, che un Paftore vigilante,* e che in *tutto fia oziofo, e paffivo*. Ma voi, Sig. Curato, fe volete effere di buona fede potrete mai più rinnovellar quefte cofe? Le molte teftimonianze recatevi della Scrittura, e dei Padri non ammettono effe, e non efprimono nella parola *Ufizio* una vera autorità di foprintendenza, d' ifpezione, di vigilanza, efclufi foltanto la dominazione, la coazione, l' impero, come mi fono fatto carico di fpeffo avvertire, e come vengo ora a più chiaro moftrarvi?

XCV

IN fatti chi dice *Ufizio* dice un atto. L' atto prefuppone la poteftà, da cui lo fteffo procede; poichè fapete anche voi, che dall' atto alla potenza *tenet illatio*, come parla l' affioma tritiffimo delle fcuole: dunque chi dice *Ufizio*, dice anco *poteftà*; e per dir meglio dice più ancora di *poteftà*, perchè non ripugna punto un' inoperofo ed oziofo Potere per l' affioma contrario *a potentia ad actum non valet illatio*, mentre ripugna un' atto fenza potere, e poi dicendofi *Ufizio* ammettefi ancora una *Poteftà operofa, ed attiva*. La rifleffione non è mia, Sig. Curato, ella è dello fteffo Cardinal Bellarmino, che rifpondendo all' objezione, tratta dai paffi fopra citati §. XCIII.;
del

del Grisostomo de *Sacerd.* lib. 2., coi quali hanno preteso i *maligni* Cavillatori di sostenere, che fosse il Papa *un bersaglio muto piuttosto*, *che un Pastore vigilante*, e che in esso tutto fosse *ozioso*, *e passivo*, così ragiona: *Respondeo posse esse pre-„ ceptum*, *sed eo precepto institui Ecclesiasticum „ principatum*. *Significatur enim per actum ipsa „ potestas*, *unde actus ille procedit*: *Quemadmodum „ cum Deus ait*: germinet terra herbam viven-„ tem, & *animalibus*: crescite, & multiplica-„ mini, *fecunditatem attribuit rebus*, & *naturas aptas ad generandum instituit* „. De Rom. Pont. L. 1. cap. 15.

Perocchè bisogna ben distinguere tra *Ufizio e Ufizio*. E la natura di ciascheduno *Ufizio* si determina dalle azioni, che sono a tale *Ufizio* connesse. Se dunque queste azioni importano un' esercizio di soprintendenza, nè eseguire si possono senza formarsi degli inferiori, e dei sudditi; come sono nel caso nostro l' amministrazione dei Sacramenti, la direzione del pubblico culto, il giudicare nei punti di Fede, ed altre azioni del Ministero Ecclesiastico sopra memorate §.LXXXIX.; è ben chiaro che anche un tal' *Ufizio* include qualche sorte di potestà, e di autorità; e però chi riconosce da Gesù Cristo commesso ai Ministri della Chiesa l' *Ufizio* di istruire, di correggere, di punire spiritualmente ec. riconosce ancora accordata ad essi l' opportuna autorità per tali cose: e quello fra Ministri che si confessa aver nella Chiesa il *primo Ufizio* dichiarasi ancora arricchito d' una Autorità agli altri tutti superiore.

A vero dire la voce *Ufizio* viene detta *ab efficiendo*, cioè dal fare, onde *Officium* quasi *Effi-*

fi-

cium, per accennar quelle cose, che si è tenuti di fare come riflettono S. Ambrogio nel suo libro *De Officio Ministrorum* lib. I. cap. VII., Rabano lib. V. *de Rerum natura* cap. VIII., S. Agostino in Psal. CXVIII. serm. XII. ed altri. Questa voce corrisponde al τὸ χαθῆχον de' Greci, che significa quello *quod quisque efficere debet*, cioè un *dovere*. Si fatto dovere se si considera o dalle leggi, o da uno speciale comando di qualche suprema Potestà commesso (come accade di vedere in qualunque persona, che rivestita sia di qualche pubblico impiego, o dignità), vien tostamente ad essere un dovere di ministero, per l'obbligo che ha ogni ministro di servire al suo Principale, e tutti insieme a coloro, per vantaggio dei quali è stata posta una tal carica di Ministro. Ora si può egli supporre, che un Ministro qualunque eseguirà i doveri della sua carica senza il potere necessario, senza qualche autorità? Stoltezza il pensarlo! Dunque è certo che la voce di *Ufizio* rispetto a tali persone suppone, e denota autorità ancora, e vero potere.

Difatti non troviamo noi forse nelle stesse Leggi Romane usata la voce di *Ufizio* per rispetto di quei Magistrati pur anco, che avevano *giurisdizione ed impero*: onde si trova espresso l'*Ufizio del Giudice*: L. 7. de Negoc. gest., del *Giusdicente*: L. 1. D. *Jurisdict.*, del *Preside della Provincia*: L. 38. D. *de relig. & sumt.*, del *Rettore*: L. 4. D. *test. quemad. oper.*, de *Tribuni* militari: L. 12. D. *de Re milit &c.*? Ed in qual senso si denomina mai dalle Leggi Romane l'*Ufizio di un Magistrato*, se non perchè questo, come avvertono gli eruditi, *jus quod cuique debetur reddit*; e però affine di indicare l'esercizio

dei

dei doveri, che alla sua autorità si competono?

Dirò di più: che si trova usata la voce *Ufizio* anche per esprimere la *Giurisdizione*, come si osserva in un passo di Dionigio d' Alicarnasso, che così traduce. " *Translato deinde a Regibus ad annuos Consules imperio* (parla dei diversi Stati, pei quali è passato l' antico governo di Roma) *inter cetera* Officia *Regia, juris quoque dicendi* munus *ad eos devenit* " lib. X. p. 627.. Più ancora a norma del Gius Romano moderno la parola *Ufizio* ha anche una estensione maggiore della voce *Giurisdizione* almeno presa questa letteralmente, e secondo l' uso degli antichi Magistrati: (ciò che per altro non è mestieri spiegare *ad un povero Paroco di Campagna*). Vedete l' Einec. Elem. Jur. Civ. Tit. *de Officio Judicis*. Per qualunque parte ci volghiamo egli è evidente che la voce *Ufizio* presuppone, ed include una vera potestà, ed autorità: e per conseguenza, che ammettendosi pei Ministri della Chiesa una tal voce non si vengono punto a privare di tutta quell' autorità, che loro è necessaria pel governo della Chiesa, ma ben' anzi si viene a loro confermarla, nell' atto però che si toglie ogni equivoco, e si circoscrive dentro i giusti, e legittimi confini.

XCVI.

Ecco sciolto pertanto il gran problema. La voce *Giurisdizione* è una voce di Curia, che non si trova nella Scrittura, e nei Padri dei sei primi secoli, che avendo per proprio oggetto le cose temporali, ed importando forza, coazione, impero, Potestà armata, quanto alla sua naturale *nozione* vien riprovata in un Ministro di Cri-

sto

sto dalla Scrittura, e da tutta la Tradizione, come distruttiva del fine, dell' oggetto, e della natura dell' ecclesiastica autorità; e ad ogni modo ella è una voce sempre dubbiosa, ed equivoca, capace soltanto di indurre false idee sul Primato del Papa, come di fatto ne abusano i Dottori Curiali. All' opposto il vocabolo di *Ufizio* è tale, che delineato si trova, espresso nelle Sante Scritture, usato costantemente dai Padri della Chiesa, dai monumenti più solenni della Liturgìa, degli stessi Scolastici più celebri, delle Bolle persino dei Romani Pontefici; un vocabolo che esprime il carattere del Sacerdozio Cristiano, la natura dell' Ecclesiastica autorità, che non è soggetto ad equivoco, e ad abuso. Come dunque nella professione di Fede sul Primato del Papa riggettar non dovrassi la voce di *Giurisdizione* per sostituirvi il vocabolo di *Ufizio*?

Quindi non sarà ella una vera temerità il sospettare che non si *pensi Cattolico* omettendone la prima, e che si faccia il Papa *piuttosto un bersaglio muto, che un Pastor vigilante*, nel quale tutto sia *ozioso, e passivo*, ammettendosi il secondo? Non è forse *un Pastor vigilante* quello che si riconosce nel più preciso *dovere* di vigilare sopra tutti i Pastori per la conservazione della Fede, e dell' ecclesiastica unità per l' osservanza dei Canoni della Chiesa ec. *quod debuimus facere fecimus*? E' forse un *bersaglio muto, ozioso tutto, e passivo* quegli che si dice tenuto ad agire *ad efficiendum*, a ministrare, a faticare, a sudare nella Chiesa ec. *in opus Ministerii*? Se ciò si ammettesse dal Vescovo di Pistoja per riguardo al Papa, anche tutti i Vescovi, tutti i Pastori della Chiesa sarebbero dunque per Lui tanti *muti* ber-

bersagli, e lo sarebbe perciò Monsignore medesimo, poichè non ammette esso nei Vescovi, che *un diritto di Magistero:* Pastoral. ai Prates. pag. 64.: nè più vi sarebbe per esso Lui autorità alcuna nella Chiesa, *tutto* sarebbe *ozioso*, *e passivo* nella medesima, poichè Monsignor non ammette in Lei, che *una divina Ministrazione* (ivi pag. 65.). Ma chi mai potrà passare questi paradossi? Chi mai potrà credere in Monsignor di Pistoja una sì palmare contradizione? Ora ciò che si dice di tutti i Vescovi, di tutta la Chiesa si dice in questo caso anche del Papa. Egli è dunque evidente, che quando Monsignor confessa un Primato di *vero Ufizio* riconosce nel Papa un *Pastore vigilante*, anzichè un *muto bersaglio*, e ammette che nel Capo della Chiesa tutto sia operoso, ed attivo, anzichè *ozioso*, *e passivo*.

Proprio vi voleva un nemico dichiarato, come voi siete *della fraudolenta doppiezza*, ed un seguace pari vostro *della candida semplicità* per ispargere dei sospetti sulla Fede del Vescovo Pistojese sul Primato del Papa in favoredel quale non riconosce Esso, e non segue, che la dottrina della Chiesa Cattolica, professata dalla matrice Romana, dai Cattolici Gallicani antichi, e moderni, e da quanti altri da Battro a Tile, dall' Indo al Moro, dall' Aquilone all' Austro si gloriano della vostra, e mia Comunione.
„ Alla profana Filosofia (diceva esso *Past. in occasione ec.* pag. 89.) si lascino i naturali sistemi,
„ ai Libertini, e agli Increduli si lascino i sistemi
„ di Religione). I veri Cristiani non ascoltano che
„ i dommi della Rivelazione,

Voi che siete un seguace *di sentenze*, *e di sistemi*, che vedere vi fate più attaccato ai vaneg-

neggiamenti dei Dottori Curiali, che alla dottrina della Chiesa Romana penserete voi a giustificare la vostra fede, e a togliere i sospetti, che *non pensiate Cattolico intorno al Primato del Papa*. Ogni Uomo onesto già avrà veduto chi di noi meglio creda, e meglio difenda questo domma Cattolico. Ci vuol altro, Sig. Curato, che incensare con fastose parole i Romani Pontefici, con frasi olezzanti alterezza, grandiosità, dominazione, impero! Io non vi domanderò già: *Questo vostro sistema accorda al Successor di S. Pietro almeno quanto gli concedono i Protestanti*: come voi con profana lingua parlate con Monsignore. Vi domanderò bensì: „ Questo vostro Primato è egli quale „ lo ha istituito Gesù Cristo „? Se nò: dunque, conchiuderò, voi fate sospettare *di non pensare Cattolico* intorno ad esso. Poichè tanto si scosta dalla Fede, chi diminuisce alla parola rivelata, quanto chi vi aggiunge mutandola, od alterandola. „ *Non minus hæresis est asserere aliquid „ de Fide, quod nullatenus est de Fide, quam ne- „ gare aliquid esse de Fide, quod est de Fide*. Joan. Major. in III. sent. dist. 37. q. 26.

Perchè poi non aveste a dire che *sono ito al largo*, ho tralasciato di riportarvi, per quanto ho potuto, *i Testi, i Codici, le Antichità, i Concilj, i Padri*. Ma un domma Cattolico si può sostenere senza *Concilj, Padri, Antichità ec.*? Qui non avrete trovato nè il *Cefa*, nè *il pari consorzio di S. Cipriano*, nè *il sive Romæ, sive Eugubi di S. Girolamo*, nè *l' Ecumenico ricusato da S. Gregorio ec. quei cinque Testi degli Annalisti di Firenze* (questi Signori vi avranno pur compatito!), *che ogni Cherichetto della vostra Parrocchia sa a mente* (e che sapeva per grazia di Dio anche il Cherico, che vi

scri-

ſcrive) . Potrò adunque farvi credere di *non eſſermi accinto a baloccarmi* . Io ho ſervito a voi, alla cauſa di Monſignore , alla fermezza , e alla gloria della prima Sede , alla Chieſa Cattolica , alla verità . Più dunque non rimane ſe non che il Pubblico faccia giuſtizia ſu queſto articolo a voi , a me , a Monſignor di Piſtoja , alla verità; del che non dubito : tanto confido nell' imparziale giudizio del Pubblico ſteſſo , nella bontà della cauſa , che ho patricinato .

XCVII.

MA per coronare il preſente articolo intorno al Primato del Romano Pontefice egli è meſtieri di aggiungere due parole anche ſulla *ſommiſſione , ed obbedienza* dovuta dai Veſcovi al Capo della Chieſa . Poco ſarebbe il riconoſcere la divina iſtituzione del Primate , e confeſſarne il diritto , che ha di ſoprintendenza, e vigilanza ſulla condotta dei ſuoi Confratelli, e Comminiſtri Veſcovi, quando poi queſti non ſi riconoſceſſero in dovere di aſſoggettarſi alle giuſte determinazioni ſue , e alle Canoniche ſue Leggi . Ella è coſa troppo ragionevole , e troppo chiara, che chi riconoſce una perſona per proprio Superiore debba ancora tenerſi obbligato ad ubbidirlo . Siccome pertanto Monſignore dei Ricci confeſſa, come abbiamo ſino ad ora veduto , al par di tutti i Cattolici il Primato del Succeſſor di S. Pietro , ſarebbe eſſo mai conſeguente a ſe ſteſſo ſe non voleſſe riconoſcerſi ſoggetto al medeſimo , nè crederſi tenuto a preſtargli la dovuta obbedienza ? Converrebbe ſupporlo altrimenti del comun ſenſo sfornito . Quanto però ſia alieno il Prelato da queſti ſentimenti di diſpotiſmo , e di ribellione ,

già lo ho più sopra mostrato (§. LXXXI., dove riportai le sue stesse parole, colle quali dichiara di essersi sempre fatta una *consolazione*, *ed un dovere di professare altamente così eccellenti prerogative* del Papa, *e di darne in pratica i meno equivoci contrassegni*, *come è certo a se stesso dell' intimo suo Rispetto*, *e Venerazione alla Prima Sede*. Past. ai Pratesi pag. 63. . Onde non occorre ripetere il già detto .

Il linguaggio per altro tenuto da Monsignore ha avuto la disgrazia di non essere inteso da voi : e dappoichè ha creduto di non dovere Esso usare letteralmente della voce *obbedienza*, così vi siete voi fatto lecito di spacciare, che il medesimo ne rigetti anche la di Lei *nozione*: non riflettendo alla saggia regola insegnataci dagli stessi Papi, che " *Sancta Ecclesia suorum Fidelium cor-* ,, *da benignius quam verba districtius pensat*. Pelag. Pap. ad Episcopos Istriç . Non iscorgete dall' altro canto, che questo vostro argomento è puramente negativo, e perciò che assai poco conchiude ? Voi però mi direte, perchè dunque Monsignore nella sua Pastorale ha scansato una tal voce, e l' ha del tutto soppressa ? Vedete, Signor Curato, se il linguaggio del Prelato non è stato inteso da voi ? Non è la voce per se quella che il Vescovo di Pistoja ha qui voluto sopprimere, e se voi non voleste che questa voce, io ve la potrei indicare in cento altri luoghi delle sue Opere, come a cagion d' esempio nell' Omilia recitata dal Pergamo al suo popolo Pistojese il dì 6. Aprile di quest' anno stesso, cioè la seconda Domenica dopo Pasqua, e stampata con altre due altrove accennate, in cui confessa, che „ Gesù Cristo .... Pastor su- ,, premo ha voluto, che vi fosse un Vescovo

,, stabilito tra gli altri il primo, che gli altri tut-
,, ti onorassero , e a questo come a tale prestas-
,, sero *obbedienza* secondo i Canoni: pag. 51.

Ella dunque non è che la nozione Curiale quella che in questo vocabolo rigetta il Prelato. Quella obbedienza , che non ragiona sulla qualità del comando , che non scandaglia il particolare precetto, giusta le regole generali del Vangelo , e della Chiesa ; quella obbedienza , che ligia della dominazione , e del dispotismo o per ignoranza s' accheta, o per irriflessione si presta, o per politica s' inchina, o per timor si dà vinta , o che abbagliata dalla grandezza, e dello splendore del Superiore non cede che in vista dell' autorità , che prescrive, non è certamente l' obbedienza che si conviene ad un Vescovo verso del Papa : ed è la sola che Monsignore riprova, e rigetta . Tal sorta di obbedienza , che non sarebbe virtù, neppure in un semplice fedele, il quale ha diritto di essere dal suo Pastore istruito , illuminato e persuaso piuttosto che condotto con un cieco comando , ella è certamento un reato gravissimo in chi è stato posto nella Chiesa di Gesù per essere un Dottore della Legge , un Maestro dei Popoli , un Giudice della Fede , che ha comune col Papa l' Episcopato, il ministero , l' aurità di pascere , di reggere, di conservare il Gregge Cristiano , la Chiesa , la Religione . " Posto
,, immediatamente da Dio (diceva perciò Mon-
,, gnore stesso nella sua Pastoral. ai Prat. pag. 68.
,, 69.) a governare questa porzione di Gregge
,, sò che immediatamente a Dio dovrò renderne
,, conto il più rigoroso. Sarò dunque insensibile,
,, o trascurato nel porre un riparo ai disordini, e
,, dovrò credere , che questo necessario riparo

M 2 ven-

„ venga a pregiudicare ai diritti di quel Prima-
„ to ? spedito Dottore, e Maestro del Popolo a
„ me consegnato, seguirò *ciecamente* gli interessi,
„ e le mire di chi tende a sottrarre alla mia
„ Diocesi le istruzioni più vantaggiose, e più
„ sode ec. ? „

Di grazia intendetela una volta, Sig. Curato, che i Vescovi non sono nè Ministri, nè Vicarii, nè Vassalli, nè servi del Papa. Eglino sono Comministri, Cooperatori, Congiudici, Confratelli suoi, che hanno egual diritto di Lui al governo delle Anime, e della Chiesa (salva l' universale soprintendenza propria del solo Primate). Eglino adunque non sono tenuti verso del Papa ad una cieca, ed assoluta obbedienza da vassallo, e da servo: Eglino non debbono all' opposto, che un' obbedienza Canonica, quell' *obbedienza*, *che* (come insegnava il gran Vescovo di Meaux sopra citato §. LXXXV.) *i Santi Concilj*, *e i SS. Padri hanno sempre insegnata a tutti i Fedeli*. Se un Vescovo sbaglia deve confessare con S. Gregorio: *nescio quis Apostolicę Sedi subjectus non sit* (serbato però l' ordine Canonico nei giudizj): se un Vescovo corregge, edifica, riforma può rammentarsi con S. Cipriano che del suo operato non deve render ragione, che alla Chiesa, e a Gesù Cristo, *qui unus*, *& solus facultatem habet .... de actu nostro judicandi*: se un Vescovo si serve dei diritti, che o pel carattere della dignità, o per le sanzioni Canoniche, o per concessione dei Principi gli competono pel governo *immediato* della sua Diocesi, contro del Papa, che attentar volesse a questa *immediata* sua autorità, temer non dee di servirsi della frasę usata dal pio Roberto Vescovo di Lin-

col-

colma con Innocenzo IV. *filialiter*, *& obedienter non obedio*: Che è veramente un figlio obbediente quegli, che resiste ad una autorità incompetente, o minore per aderire a quella, che è competente, e suprema. Si veda il §. LXVI.

Quel Giuramento poi che fanno i Vescovi al Papa, su cui vi fate sì forte, e con cui vi studiate di spaventar Monsignore, credete voi forse, che distrugger possa il grado, l' autorità, i diritti, i doveri dell' Episcopato? Oh vi ingannate! Dio non concorre a ratificare una promessa, che distrugge l' ordine Gerarchico, avvilisce la Dignità Episcopale, annulla quella potestà, che non per commodo privato, ma pel vantaggio de' popoli venne da Cristo ai Vescovi affidata. Onde è, che nel detto giuramento inserita ritrovasi la clausula *salvo ordine meo*, colla quale si vengono a prescrivere i giusti limiti all' obbedienza giurata, e a determinare quell' *obbedienza Canonica*, che vi accennava poco anzi (1).

Ma

(1) *Non si può negare, che il Giuramento che prestano i Vescovi al Papa non sia quella ferreo-pesante Catena, con cui da gran tempo tiene Roma legati pel collo, ed avviliti a' suoi piedi i Vescovi tutti; che spogliandosi volontariamente per esso degli Episcopali lor diritti, e armandosi nel tempo stesso contro i Reali del naturale loro Sovrano, vengono a stabilire la Città santa, l' umile Sede di Pietro Padrona dispotica dell' Episcopato, e del Trono nell' intero Universo. Basta per convincersene dare un' occhiata alla moderna Formola di Clemente, che leggesi nel Pontificale Romano. In questa si obbligano i Vescovi a difendere* quomodolibet *contro qualunque Potestà persino ogni* membro *della persona del*

Pa-

Ma io non voglio più oltre gire in questo argomenro, sì perchè mi converrebbe di usare quei *Testi*, quei *Codici*, quelle *Antichità ec.*, che voi qui non volete sentire; sì perchè dovrò, per servire a voi, ritornare ad esso in fine dell' opera, dove fisserò alcune regole sull' obbedienza dovuta dai Vescovi al Papa; sì finalmente perchè sul giuramento dei Vescovi si medita di darvi un giorno un ragionato, e completo Trattato. Tenete frattanto, Sig. Curato, che il Vescovo ha omesso il vocabolo di *obbedienza* non per altro motivo, che per l' abuso, che voi altri Signori Curiali ne fate continuo: come provate voi stesso

---

Papa: a non manifestare a chicchessia *i disegni del S. Padre (fossero pur anco tendenti alla deposizione del proprio Principe) a recarsi a Roma di triennio in triennio, o a ragguagliare minutamente il Papa dello stato spirituale non solo, ma temporale ancora della loro Diocesi: a difendere contro* ogni persona le Regalie *di S. Pietro*, a conservare, *cioè*, difendere, accrescere, promuovere jura, honores, privilegia, auctoritatem *della Chiesa Romana, e del Papa come* loro Padrone *: ad osservare, e fare a tutto costo osservare da altri:* Decreta, Ordinationes, Dispofiziones, Reservationes, Provisiones, & mandata Apostolica &c. *Chi non ravvisa in questo giuramento il più deciso attentato contro gli inalterabili diritti dell' Episcopato, e del Trono? Questo è un giuramento del più rigido vassallaggio fondato sulle Leggi dei Goti, e dei Longobardi, e modellato sul piano delle antiche servitù, o piuttosto schiavitù dei Romani, in vigore del quale non sarebbe neppur lecito ai Vescovi di dire cose vere contro di un Papa, che scandoloso fosse, e che tendesse alla distruzione della Chiesa, come lo spiegò Pio II. col Capitolo di Magonza:* vera etiam in Papa dicere esset contra juramentum Episcoporum.

to ai n. 19. delle vostre *Annotazioni*, in cui pretendete da Monsignore un' obbedienza assoluta, illimitata e cieca da *ponderarsi* (sono vostre parole) *con le regole consuete di qualunque altra legittima Potestà*) della secolare ancora per conseguenza. Una obbedienza di tal natura non vi si ammetterá certamente da niuno, che riconosca, ed apprezzi alcun poco la dignità, e l' autorità divina dei Vescovi : nè voi per quanto strepitar possiate dimostrerete giammai di diritto divino, ed Ecclesiastico necessaria una tale obbedienza.

Ed ecco compiuta l' emenda dei quattro famo-

Nei più bei secoli della Chiesa altro non facevano i Vescovi in riguardo del Papa, che scrivere a questo una lettera di comunione, e d' avviso dopo la loro consacrazione: e in appresso si sono sempre contentati i Papi di riscuotere dai novelli Unti una semplice promessa dell' obbedienza canonica unita alla Professione di loro Fede. Era stata riserbata all' altero genio di Gregorio VII. questa magnifica innovazione, come quelli, che in un Concilio Romano del 1079. *esigè per la prima volta questo giuramento di vassallaggio dal Patriarca d' Aquileja per la concessione del Pallio. Bensì è vero che fino al secolo XIII., tratti gli Arcivescovi, che ricevevano il Pallio, e quei Vescovi che dovevansi immediatamente consacrare dal Papa, niun' altro veniva obbligato ad un tal giuramento; il quale è stato successivamente cambiato, ed accresciuto secondo che esigevano le circostanze, e gli interessi di Roma.*

I Principi per altro, ed i Vescovi più illuminati si sono sempre opposti a sì fatto attentato. Fin sul finire del secolo XI. s' ebbe a lagnare Papa Pasquale, che i Re, e i Primati della Dacia non permettes-

mosi numeri delle vostre *Annotazioni* 16. 17. 18. 19. riguardanti la Primazìa del Papa, e l' obbedienza ad esso (secondo i Canoni) dovuta. Ho detto quanto bastava, e forse più dell' occorrente per giustificare la Fede di Monsignor di Pistoja su questo domma Cattolico: ma avrei detto

---

tessero agli Apocrisiarii da esso Papa spediti di esigere da un certo Vescovo di quel Regno simile giuramento. E nell' Elenco degli abusi, e corruttele *della Curia Romana steso da Gregorio Vicellio per ordine di Ferdinando I. e di Massimiliano III.* „ Dispiciatur, *si legge*, num Apostoli Petri Suc„ cessori liceat, Episcopos Ecclesiarum jurejurando „ sibi obstringere, & obnoxios facere, manusque „ pedesque horum colligare; quo nimirum vincu„ lo coerceantur, ne veritati Christianę libere sub„ scribere audeant, & modis omnibus caveant ne „ vel pilum Sedis lędant, nec hiscant quidquid „ peccet Sedes &c. „ *Finalmente abbiamo una fresca dichiarazione del* Congresso di Ems *dei* 25. *Agosto* 1786. *sottoscritta dai quattro rispettabilissimi Arcivescovi della Germania, di Magonza cioè, di Treviri, di Colonia, di Salisburgo, con cui si prescrive* §. *XX.*, *che* „ *Il Giuramento dei Vescovi* „ *inventato da Gregorio VII.*, *ed inserito da Gre*„ *gorio IX. nelle Decretali, che tende più a mo*„ *strare gli obblighi di un Vassallo, che l' obbe*„ *dienza canonica, non dee più essere osservato in* „ *avvenire, mentre i Vescovi giurano in esso quel* „ *che non possono mantenere riguardo ai proprj do*„ *veri, dai quali vengono legati all' Impero. Biso*„ *gna dunque introdurre una nuova formola di giu*„ *ramento, che sia convenevole tanto alla Primazìa* „ *Papale, quanto ai diritti dei Vescovi* „ (*meglio per altro sarebbe togliere ogni sorta di giuramento, e sostituirvi in vece la semplice promessa* *dell'*

to poco se avessi voluto riprendere tutte le ingiurie, che contro il Prelato, e contro altre Persone avete saputo dire, e se avessi voluto correggere tutti i deliranti sragionamenti, che avete qui sparsi.

---

dell' obbedienza Canonica alla Professione di Fede; non essendo punto necessario giuramento alcuno). I Vescovi però della Francia, come al giorno d' oggi anche quei di Germania, non si sono mai prestati a questo giuramento se non colle opportune restrizioni, e per quei soli punti, che non sono in conflitto coi Reali diritti, ne colle loro proprie libertà. Tanto occorreva osservare sul giuramento dei Vescovi per non lasciarsi abbagliare, e intimorire dalle affettate declamazioni dell' Annotatore. *Vegansi le memorie fatte in Vienna pel Vescovo di Climo in Ungheria, e quelle della Sorbona stesse per un' altro Vescovo della Francia, e il Budero:* Dissertatio de juramentis Principum Ecclesiæ. *Jenae* 1748.



INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTA SECONDA PARTE.

§. LI.

Connessione di questa colla prima parte dell' Opera. Si avverte come l' Annotatore abbia qui cambiato sentimento sulla qualità della giustificazione necessaria al Vescovo di Pistoja divisione di questa seconda Parte. Pag. 1.

Emenda al N. 13. *delle* Annotazioni Pacifiche *riguardante le dispense Matrimoniali.*

LII. *Accusa dell' Annotatore contro Monsignore sulla facoltà che confessa questo di avere nelle dispense Matrimoniali. Si mostra come tutti gli impedimenti Matrimoniali sono stati posti dalle Leggi dei Principi* 5.

LIII. *In qual senso abbiano posto i Concilj alcuni impedimenti. I Generali Concilj, e meno i Papi non han mai posto di nnovo. E questo un diritto originario delle Potestà Secolari.* 8.

LIV. *Anche la facoltà di dispensarvi è originaria nella Sovranità. I Principi ne hanno fatto parte alla Chiesa: La Chiesa non ne ha giammai privati i Vescovi riserbando una tal facoltà al solo Papa: i Vescovi piuttosto per umani riguardi se la sono lasciata levare dalla Curia Romana.* 11.

LV. *I Vescovi di presente per dispensare non abbisognano nè di un'* Indulto Apostolico *nè di una* Consuetudine immemorabile. *I Papi piuttosto per dispensare nelle altrui Dio-*

Diocesi hanno avuto necessità dell' Indulto, *o Cessione dei Vescovi, della Consuetudine, e Prescrizione. Tuttociò però non impedisce ai Vescovi di ricuperare i loro diritti.* 16.

LVI. *I Vescovi per dispensare non hanno mestieri che dell'ordine, o permesso del proprio Sovrano, e di una giusta causa urgente. Il pubblico vantaggio temporale, e spirituale, e l'abuso di Roma in queste dispense, sono cause legittime, perchè un Vescovo richiami a se questa facoltà.* 21.

LVII. *Dispensando il Vescovo non si arroga un' autorità superiore a quella dei Generali Concilj. Nè si può accusare di lassismo un Vescovo che dispensi in questa materia.* 26.

LVIII. *I Teologi, ed i Canonisti più celebri non sono contrarj a questa dottrina: dove gli sembrano non parlano che per rapporto alla prassi e alle Leggi particolari dei paesi, Qui si tratta il punto secondo il diritto pubblico Ecclesiastico.* 30.

LIX: *Applicazione delle esposte Teoriche al fatto dal Vescovo di Pistoja. Il fatto dai suoi Antecessori non gli pregiudica punto. Segue la sentenza più sicura in pratica. Roma stessa gli ha dato motivo di usare questo diritto Conclusione di questo articolo riguardante le dispense Matrimoniali.* 33.

Emenda al N. 14. *delle* Annotazioni *si palar delle Esenzioni, e della Secolarizzazione dei Regolari.*

LX. *Altra accusa dell' Annotatore: il Vescovo di Pistoja* leva il Cappuccio, e la Tona-

naca ai Frati, nè le loro Esenzioni. *Si riporta l' argomento dell' Annotatore in favore delle Esenzioni.* 38.

LXI. *Saggio delle* Questioni *eccitatesi nella Chiesa a motivo di queste Esenzioni. Universale opposizione dei Vescovi alle medesime, dimostrata con testimonj irrefragabili.* 41.

LXII. *I* Concilj *anteriori all' Esenzioni dei Regolari per lo meno le escludono. Confermasi coll' autorità di Graziano.* 45.

LXIII. *I* Concilj *posteriori alle stesse hanno tentato sempre abolire: Le hanno realmente moderate, come ha fatto anche il Tridentino.* 48.

LXIV. *Molti anche dei* Papi *si sono mostrati contrarj alle dette Esenzioni: hanno spesso promesso, e procurato di moderarle. Per lo più sono stati orettizj, e surrettizj i privilegj conseguiti da' Frati.* 54.

LXV. *Ammesse pur anco le Esenzioni, non si estendono elleno agli atti Gerarchici, e alle Funzioni Ecclesiastiche.* 58.

LXVI. *Digressione opportuna sulla Vescovi le autorità assoluta, e inalienabile per tuttociò, che può richiedere il bisogno spirituale della propria Diocesi.* 60.

LXVII. *Si passa alla materia della* Secolarizzazione *dei Regolari. Un Vescovo può dispensare anche dai Voti della Professione Religiosa. Qui non si tratta di tanto.* 64.

LXVIII. *Un Vescovo può spogliare un Frate dell' abito del suo ordine, specialmente per impiegarlo nel servizio della Chiesa, e al bene dell' anime. Il Tridentino objettato riconosce nei Vescovi perfino la facoltà di dichiarar nulla la Professione Regolare: Il De-*

Decreto di Urbano VIII. parimente objettato non vi deroga., che in un solo caso. 66.

LXIX. *La clausula Tridentina del* quinquennio *non si riporta che al caso di aversi a dichiarar* nulla *la Professione. E la Romana Congregazione del Concilio anche in questi casi ascolta i Frati dopo il* quinquennio. 72.

LXX. *Se Monsignore di Pistoja ha secolarizzato qualche Frate, lo ha fatto con tutte le solennità, e per ordine del Sovrano.* 74.

LXXI. *Rispondesi all' accusa che cava l' Annotatore dal silenzio della Pastorale ai Pratesi su tutte le fin quì esposte materie. Conclusiosione dell' articolo sulle esenzioni, e secolarizzazione dei Regolari.* 78.

Emenda al N. 15. *delle* Annotazioni. *si tratta della moltitudine degli Altari nelle Chiese.*

LXXII. *La moltiplicità degli Altari in una Chiesa non* dà *tanto* fastidio *per rispetto dell' architettura, e dell' uso contrario dell' antichità, quanto principalmente perchè* serve all' incommoda moltiplicità simultanea delle Messe. 80.

LXXIII. *Inconvenienza della celebrazione simultanea anzidetta: confronto della dottrina e della pratica dell' antichità su questo punto colla pratica odierna.* 83.

LXXIV. *Durò fino al VII. secolo anche nella Chiesa Latina il costume dell' unico Altare nei Templi. Abuso fatto dall' Annotatore dell' autorità del Selvaggio. Si avverte come anche le Chiese dei primi tre secoli possono servire*

di

di norma *alle presenti nostre*. 88.

LXXV. *Come si sia ingannato l' Annotatore coll' autorità del Selvaggio. L' autorità recata di S. Ambrogio nulla prova in favore della moltiplicità degli Altari*, 92.

LXXVI. *Esame dell' autorità objettata di S. Paolino; neppur questa è contraria all' uso dell' unico Altare*. 96.

LXXVII. *Riflessioni dei Liturgico-Critici sull' autorità apposta di S. Gregorio M.. Questa nemmeno si trova favorevole all' odierno uso dei molti Altari. Tal costume fin dal suo nascere fu considerato piuttosto abuso*. 100.

LXXVIII. *Dato ancora che i tre detti Padri parlato avessero di molti Altari, come esistenti nelle Chiese da essi loro mentovate, non perciò chi ne volesse uno solo nella sua Chiesa farebbe* male. *Si nota che non vi è veruna Legge, la quale ne prescriva la pluralità: Si conchiude il presente Articolo*. 103.

Emenda ai N. 16. 17. 18. *e* 19. *delle* Annotazioni. *si tratta della Professione di Fede sul Primato del Papa*.

LXXIX. *Connessione della presente coll' antecedente materia. Accusa dell' Annotatore, che il Vescovo di Pistoja* non pensi Cattolico sopra il Primato del Romano Pontefice 107.

LXXX. *Sunto dei quattro succennati numeri delle* Annotazioni Pacifiche, *con i quali espone l' Annotatore* le quattro sentenze, *che dice esso* fissate sono nel Cristianesimo, sul Primato del Papa. 110.

LXXXI. *Infedeltà dell' Annotatore nel riportare*

la

la professione di Monsignore contenuta nella sua Pastorale ai Pratesi, *su questo domma* 115.

LXXXII. *Riflessioni sulla* sentenza dei Protestanti *intorno al Primato. Quanto sia diversa la dottrina di Monsignore da quella di questi Eretici. E' una calunnia ch' esso accordi al Papa meno che non gli accordano i Luterani, e i Calvinisti.* 119.

LXXXIII. *Riflessioni* sulla sentenza dei Romani. *Si distingue l' opinione dei Dottori Curiali dalla dottrina della Chiesa Romana. Quest' ultima, che è la dottrina Cattolica, si espone col Catechismo del Concilio di Trento* 122.

LXXXIV. *Riflessioni sulla* sentenza degli Appellanti dalla Costituzione Unigenitus. *Questa si dimostra pienamente conforme a quella dei* Cattolici Gallicani. *Giustificazione della Chiesa d' Utrecht, e del Quesnel* 126.

LXXXV. *Riflessioni sulla sentenza dei* Cattolici Gallicani. *Credono questi di poter fare una Cattolica professione di Fede su questo domma anche senza le voci* di Potestà, di autorità, di Giurisdizione. *Quando le usano però non legano loro il senso dei Teologi Romaneschi.* Nei monumenti della Chiesa Gallicana *si trova pel Papa la* nozione, e il titolo di Capo Ministeriale. 133.

LXXXVI. *Riduzione di queste quattro sentenze. Quale sia l' unica dottrina Cattolica sul domma del Primato del Papa, e cosa basti credere su questo punto per esser buoni Cattolici.* 140.

LXXXVII. *Monsignor Vescovo di Pistoja non sceglie sul domma che la dottrina Cattolica: nei punti disputabili si crede in libertà di*

a-

adottare le sentenze Gallicane, come le più fondate, e sicure . 143.

LXXXVIII. *Delle parole* Autorità, Potestà, Giurisdizione, *che si usano per dichiarare il Primato del Papa. Bene intese ne ammette Monsignore il loro significato. Etimología, ed analisi delle parole* Autorità, e Potestà. *Anche le voci ne ammette di queste il Prelato*. 146.

LXXXIX. *Della parola* Giurisdizione. *Principj generali sull' oggetto, e sulla diversa natura dell' autorità Ecclesiastica, e della Potestà Secolare, per servire alla disamina se convenga, o nò usare questa voce parlandosi del Primato del Papa*. 150.

XC. *La parola* Giurisdizione *giusta il suo legittimo significato non può spiegare l' autorità Ecclesiastica. Ella non si trova ne' monumenti antichi della Chiesa*. 154.

XCI. *La voce* Giurisdizione *potrebbe avere qualche buon senso: ma per l' abuso che se ne fa merita di essere riprovata. Della distinzione di Potestà* d' ordine, e di Giurisdizione. *Questo vocabolo si paragona coll' epiteto di* sufficiente *dato alla Grazia*. 157.

XCII. *Della voce* Ufizio. *Questa è tutta propria per significare l' autorità Ecclesiastica; la sua nozione si scontra frequente nel Vangelo, e nelle Lettere Apostoliche*. 161.

XCIII. *La nozione, e la voce di* Ufizio *si trova usata anche pel Primato del Papa da tutta la Tradizione*. 163.

XCIV. *La stessa voce è usata nelle Liturgìe della Chiesa Romana, dai Dottori persino della Curia, e dalle Bolle moderne dei Papi*

pi. *Quest'* Ufizio *non esprime una nuda servitù senza autorità*. 167.

XCV. *Anzi l'* Ufizio *suppone l' autorità*. *Prove di questa autorità*. *Come l'* Ufizio *abbia anche maggior estensione della* Giurisdizione 170.

XCVI. *Epilogo del fin qui detto rapporto a queste due voci*. *Non può essere sospetto nella Fede Monsignor di Pistoja, perchè ha usato piuttosto la voce di* Ufizio, *che quella di* Giurisdizione. *Recriminazione contro l' Annotatore*. *Conclusione della materia riguardante il domma del Primato del Papa*. 173.

XCVII. *Appendice sulla* obbedienza *dovuta al Papa*. *Non se gli deve che l' obbedienza* Canonica. *Il Vescovo di Pistoja non rigetta questa voce se non nel senso Curiale di una cieca obbedienza*, *a cui non possono obbligarsi i Vescovi pel giuramento che prestano al Papa*. *Conclusione di tutta la materia sul Papa*. 177.